

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4336-A
ALLEGATO

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE BONAVITA)

Comunicata alla Presidenza il 20 giugno 2000

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Misure in materia fiscale

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro delle finanze

di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1999

—————
ALLEGATO

EMENDAMENTI

*esaminati dalla 6^a Commissione permanente
con indicazione del relativo esito procedurale*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4336**Art. 1.**

Inammissibile *Prima dell'articolo 1, premettere il seguente:*

«Art. 01.

(Soggetti esenti dall'IRPEG)

1. Al comma 1 dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "le comunità montane" sono inserite le seguenti: "le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere del servizio sanitario nazionale" conseguentemente, al comma 2, lettera *b*), dell'articolo 88, sono soppresse le seguenti parole: "comprese le unità sanitarie locali".

2. All'onere conseguente alla applicazione delle disposizioni del presente articolo valutato in lire 10 miliardi annui a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

01.100

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Inammissibile *Prima dell'articolo 1, premettere il seguente:*

«Art. 01.

(Soggetti esenti dall'IRPEG)

1. Al comma 2 dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *b*), aggiungere la seguente lettera:

"*c*) l'esercizio di attività marginali comprese quelle di controllo e vigilanza veterinaria svolte dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del servizio sanitario nazionale".

2. All'onere conseguente alla applicazione delle disposizioni del presente articolo valutato in lire 10 miliardi annui a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

01.1

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Stralciare l'articolo.

Respinto

1.17

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, ROSSI

All'emendamento 1.1, comma 1, lettera a), capoverso articolo 127-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

Respinto

«1. Quando un soggetto, persona fisica o giuridica, residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, per un periodo di tempo non inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno, almeno il 10 per cento delle azioni, delle quote, dei diritti di voto di un'impresa, di una società o di altro ente residente in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero sono imputati al soggetto residente in proporzione alla partecipazione da esso detenuta. Tali disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati».

1.1/1

ALBERTINI

All'emendamento 1.1, comma 1, lettera a), capoverso articolo 127-bis, al comma 1, sostituire le parole: «il controllo di una impresa.» con le seguenti: «una partecipazione pari ad almeno il 10 per cento».

Respinto

1.1/2

ALBERTINI

All'emendamento 1.1, alla lettera a), alinea articolo 127-bis, al comma 1, sostituire le parole: «il controllo» con le altre: «una partecipazione non superiore al 15 per cento, e comunque del valore massimo di 7,5 miliardi.».

Decaduto

1.1/3

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Respinto *All'emendamento 1.1, comma 1, lettera a), capoverso articolo 127-bis, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in ogni caso, allorché la partecipazione alle azioni o quote dell'impresa, della società o del raggruppamento di società abbia un valore di almeno 15 miliardi di lire».

1.1/4

ALBERTINI

Respinto *All'emendamento 1.1, comma 1, lettera a), capoverso articolo 127-bis, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Ai fini della determinazione del valore delle partecipazioni nel capitale della società controllata estera trova applicazione l'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.».

1.1/5

ALBERTINI

Decaduto *All'emendamento 1.1, comma 1, alla lettera a), alinea articolo 127-bis, al comma 4, sopprimere la parola: «sensibilmente».*

1.1/6

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Respinto *All'emendamento 1.1, comma 1, alinea articolo 127-bis, sub 4, alla fine aggiungere le seguenti parole: «Sono comunque esclusi i Paesi dell'Unione europea e quei Paesi con i quali siano stati stipulati trattati internazionali contro la doppia imposizione che vietano ad uno Stato contraente di tassare un'impresa residente nell'altro Stato se non per attività esercitate nel territorio del primo tramite stabile organizzazione».*

1.1/7

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Decaduto *All'emendamento 1.1, comma 1, alla lettera a), alinea articolo 127-bis, sopprimere il comma 5.*

1.1/8

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Decaduto *All'emendamento 1.1, comma 1, alla lettera a), alinea articolo 127-bis, al comma 5, sostituire le parole: «principalmente un'» con le parole: «in misura non inferiore al 90 per cento dell'attività complessiva, la sua».*

1.1/9

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 1.1, comma 1, lettera a), alinea articolo 127-bis, sub-5, sostituire le parole: «nel mercato nel quale ha sede» con le seguenti: «in mercati esteri ivi compreso quello del Paese nel quale hanno sede». **Respinto**

1.1/10

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

All'emendamento 1.1, comma 1, alla lettera a), capoverso articolo 127-bis, al comma 5, al termine dell'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati i criteri ed i parametri che realizzano le condizioni di non applicabilità di cui al comma 1 e le relative procedure di asseverazione.». **Respinto**

1.1/11

ALBERTINI

All'emendamento 1.1, comma 1, alla lettera a), alinea articolo 127-bis, al comma 7, sostituire le parole da: «Gli utili distribuiti» fino a: «del periodo precedente» con le parole: «Le imposte pagate all'estero, comprovate ed accertate». **Decaduto**

1.1/12

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 1.1, comma 1, lettera a), alinea articolo 127-bis, sub comma 8, dopo le parole: «della legge 23 agosto 1988, n. 400» aggiungere le seguenti: «, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,». **Accolto**

1.1/13

ALBERTINI

All'emendamento 1.1, comma 1, alinea articolo 127-bis, lettera b), sub 7-bis, sopprimere la parola: «sensibilmente». **Decaduto**

1.1/14

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 1.1, al comma 1, sopprimere la lettera c). **Accolto**

1.1/15

IL GOVERNO

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: **Respinto**

«c-bis) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: "uno o più redditi di lavoro dipendente", aggiungere le seguenti: "ovvero d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 3, comma 171, legge 23 dicembre 1996, n. 662".

All'onere conseguente alla applicazione delle disposizioni della presente lettera c-bis) valutato in lire 50 miliardi annui a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

1.1/16

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, D'ALÌ

Inammissibile*All'emendamento 1.1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

All'articolo 13, comma 1, dopo le parole: "uno o più redditi di lavoro dipendente" aggiungere le seguenti: "ovvero d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 3, comma 171, legge 23 dicembre 1996, n. 662"».

1.1/17

TAROLLI

Respinto*All'emendamento 1.1, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

All'articolo 13, comma 1, dopo le parole: "uno o più redditi di lavoro dipendente" aggiungere le seguenti: "ovvero d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 3, comma 171, legge 23 dicembre 1996, n. 662".

2-ter. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma valutato in 45 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

1.1/18

CASTELLANI Pierluigi

Inammissibile*All'emendamento 1.1, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

All'articolo 13, comma 1, dopo le parole: "uno o più redditi di lavoro dipendente" aggiungere le seguenti: "ovvero d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 3, comma 171, legge 23 dicembre 1996, n. 662".

2-ter. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze».

1.1/19

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

Inammissibile

«2-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: "uno o più redditi di lavoro dipendente" aggiungere le seguenti: "ovvero d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 3, comma 171, legge 23 dicembre 1996, n. 662"».

1.1/20

PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO,
MANTICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

Accolto

«Art. 1. - (Disposizioni in materia di redditi di imprese estere partecipate e di applicazione dell'imposta ai non residenti finalizzate al contrasto dell'evasione e dell'elusione). - 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

"a) dopo l'articolo 127 é inserito il seguente:

'Art. 127-bis. - (Disposizioni in materia di imprese estere partecipate). - 1. Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tali disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle persone fisiche residenti e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 87, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

3. Ai fini della determinazione del limite di partecipazione di cui al comma 1, si tiene conto delle azioni o quote, dei diritti di voto o dei diritti relativi alla distribuzione di utili o riserve.

4. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equipollenti.

5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano comunque quando l'impresa, la società o altro ente non residente svolga principalmente un'attività industriale o commerciale effettiva nel mercato nel quale ha sede. Tali disposizioni non si applicano altresì se il soggetto residente dimostra che dalla detenzione delle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati, di cui al comma 4. Per i fini del presente comma, il contribuente può esercitare il diritto di interpello ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

6. I redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del comma 1, sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27 per cento. I redditi sono determinati in base alle disposizioni del titolo I, capo VI nonché degli articoli 96, 96-*bis*, 102, 103, 103-*bis*; non si tiene conto degli articoli 54, quarto comma e 67, terzo comma. Dall'imposta così determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 15, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo.

7. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non residenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti residenti fino all'ammontare del reddito assoggettato a tassazione, ai sensi del medesimo comma 1, anche negli esercizi precedenti. Le imposte pagate all'estero, sugli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del periodo precedente, sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 15, fino a concorrenza delle imposte applicate ai sensi del comma 7, diminuite degli importi ammessi in detrazione per effetto dell'ultimo periodo di tale comma.

8. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.;

b) all'articolo 76, i commi 7-*bis* e 7-*ter* sono sostituiti dai seguenti:

'7-*bis*. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, in ragione del livello

di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equipollenti.

7-ter. Le disposizioni di cui al comma *7-bis* non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le imprese estere svolgono principalmente un'attività industriale o commerciale effettiva nel mercato del paese nel quale hanno sede. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di cui al comma *7-bis* è comunque subordinata alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti.

7-quater. Le disposizioni di cui ai commi *7-bis* e *7-ter* non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l'articolo *127-bis*;

c) nell'articolo 20, comma 2, lettera *b)*, le parole: 'di cui alle lettere *h)* e *i)*', sono sostituite dalle seguenti: 'di cui alle lettere *c)*, *f)*, *h)*, *h-bis)*, *i)* e *l)*';

d) nell'articolo *96-bis*:

1) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

'*4-bis.* Le disposizioni del comma 1 possono essere applicate anche per le partecipazioni in società, residenti in Stati non appartenenti all'Unione Europea, soggette ad un regime di tassazione non privilegiato in ragione dell'esistenza di un livello di tassazione analogo a quello applicato in Italia nonché di un adeguato scambio di informazioni, da individuare con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Con i medesimi decreti possono essere individuate modalità e condizioni per l'applicazione del presente comma';

2) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero nel comma *4-bis*';

3) è abrogato il comma 7;

e) l'articolo *106-bis* è sostituito dal seguente:

'Art. *106-bis.* - (*Credito per le imposte pagate all'estero e credito d'imposta figurativo*). - 1. L'imposta corrispondente al credito per le imposte pagate all'estero di cui all'articolo 15 e quella relativa ai redditi prodotti all'estero, per i quali in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi è riconosciuto il credito d'imposta figurativo sono computate fino a concorrenza di detti crediti nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105, secondo i criteri previsti per gli utili di cui al numero 2 di tale comma'."

2. Le disposizioni del comma 1, lettere *a)* e *b)*, si applicano ai redditi relativi al periodo d'imposta che inizia successivamente alla data di ema-

nazione dei decreti di cui al comma 4 dell'articolo 127-*bis*, come inserito nel TUIR dal precedente comma 1. La disposizione del comma 1, lettera *d*) si applica agli utili percepiti nel periodo d'imposta che inizia successivamente alla data di emanazione dei decreti di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 96-*bis*, come inserito nel TUIR dal precedente comma 1. La disposizione del comma 1, lettera *e*) ha effetto per i crediti per le imposte pagate all'estero ammesse in detrazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

1.1

IL RELATORE

Respinto *Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Disposizioni in materia di pensioni e assegni di fonte estera)

1. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 5 inserire il seguente:

"5-*bis*. I redditi derivanti da pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati di fonte estera, imponibili in Italia per effetto di disciplina convenzionale, concorrono a formare il reddito nella misura del 75 per cento".

2. Per i periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2000 i redditi di cui al comma precedente possono essere dichiarati entro il 30 giugno 2001 con apposita istanza. A tali redditi si applicano le disposizioni di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi e l'imposta è calcolata applicando l'aliquota marginale del contribuente, ovvero, quella del 25 per cento in caso di omessa presentazione della dichiarazione, per l'anno cui si riferiscono i redditi. Non si fa luogo all'applicazione di soprattasse, pene pecuniarie ed interessi a condizione che sia versata una somma pari al 25 per cento delle imposte così calcolate. Le somme dovute ai sensi del presente comma devono essere versate in quattro rate di pari importo da corrispondere entro le date del 15 dicembre 2001, del 15 giugno 2002, del 15 dicembre 2002 e del 15 giugno 2003 senza applicazione di interessi. Le disposizioni del presente comma si applicano altresì alle controversie pendenti originate da avvisi di accertamento riguardanti i redditi di cui al comma 1 nonchè a coloro che hanno ottemperato alle norme inerenti la sanatoria per gli anni 1996-1997 e il relativo ravvedimento operoso.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2000.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non hanno effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in lire 130 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2001 e successivi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

1.0.1

FERRANTE, MASCIONI, PASQUINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di pensioni e assegni di fonte estera)

1. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 5 inserire il seguente:

"5-bis. I redditi derivanti da pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati di fonte estera, imponibili in Italia per effetto di disciplina convenzionale, concorrono a formare il reddito nella misura del 75 per cento".

2. Le disposizioni di cui al comma precedente non hanno effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto.

3. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2000.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in lire 130 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2001 e successivi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

1.0.2

FERRANTE, MASCIONI, PASQUINI

Inammissibile *Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. Nell'articolo 50, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunto, dopo il primo periodo, il seguente:

"Ai fini della determinazione del reddito di cui al periodo precedente, si applicano le esclusioni di cui alla lettera g-bis) del comma 2 dell'articolo 48, nei limiti ivi indicati, con riguardo alle azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di collaborazione, nonché a quelle emesse da società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000.

3. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

1.0.3

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Inammissibile *Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. La parte non detratta dei crediti d'imposta limitati utilizzati nei periodi d'imposta precedenti a quelli di entrata in vigore della modifica introdotta dall'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, e che avrebbe trovato detrazione se si fosse applicata tale modifica, è ammessa in detrazione, per quote costanti, dall'imposta dovuta per l'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 1999 e per i quattro esercizi successivi.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505 hanno effetto anche per i periodi di imposta antecedente a quello in corso al 31 dicembre 1999, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultino ad esse conformi.

3. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze».

1.0.4

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 1-bis.

1. Sono esclusi dalla base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le somme ed i valori derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, qualora gli stessi risultino imponibili ai fini fiscali, in capo al lavoratore o all'erogante, nello Stato o territorio in cui le attività sono prestate. La disposizione non si applica se le attività sono prestate in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*.

2. Quando non sia applicabile l'esclusione di cui al precedente comma, l'imponibile è pari alla retribuzione convenzionale applicabile in base all'articolo 4 del decreto legge 31 luglio 1987 n. 317, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, come determinata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Detto imponibile trova applicazione per il calcolo dei contributi anche nelle ipotesi in cui operi l'esclusione di cui al comma precedente.

3. Il presente articolo entra in vigore a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2000».

1.0.5

CASTELLANI Pierluigi

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) gli importi della retribuzione da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto diversi da quelli convenzionali di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398».

2. La presente disposizione si applica a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2000.

3. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo, per i medesimi anni, dell'accantonamento

iscritto nella tabella A della legge 23 dicembre 1999, n. 488, alla voce Ministero delle Finanze. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzata ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.6

D'ALÌ VENTUCCI, COSTA

Inammissibile*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, le parole: "in corso alla data del 31 dicembre 2000", sono sostituite dalle seguenti: "in corso alla data del 31 dicembre 2002".

2. La disposizione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2002».

1.0.7

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Inammissibile*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. Ai soggetti senza scopo di lucro sovvenzionati tramite il Fondo dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985 n. 163 non si applica l'imposta sul reddito delle persone giuridiche sulla quota di reddito imponibile corrispondente all'ammontare dell'imposta.

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

1.0.8

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Art. 2.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 2-bis.

1. Le società per azioni costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni, possono deliberare, nel rispetto degli articoli 2327, 2436 e 2445, secondo comma, periodo secondo, del codice civile, la riduzione del capitale sociale nella misura corrispondente all'importo dei contributi a fondo perduto erogati dallo Stato, dall'Unione europea e dalle regioni per la costruzione degli impianti e delle attrezzature così come allocati nello stato patrimoniale, ex articolo 2343 del codice civile, relativa alla costituzione della società stessa, ferma restando i valori di allocazione di tali immobilizzazioni.

2. L'operazione di riduzione del capitale sociale così determinata, che non libera i soci dall'obbligo di versamenti eventualmente dovuti alla società, comporta l'imputazione dell'ammontare corrispondente alla riduzione stessa a riserva indivisibile appositamente istituita, utilizzabile solo per la copertura di perdite di esercizio».

2.0.1

PASQUINI

All'emendamento 2.0.100, sub art. 2-bis, comma 1, sopprimere le parole: «anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e alle altre norme di legge».

Decaduto

2.0.100/1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 2.0.100, sub art. 2-quater, comma 1, sopprimere le parole: «e dell'imposta regionale sulle attività produttive».

Decaduto

2.0.100/2

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 2.0.100, sub art. 2-sexies, comma 1, sopprimere le parole: «e dell'imposta regionale sulle attività produttive».

Decaduto

2.0.100/3

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Inammissibile *All'emendamento 2.0.100, dopo l'articolo 2-octies, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-nonies.

1. Il valore dei beni e diritti, che costituiscono il patrimonio degli enti fieristici, che hanno ricevuto il riconoscimento della personalità giuridica o l'autorizzazione regionale, può essere oggetto di rivalutazione, nel rispetto della normativa civilistica, in occasione degli atti di trasformazione in società di capitali, così come disciplinati dalle rispettive leggi regionali.

2. Salvo quanto previsto dal successivo periodo, gli atti di trasformazione, in quanto non comportano estinzione dell'ente ma solo modificazione della condizione giuridica non sono soggetti ad alcuna imposta o tassa tranne quella di registro in misura fissa. Il valore dei beni e diritti si trasferisce sulle azioni emesse a seguito della trasformazione e può essere elevato fino all'importo indicato negli atti di trasformazione, a richiesta del contribuente da effettuarsi nell'atto medesimo, sottoponendolo a tassazione a norma dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997 n. 358, indipendentemente dal periodo di previo possesso. Il maggior valore delle azioni ha effetto, anche quale maggior valore fiscalmente riconosciuto dei beni e diritti compresi nell'atto di trasformazione.».

2.0.100/4

GAMBINI

Accolto *Dopo l'articolo 2, inserire i seguenti:*

«Art. 2-bis.

(Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese)

1. I soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e alle altre norme di legge, rivalutare i beni materiali e immateriali con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio chiuso entro il 31 dicembre 1999.

Art. 2-ter.

1. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui all'articolo 2-bis per il quale il ter-

mine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri.

2. I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri.

3. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione non eccede il limite di valore di cui al comma 2.

4. Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in conformità a precedenti leggi di rivalutazione, dei beni rivalutati.

Art. 2-quater.

1. Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive pari al 19 per cento relativamente ai beni ammortizzabili e pari al 15 per cento relativamente ai beni non ammortizzabili.

2. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sul reddito relative ai periodi d'imposta successivi. In caso di rateazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima. L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.

3. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.

Art. 2-quinquies.

1. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, senza l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

3. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o del fondo patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.

4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve.

5. Nell'esercizio in cui si verificano le ipotesi indicate nel comma 3, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2-quater, comma 1, pagata nei precedenti esercizi.

6. Agli effetti delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, il saldo attivo di cui al comma 1 concorre a formare la variazione in aumento del capitale investito a partire dall'inizio dell'esercizio in cui è imputato al capitale o accantonato a riserva.

Art. 2-sexies.

1. Le disposizioni dell'articolo 2-quater possono essere applicate per il riconoscimento ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive dei maggiori valori, iscritti nel bilancio di cui al comma 1 dell'articolo 2-bis, dei beni indicati in tale articolo.

2. L'importo corrispondente ai maggiori valori di cui al comma 1 è accantonato in apposita riserva cui si applica la disciplina dell'articolo 2-quinquies, comma 3.

3. Per le immobilizzazioni finanziarie, le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per il riconoscimento dei maggiori valori di cui all'articolo 54, comma 2-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritti nel bilancio indicato nel comma 1 dell'articolo 2-*ter*.

Art. 2-*septies*.

1. Le disposizioni degli articoli da 2-*bis* a 2-*quinqüies* si applicano, per i beni di cui agli articoli 2-*bis* e 2-*sexies* relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché alle società ed enti di cui alla lettera *d*) del comma 1 dello stesso articolo 87 e alle persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.

2. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, la rivalutazione va effettuata per i beni che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 1999 dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato che dovrà essere presentato, a richiesta, all'Amministrazione finanziaria, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.

Art. 2-*octies*.

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 2-*bis* a 2-*septies* ferme restando, in quanto compatibili con quelle della presente legge, le disposizioni contenute nelle precedenti leggi di rivalutazione e quelle di relativa attuazione.».

Art. 3.**Inammissibile***All'articolo 3, prima della lettera a), anteporre la seguente:*

«*o-a*). Al comma 1, lettera *b*), le parole: "in corso alla data del 1° gennaio 2000", sono sostituite dalle seguenti: "in corso alla data del 1° gennaio 1999"».

3.1

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Inammissibile*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la lettera:*

a-bis) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«*8-bis*. Rientra tra i beni strumentali agevolabili il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione e l'ammodernamento di impianti esistenti».

Conseguentemente al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) nel comma 11, le parole: «Le disposizioni dei commi 8 e 9», sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei commi 8, *8-bis* e 9».

3.2

CASTELLANI Pierluigi

Inammissibile*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la lettera:*

a-bis) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«*8-ter*. Se in uno dei periodi d'imposta di cui al comma 8 l'ammontare assoggettabile ad aliquota ridotta è superiore al reddito imponibile dello stesso periodo, i redditi conseguiti nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, possono essere assoggettati ad aliquota ridotta fino a concorrenza di tale eccedenza».

Di conseguenza dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

b-bis) nel comma 11, le parole: «Le disposizioni dei commi 8 e 9», sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei commi 8, *8-ter* e 9».

3.3

CASTELLANI Pierluigi

Inammissibile*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) nel comma 9, lettera *b*), primo periodo, dopo le parole: «i conferimenti in denaro e gli utili accantonati a riserva» e prima delle parole: «per le società e gli enti commerciali...» si inseriscono le seguenti: «vanno computati a partire dall'inizio del periodo d'imposta in cui è stato effet-

tuato il conferimento o l'accantonamento, e rilevano per la parte eccedente i decrementi verificatisi nel medesimo periodo.

3.4

CASTELLANI Pierluigi

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

Ritirato

«b-bis) dopo il comma 11, è inserito il seguente:

"11-bis. Alle disposizioni del presente articolo, commi da 8 a 11, si applicano le previsioni dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a prescindere dalla sussistenza della condizione di cui al comma 3 del medesimo articolo. Se entro il secondo periodo d'imposta successivo alla loro entrata in funzione i beni oggetto degli investimenti agevolati sono ceduti a terzi, destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture situate all'estero, la minore imposta liquidata per effetto dell'agevolazione, limitatamente alla parte riferibile all'investimento nei suddetti beni, si renderà dovuta per il periodo di imposta in cui si verificano gli eventi sopra indicati."».

3.5

BONAVITA

Dopo la lettera b), inserire la seguente:

Accolto

«b-bis) dopo il comma 11, è inserito il seguente:

"11-bis. Alle disposizioni del presente articolo, commi da 8 a 11, si applicano le previsioni dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a prescindere dalla sussistenza della condizione di cui al comma 3 del medesimo articolo. Se entro il secondo periodo d'imposta successivo alla loro entrata in funzione i beni oggetto degli investimenti agevolati sono ceduti a terzi, destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture situate all'estero, la differenza tra l'imposta ordinariamente dovuta in assenza delle condizioni per la fruizione dell'agevolazione, e la minore imposta liquidata per effetto dell'agevolazione, limitatamente alla parte riferibile all'investimento nei suddetti beni, si renderà dovuta per il periodo di imposta in cui si verificano gli eventi sopra indicati."».

3.5 (nuovo testo)

BONAVITA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

Inammissibile

«1-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 8 e 9 della legge 13 maggio 1999, n. 133 si applicano ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori in-

dividuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità semplificata alle condizioni previste dal comma 11 del predetto articolo 2.

1-ter. Alla fine dell'articolo 3, comma 2, è aggiunto il seguente periodo:

«La disposizione di cui al comma 1-*bis* si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

1-quater. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-*bis*, valutato in 100 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3.6

CASTELLANI Pierluigi

**Respinto.
Inammissibile
limitatamente
alla 2ª parte**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 8 e 9 della legge 13 maggio 1999, n. 133 si applicano ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità semplificata alle condizioni previste dal comma 11 del predetto articolo 2».

Alla fine del comma 2, aggiungere il seguente periodo:

«La disposizione di cui al comma 1-*bis* si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

3.7

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

**Decaduto.
Inammissibile
limitatamente
alla 2ª parte**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 8 e 9 della legge 13 maggio 1999, n. 133 si applicano ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità semplificata alle condizioni previste dal comma 11 del predetto articolo 2».

Alla fine del comma 2, aggiungere il seguente periodo:

«La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

3.8

TAROLLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 8 e 9 della legge 13 maggio 1999, n. 133 si applicano ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità semplificata alle condizioni previste dal comma 11 del predetto articolo 2».

**Decaduto.
Inammissibile
limitatamente
alla 2ª parte**

Alla fine del comma 2, aggiungere il seguente periodo:

«La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

3.9

PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 8 e 9 della legge 13 maggio 1999, n. 133 si applicano ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità semplificata alle condizioni previste dal comma 11 del predetto articolo 2».

Decaduto

3.10

PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA

Alla fine del comma 2 aggiungere il seguente periodo: «La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

Inammissibile

3.11

PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

Inammissibile

«2-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: "in corso alla data del 1° gennaio 2000", sono sostituite dalle seguenti: "in corso alla data del 1° gennaio 1999".

2-ter. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale

di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

3.12

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Ritirato *Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: "in corso alla data del 1° gennaio 2000", sono sostituite dalle seguenti: "in corso alla data del 1° gennaio 1999".

2-ter. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma, valutato in 50 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

3.13

CASTELLANI Pierluigi

Inammissibile *Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: "in corso alla data del 1° gennaio 2000", sono sostituite dalle seguenti: "in corso alla data del 1° gennaio 1999"».

3.14

PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA

Inammissibile *Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: "in corso alla data del 1° gennaio 2000", sono sostituite dalle seguenti: "in corso alla data del 1° gennaio 1999"».

3.15

TAROLLI

Inammissibile *Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: "in corso alla data del 1° gennaio 2000", sono sostituite dalle seguenti: "in corso alla data del 1° gennaio 1999"».

3.16

ROSSI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

Inammissibile

«2-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 8 e 9 della legge 13 maggio 1999, n. 133, si applicano ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità semplificata alle condizioni previste dal comma 11 del predetto articolo anche per i periodi di imposta successivi a quello di entrata in vigore della presente legge».

3.17

MARINI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

Accolto

«2-bis. Agli utili formati negli esercizi di fruizione delle agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, anche se successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999, si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

2-ter. Al relativo onere, valutato in 9 miliardi di lire per l'anno 2000, e in 5 e 4 miliardi di lire rispettivamente per gli anni 2001 e 2002, si provvede a carico dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

3.18

ROSSI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

Inammissibile

«2-bis. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133, si applica agli utili relativi agli esercizi compresi nel periodo di fruizione delle agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, anche se successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999».

3.19

IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

Inammissibile

«2-bis. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133, si applica agli utili relativi a tutti gli esercizi compresi nel periodo di fruizione delle agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64».

3.20

AGOSTINI, COSTA

Assorbito *Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 13 marzo 1999, n. 133, si applica agli utili relativi a tutti gli esercizi compresi nel periodo di fruizione delle agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

2-ter. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma, valutato in 9 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

3.21

CASTELLANI Pierluigi

Accolto *Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, all'articolo 7, al comma 4-ter, la parola: "corrente", è sostituita con le seguenti: "per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni periodiche o annuali,"».

3.22

ROSSI

Inammissibile *Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 13 maggio 1999, n. 133 sono cumulabili con l'agevolazione prevista dall'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».

3.23

PASQUINI

Inammissibile *Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 10, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, sono soppresse le parole "che abbiano la base sociale formata per il 100 per cento da cooperative sociali"».

3.24

PREDA

Dopo l'**articolo 3**, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 3-bis.

1. L'articolo 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, è abrogato».

3.0.1

SARTORI

Dopo l'**articolo 3**, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 3-bis.

1. L'articolo 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, è abrogato».

3.0.2

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Dopo l'**articolo 3**, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 3-bis.

1. L'articolo 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, è abrogato».

3.0.3

ALBERTINI

Dopo l'**articolo 3**, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 3-bis.

1. L'articolo 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, è abrogato».

3.0.4

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'**articolo 3**, inserire il seguente:

Decaduto

«Art. 3-bis.

(Agevolazioni per le nuove iniziative produttive in aree depresse)

1. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è abrogato.

2. All'onere conseguente all'applicazione delle disposizioni del presente articolo valutato in lire 50 miliardi annui a decorrere dal 2000 si

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

3.0.5

THALER AUSSEHOFER, PINGGERA

Respinto *Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

(Agevolazioni per le nuove iniziative produttive in aree depresse)

1. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è abrogato.

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze».

3.0.6

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto *Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

(Agevolazioni per le nuove iniziative produttive in aree depresse)

1. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è abrogato.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 200 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

3.0.7

CASTELLANI Pierluigi

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Decaduto

«Art. 3-bis.

(Agevolazioni per le nuove iniziative produttive in aree depresse)

1. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è abrogato».

3.0.8 PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Decaduto

«Art. 3-bis.

(Agevolazioni per le nuove iniziative produttive in aree depresse)

1. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è abrogato».

3.0.9 TAROLLI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 3-bis.

1. In deroga all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1997, n. 446, per i soggetti iscritti all'albo delle imprese con meno di dieci dipendenti che effettuano nuove assunzioni nel limite di tre unità a decorrere dal gennaio 2000 e per i due periodi di imposta successivi la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata dalla differenza tra la somma delle voci del valore della produzione di cui all'articolo 2425, comma 1, lettera *a*) del codice civile e la somma dei costi della produzione indicati nella lettera *b*) ai numeri 6, 7, 8, 10 lettere *a*) e *b*), 11, 14 e 9 limitatamente ai costi per il personale neoassunto.

2. Per i soggetti di cui al precedente comma, in regime di contabilità semplificata, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del citato testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, delle esistenze iniziali di cui ai medesimi articoli e dell'ammortamento dei beni materiali e immateriali e dei costi per il personale neoassunto.

3. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze».

3.0.10

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Inammissibile

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. In deroga all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per i soggetti iscritti all'albo delle imprese artigiane, commerciali e agricole con meno di dieci dipendenti che effettuano nuove assunzioni nel limite di tre unità a decorrere dal gennaio 2000 e per i due periodi di imposta successivi la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata dalla differenza tra la somma delle voci del valore della produzione di cui all'articolo 2425, comma 1, lettera a) del codice civile e la somma dei costi della produzione indicati nella lettera b) ai numeri 6, 7, 8, 10 lettere a) e b), 11, 14 e 9 limitatamente ai costi per il personale neoassunto.

2. Per i soggetti di cui al precedente comma, in regime di contabilità semplificata, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del citato testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, delle esistenze iniziali di cui ai medesimi articoli e dell'ammortamento dei beni materiali e immateriali e dei costi per il personale neoassunto.

3. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze».

3.0.11

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Ritirato

«Art. 3-bis.

(Agevolazioni per le nuove iniziative produttive in aree depresse)

1. In deroga all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per i soggetti iscritti all'albo delle imprese artigiane che effettuano nuove assunzioni a decorrere dal 1° gennaio 2000 e per i due periodi d'imposta successivi la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata dalla differenza tra la somma delle voci del valore della produzione di cui all'articolo 2425, comma 1, lettera *a*) del codice civile e la somma dei costi della produzione indicati nella lettera *b*) ai numeri 6, 7, 8, 10 lettere *a*) e *b*), 11, 14 e 9 limitatamente ai costi per il personale neoassunto.

2. Per i soggetti di cui al precedente comma, in regime di contabilità semplificata, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del citato testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, delle esistenze iniziali di cui ai medesimi articoli e dell'ammortamento dei beni materiali e immateriali e dei costi per il personale neoassunto.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 100 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

3.0.12

CASTELLANI Pierluigi

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 3-bis.

(Agevolazioni per le nuove iniziative produttive in aree depresse)

1. In deroga all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per i soggetti iscritti all'albo delle imprese artigiane che effettuano nuove assunzioni a decorrere dal 1° gennaio 2000 e per i due periodi di imposta successivi la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività

produttive è determinata dalla differenza tra la somma delle voci del valore della produzione di cui all'articolo 2425, comma 1, lettera *a*) del codice civile e la somma dei costi della produzione indicati nella lettera *b*) ai numeri 6, 7, 8, 10 lettere *a*) e *b*), 11, 14 e 9 limitatamente ai costi per il personale neoassunto.

2. Per i soggetti di cui al precedente comma, in regime di contabilità semplificata, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del citato testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, delle esistenze iniziali di cui ai medesimi articoli e dell'ammortamento dei beni materiali e immateriali e dei costi per il personale neoassunto.

3. All'onere conseguente all'applicazione delle disposizioni del presente articolo valutato in lire 80 miliardi annui a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

3.0.13

THALER AUSSEHOFER, PINGGERA, D'ALÌ

Inammissibile

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Agevolazioni per le nuove iniziative produttive in aree depresse)

1. In deroga all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per i soggetti iscritti all'albo delle imprese artigiane che effettuano nuove assunzioni a decorrere dal 1° gennaio 2000 e per i due periodi di imposta successivi la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata dalla differenza tra la somma delle voci del valore della produzione di cui all'articolo 2425, comma 1, lettera *a*) del codice civile e la somma dei costi della produzione indicati nella lettera *b*) ai numeri 6, 7, 8, 10 lettere *a*) e *b*), 11, 14 e 9 limitatamente ai costi per il personale neoassunto.

2. Per i soggetti di cui al precedente comma, in regime di contabilità semplificata, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, e delle rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del citato testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, delle esistenze iniziali di cui ai medesimi articoli e dell'ammortamento dei beni materiali e immateriali e dei costi per il personale neoassunto.

3. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze».

3.0.14

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 3-bis.

(Agevolazioni per le nuove iniziative produttive in aree depresse)

1. In deroga all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per i soggetti iscritti all'albo delle imprese artigiane che effettuano nuove assunzioni a decorrere dal 1° gennaio 2000 e per i due periodi di imposta successivi la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata dalla differenza tra la somma delle voci del valore della produzione di cui all'articolo 2425, comma 1, lettera *a*) del codice civile e la somma dei costi della produzione indicati nella lettera *b*) ai numeri 6, 7, 8, 10 lettere *a*) e *b*), 11, 14 e 9 limitatamente ai costi per il personale neoassunto.

2. Per i soggetti di cui al precedente comma, in regime di contabilità semplificata, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del citato testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, delle esistenze iniziali di cui ai medesimi articoli e dell'ammortamento dei beni materiali e immateriali e dei costi per il personale neoassunto.».

3.0.15

PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MATICA

Inammissibile

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Agevolazioni per le nuove iniziative produttive in aree depresse)

1. In deroga all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per i soggetti iscritti all'albo delle imprese artigiane che effettuano nuove assunzioni a decorrere dal 1° gennaio 2000 e per i due periodi di imposta successivi la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata dalla differenza tra la somma delle voci del valore della produzione di cui all'articolo 2425, comma 1, lettera a) del codice civile e la somma dei costi della produzione indicati nella lettera b) ai numeri 6, 7, 8, 10 lettere a) e b), 11, 14 e 9 limitatamente ai costi per il personale neoassunto.

2. Per i soggetti di cui al precedente comma, in regime di contabilità semplificata, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del citato testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, delle esistenze iniziali di cui ai medesimi articoli e dell'ammortamento dei beni materiali e immateriali e dei costi per il personale neoassunto.».

3.0.16

TAROLLI

Respinto

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2 il comma 5 è sostituito dal seguente: "I sostituti di imposta presentano la dichiarazione tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente. La presentazione della dichiarazione in via telematica è effettuata nel mese di giugno";

b) nell'articolo 3 comma 1, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale";

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: "Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata annuale" sono soppresse.».

3.0.17

CASTELLANI Pierluigi

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 3-bis.

(Modifiche in materia di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2 il comma 5 è sostituito dal seguente: "I sostituti di imposta presentano la dichiarazione tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente. La presentazione della dichiarazione in via telematica è effettuata nel mese di giugno";

b) nell'articolo 3 comma 1, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale";

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: "Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata annuale" sono soppresse.».

3.0.18

MARINI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 3-bis.

(Modifiche in materia di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2 il comma 5 è sostituito dal seguente: "I sostituti di imposta presentano la dichiarazione tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente. La presentazione della dichiarazione in via telematica è effettuata nel mese di giugno";

b) nell'articolo 3 comma 1, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi,

dell'imposta regionale sulle attività produttive e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale";

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: "Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata annuale" sono soppresse.».

3.0.19

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Decaduto Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche in materia di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2 il comma 5 è sostituito dal seguente: "I sostituti di imposta presentano la dichiarazione tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente. La presentazione della dichiarazione in via telematica è effettuata nel mese di giugno";

b) nell'articolo 3 comma 1, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale";

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: "Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata annuale" sono soppresse.».

3.0.20

TAROLLI

Decaduto Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche in materia di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2 il comma 5 è sostituito dal seguente: "I sostituti di imposta presentano la dichiarazione tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente. La presentazione della dichiarazione in via telematica è effettuata nel mese di giugno";

b) nell'articolo 3 comma 1, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale";

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: "Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata annuale" sono soppresse.».

3.0.21 PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO , COLLINO, CURTO, MANTICA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Decaduto

«Art. 3-bis.

(Modifiche in materia di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2 il comma 5 è sostituito dal seguente: "I sostituti di imposta presentano la dichiarazione tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente. La presentazione della dichiarazione in via telematica è effettuata nel mese di giugno";

b) nell'articolo 3 comma 1, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale";

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: "Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata annuale" sono soppresse.».

3.0.22 THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 3-bis.

(Modifiche in materia di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2 il comma 5 è sostituito dal seguente: "I sostituti di imposta presentano la dichiarazione tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente. La presentazione della dichiarazione in via telematica è effettuata nel mese di giugno";

b) nell'articolo 3 comma 1, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale";

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: "Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata annuale" sono soppresse.».

3.0.23

ROSSI

Inammissibile

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di redditi delle imprese per le quali è prevista la rilocalizzazione delle attività produttive ubicate nelle fasce fluviali a rischio di cui all'articolo 4-quinquies della legge n. 228 del 1997 e successive modifiche e integrazioni)

1. I finanziamenti di cui all'articolo 4-quinquies, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, ricomprendono anche gli oneri di trasferimento delle scorte.

2. Il tasso d'interesse dell'1,5 per cento nonchè la durata del periodo di preammortamento previsti dall'articolo 3-quinquies, del decreto-legge 13 maggio 1999 n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, si applicano, nei limiti delle risorse assegnate, anche alle imprese che rilocalizzano le attività produttive ai sensi dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni dalla legge 16 luglio 1997, n. 228.

3. Le imprese locatarie degli insediamenti ubicati nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 24 aprile 1998, di attuazione della legge n. 228 del 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1998, anche provvisoriamente rilocalizzatesi, possono accedere ai finanziamenti previsti anche per l'acquisto o la realizzazione del nuovo insediamento.

4. Nei limiti delle risorse assegnate, per i finanziamenti agevolati erogati a qualsiasi titolo ai sensi del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, l'estinzione del debito residuo delle imprese previsto dall'articolo 4-quinquies, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, è effettuata sulla base delle spese effettivamente sostenute mediante l'utilizzo delle somme ricevute, purchè documentate».

3.0.24

BRIGNONE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di redditi d'impresa relativamente ad agevolazioni fiscali a favore delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994)

1. Nei limiti delle risorse di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modifiche e integrazioni, i soggetti di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, possono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge regolarizzare tutte le irregolarità formali e la mancata allegazione di documenti e dichiarazioni connessi ad adempimenti tributari nonchè ad adempimenti amministrativi diretti ad enti pubblici anche locali previsti dallo stesso articolo 6 e dall'articolo 7 della stessa legge n. 22 del 1995 scaduti alla data del 31 dicembre 1999. Le sanzioni per ritardati versamenti dovuti ai sensi dello stesso articolo 6 e di quelli di cui all'articolo 7 della predetta legge n. 22 del 1995, compresi i versamenti di somme iscritte a ruolo, non si applicano se i versamenti sono eseguiti entro il 30 settembre 2000. Le condizioni e le modalità dell'intervento agevolativo sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze».

3.0.25

BRIGNONE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di redditi delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994)

1. Le sopravvenienze conseguite a seguito dell'estinzione anticipata dei finanziamenti di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, prevista dall'articolo 4-quinquies, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, come novellato dall'articolo 23, commi 6-quinquies e 6-septies,

del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, possono essere assoggettate ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con l'aliquota del 9,25 per cento.

2. L'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva va esercitata nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel quale le sopravvenienze sono conseguite.

3. L'imposta sostitutiva è applicata con l'aliquota del 9,25 per cento sulle sopravvenienze conseguite secondo le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Qualora le sopravvenienze di cui al comma 1 siano conseguite dalle società di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sostitutiva è dovuta dalle società stesse, che esercitano l'opzione nella dichiarazione dei redditi indicata nel comma 2 e provvedono alla liquidazione e al versamento.

5. L'imposta sostitutiva di cui al presente articolo deve essere versata in un massimo di dieci rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel quale è stata realizzata la sopravvenienza; le altre con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai nove periodi di imposta successiva. Gli importi da versare a titolo di imposta sostitutiva possono essere compensati con i crediti d'imposta ovvero con le eccedenze di imposta risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative a periodi di imposta precedenti o da quelle entro il cui termine di presentazione devono essere effettuati i versamenti dei predetti importi. Il pagamento dell'imposta sostitutiva non dà diritto al rimborso delle imposte sui redditi eventualmente già assolte.

6. L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

7. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi ed il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

8. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo».

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di redditi d'impresa relativamente ad accertamenti tributari a favore delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994)

1. Nei limiti delle risorse di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modifiche e integrazioni, per i soggetti di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, gli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 non sono rilevanti ai fini degli accertamenti tributari previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni».

3.0.27

BRIGNONE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 3-bis.

(Agevolazioni fiscali per le imprese operanti nelle comunità montane non a vocazione turistica)

1. Le attività commerciali al minuto e quelle di somministrazione di alimenti e bevande a conduzione familiare ubicate nei territori delle comunità montane non a vocazione turistica e svolte in esercizi di vicinato sono escluse da qualunque forma di tassazione. Sono altresì esclusi da qualunque imposizione i redditi derivanti dall'esercizio delle suddette attività.

2. All'onere derivante dalla disposizione del comma 1, valutato complessivamente in lire 150 miliardi per il triennio 2000-2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

3.0.28

ROSSI

Inammissibile

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di redditi d'impresa relativamente ad agevolazioni fiscali a favore delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994)

1. Alla legge 13 maggio 1999, n. 133, all'articolo 27, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 che hanno ottenuto i finanziamenti agevolati previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994 n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, o la conversione dei mutui di cui all'articolo 4-*quinquies* della legge 27 ottobre 1995, n. 438, come novellato dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, il Mediocredito centrale Spa e la Cassa per il credito alle imprese artigiane Spa - Artigiancassa, ciascuno per le proprie competenze, a valere rispettivamente sui fondi loro assegnati di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994, sulle risorse residue derivanti dalle misure tributarie di cui all'articolo 11, comma 5 dello stesso decreto-legge n. 691 del 1994 e sull'eventuale maggior gettito rispetto alle previsioni di entrata derivanti dal citato comma 5 dell'articolo 11, corrispondono ai soggetti beneficiari, alla scadenza di ciascuna rata del piano di ammortamento di rimborso dei finanziamenti ottenuti ai sensi dei predetti articoli 2 e 3, e di quelli convertiti ai sensi dell'articolo 4-*quinquies* della legge 27 ottobre 1995, n. 438, per il tramite della banca che ha erogato finanziamenti stessi un contributo in conto capitale pari all'importo delle rate agevolate da pagare e dell'importo delle rate agevolate riscadenzate ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 1997, n. 266, del 1997 e successive modificazioni. Ai soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dall'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, come novellato dall'articolo 23, commi 6-*quinquies* e 6-*septies*, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, non si applicano le disposizioni previste dal presente comma. I contributi di cui al presente comma, sono da considerare contributi in conto capitale e non concorrono alla formazione del reddito d'impresa del soggetto percipiente. Le condizioni e le modalità degli interventi agevolativi del Mediocredito centrale Spa e dell'Artigiancassa Spa previsti dal presente comma sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato di concerto con il Mini-

stro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile".».

3.0.29

BRIGNONE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 3.

(Disposizioni in materia di redditi d'impresa relativamente ad agevolazioni fiscali a favore delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali dalla prima decade del mese di novembre 1994)

1. Al comma 16-*quinquies* dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994 n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni", sono aggiunte le seguenti: "e al disposto dell'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600"; dopo le parole: "i contributi in conto capitale", sono aggiunte le seguenti: ", compresi i contributi di cui agli articoli 2, 3 e 3-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1994 n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995 n. 35 e successive modificazioni e integrazioni,".

2. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 che hanno ottenuto il contributo di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1994 n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ove per il danno subito non sia stato richiesto il finanziamento ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto stesso, è concesso un credito d'imposta, da far valere, sul versamento unitario, ai fini del pagamento delle imposte sui redditi, delle ritenute, dell'Irap, dell'Iva, dei contributi previdenziali e assistenziali, nella misura del 40 per cento del valore dei danni subiti dai beni immobili e mobili, individuato con i criteri di determinazione del danno di cui ai decreti del Ministro del tesoro 24 marzo 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, e 5 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1995. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, sono stabiliti i criteri e le modalità della concessione del credito d'imposta.

3. All'onere di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse residue assegnate al Mediocredito centrale Spa e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane Spa-Artigiancassa ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito dalla

legge 16 febbraio 1995, n. 35, delle risorse residue derivanti dalle misure tributarie di cui all'articolo 11, comma 5 della predetta legge n. 35 del 1995 e dell'eventuale maggior gettito rispetto alle previsioni di entrata derivanti dal citato comma 5 dell'articolo 11.».

3.0.30

BRIGNONE

Accolto *Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di redditi d'impresa relativamente ad agevolazioni fiscali a favore delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994)

1. All'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Fermi restando gli stanziamenti di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni e integrazioni, l'estinzione del finanziamento ai sensi del precedente comma 4 è da considerare contribuito in conto capitale e, pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 16-*quinquies*, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorre alla formazione del reddito d'impresa del soggetto che ha fruito della predetta estinzione".».

3.0.31

BRIGNONE, ROSSI

Respinto *Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento)

1. All'articolo 7, comma 4-*ter* del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1994, n. 486 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

"La trascrizione sui prescritti supporti cartacei dei dati contabili relativi all'esercizio precedente deve essere comunque effettuata entro il termine indicato nel primo comma dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 settembre 1973, n. 600".».

3.0.32

ROSSI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 3-bis.

(Disposizioni di semplificazione degli adempimenti contabili e formali)

1. All'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 622 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo dopo le parole: "adempimenti contabili e formali dei contribuenti", sono aggiunte le seguenti parole: "anche in merito agli obblighi di certificazione dei corrispettivi";

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

"I regolamenti riguardanti gli obblighi dei contribuenti in merito alla certificazione dei corrispettivi saranno emanati tenuto conto della progressiva applicazione a regime degli studi di settore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) abolizione della funzione fiscale di certificazione dei corrispettivi degli scontrini e delle ricevute fiscali a far data dall'inizio del primo periodo d'imposta successivo a quello dal quale decorre l'applicazione dei singoli studi di settore e comunque non oltre l'1 gennaio 2002; b) abolizione delle sanzioni dirette ed accessorie connesse al mancato o irregolare rilascio di scontrini o ricevute fiscali ovvero connesse alla mancata o irregolare attivazione degli strumenti di certificazione fiscale dei corrispettivi; individuazione di apposite modalità affinché gli strumenti di certificazione aziendale dei corrispettivi abbiano rilevanza, anche facoltativa, a favore del contribuente in sede di accertamento; applicazione dei regolamenti esclusivamente nei confronti dei contribuenti per i quali sono applicabili i singoli studi di settore approvati".».

3.0.33

GAMBINI, SARTORI

Dopo l'articolo 3-bis, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 3-ter.

(Disposizioni in favore delle piccole e medie imprese)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 466, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Il decreto di cui al precedente periodo può stabilire una maggiorazione della remunerazione ordinaria di cui al comma 1 in favore delle imprese che nel medesimo periodo d'imposta hanno conseguito ricavi in misura non superiore a dieci miliardi di lire".

2. All'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo di cui al comma precedente sono abolite le parole: "in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione irrevocabile".

3. All'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, nel secondo periodo dopo le parole: "soggetti passivi", sono aggiunte le parole: "ferma rimanendo, in ogni caso, l'applicazione delle aliquote più basse nei confronti delle imprese che nel periodo d'imposta hanno conseguito ricavi in misura non superiore a dieci miliardi di lire".».

3.0.34

GAMBINI

Inammissibile

All'emendamento 3.0.100, al comma 1, sostituire le parole: «pari all'80 per cento», con le seguenti: «pari al 100 per cento».

Conseguentemente in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, si applica la disposizione del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2448, convertito in legge 27 dicembre 1928, n. 3125 ai Comuni di Spoleto, Salsomaggiore, Capri, Taormina, S. Benedetto del Tronto, Montecatini Terme e Bagni di Lucca. La presente disposizione ha validità sino al 31 dicembre 2001 e comunque non oltre l'entrata in vigore della legge-quadro sull'apertura di nuove case da gioco.

3.0.100/1

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Inammissibile

All'emendamento 3.0.100, al comma 1, dopo le parole: «versato a tale titolo», aggiungere le seguenti: «più gli interessi legali maturati».

All'onere conseguente alla applicazione della presente disposizione, valutato in lire 50 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della Programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

3.0.100/2

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Decaduto

All'emendamento 3.0.100, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per i contribuenti che, all'epoca, erano titolari esclusivamente di reddito da lavoro dipendente e che nell'anno 2000 sono ancora titolari di reddito esclusivamente da lavoro dipendente, la restituzione viene automaticamente effettuata, previa documentazione richiesta dall'avente diritto, dal sostituto di imposta a decorrere dal gennaio 2001».

3.0.100/3

CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Decaduto

All'emendamento 3.0.100, al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

3.0.100/4

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

All'emendamento 3.0.100, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

Inammissibile

«1-bis. Ai soggetti che hanno versato regolarmente la quota fissa individuale di cui al comma precedente e nella dichiarazione dei redditi non ne hanno dedotto l'ammontare a titolo di onere deducibile, è restituito un importo pari al 100 per cento di quanto versato.

1-ter. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma valutato in 166 miliardi di lire annui per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni relative all'anno 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

3.0.100/5

PEDRIZZI, COLLINO

All'emendamento 3.0.100, aggiungere, in fine, il seguente comma:

Decaduto

«3-bis. Colui che ottiene il rimborso della quota di cui al comma 1 senza averne titolo o la ottiene in misura superiore a quella spettante è punito con la pena pecuniaria da 10 a 20 volte la somma ottenuta indebitamente».

3.0.100/6

PEDRIZZI, COLLINO

All'emendamento 3.0.100, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

Inammissibile

«3-bis. I lavoratori cittadini italiani, che abbiano cessato l'attività lavorativa hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui non raggiungano i requisiti per l'accesso al pensionamento di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, la liquidazione dei contributi che risultano versati in loro favore presso fondi di previdenza obbligatori, maggiorati degli interessi legali. I contributi rimborsabili sono solo quelli effettivi, dovuti per l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia, sia per la quota a carico del datore di lavoro che del lavoratore e non contemplano gli altri versamenti a copertura di prestazioni temporanee, quali malattia, maternità e disoccupazione, nè i contributi figurativi. La restituzione comporta la perdita del diritto a percepire la pensione sociale di anzianità.

3-ter. A copertura dell'onere derivante dal comma precedente si provvede a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, allo scopo utilizzando gli accantona-

menti relativi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica».

3.0.100/7

ROSSI

Inammissibile

All'emendamento 3.0.100, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai ricevitori del lotto di cui all'articolo 21 della legge 528 del 2 agosto 1982 ed ai loro aventi causa, è consentita, su domanda, l'apertura di uno o più organi sussidiari di raccolta contemplati dall'articolo 1, secondo capoverso, della legge 6 giugno 1973, n. 341. Il ricevitore concessionario concorda, con il collettore da lui designato, la misura dell'aggio comprensivo di ogni onere gestionale».

3.0.100/8

CIMMINO

Inammissibile

All'emendamento 3.0.100, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Articolo 3-bis. - (Disposizioni tributarie in materia di associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco). - 1. Le disposizioni agevolative di cui all'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, si applicano anche alle associazioni senza scopo di lucro ed alle associazioni *pro-loco* di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, che hanno eseguito l'opzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

3.0.100/9

PEDRIZZI, COLLINO

Inammissibile

All'emendamento 3.0.100, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Articolo 3-bis. - (Disposizioni tributarie in materia di associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco). - 1. Le disposizioni agevolative di cui all'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, si intendono applicabili anche alle associazioni senza scopo di lucro ed alle associazioni *pro-loco* di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, che hanno eseguito l'opzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398».

3.0.100/10

PEDRIZZI, COLLINO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Accolto

«Art. 3-bis.

1. Ai contribuenti che hanno pagato la quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è restituito un importo pari all'80 per cento di quanto versato a tale titolo. All'importo restituito non si applica la disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *n-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. La restituzione è effettuata alternativamente mediante compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 con i versamenti da eseguire a decorrere dal mese di gennaio 2001, o diminuendo le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2000. Per i contribuenti che percepiscono redditi erogati da un sostituto d'imposta, la restituzione, in alternativa a quanto disposto nel precedente periodo, è effettuata dallo stesso sostituto d'imposta, a condizione che ne sia fatta richiesta entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, diminuendo, a decorrere da gennaio 2001, le relative ritenute.

3. Con decreto dirigenziale sono fissate le modalità di restituzione per i contribuenti che non possono utilizzare in diminuzione l'ammontare di cui al comma 1 secondo quanto previsto nel comma 2. Con il medesimo decreto possono essere stabilite particolari modalità per attestare le somme effettivamente versate.».

3.0.100

IL GOVERNO

All'emendamento 3.0.110, comma 1, lettera b), dopo le parole: «pre-
dette disposizioni» aggiungere l'altra: «non».

Decaduto

3.0.110/1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 3.0.110, al comma 1, dopo la lettera c), aggiun-
gere la seguente:

Inammissibile

«*c-bis*) nell'articolo 6, comma 2, lettera a) dopo le parole: "ai sensi del comma 1" inserire le seguenti: "e 2"».

All'onere conseguente alla applicazione della presente disposizione valutato in lire 100 miliardi annui a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno

2000, allo scopo utilizzando parzialmente, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3.0.110/2

THALER AUSSEHOFER, PINGGERA

Inammissibile

All'emendamento 3.0.110, al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) nell'articolo 6, comma 2, lettera a) dopo le parole: "ai sensi del comma 1" inserire le seguenti: "e 2 qualora l'imposta sostitutiva sia integrata fino a raggiungere l'aliquota del 19 per cento"».

All'onere conseguente alla applicazione della presente disposizione valutato in lire 100 miliardi annui a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3.0.110/3

THALER AUSSEHOFER, PINGGERA

Accolto

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358)

1. Al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 1, comma 1, le parole: "del 27 per cento" sono sostituite con le parole: "del 19 per cento";

b) nell'articolo 1, comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per le offerte pubbliche di vendita effettuate ai sensi dell'articolo 94 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con cui vengono cedute partecipazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero partecipazioni che comportano per l'offerente la perdita del controllo ai sensi del medesimo articolo, le predette disposizioni si applicano indipendentemente dall'acquisizione del collegamento o del controllo da parte degli aderenti all'offerta.";

c) nell'articolo 2, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'imposta sostitutiva di cui al presente decreto deve essere versata in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel quale è stata realizzata la plusvalenza ovvero hanno avuto effetto le operazioni di fusione e scissione.".

2. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, nell'articolo 4, comma 2, ultimo periodo, le parole: "la quota del 27,03 per cento di dette plusvalenze" sono sostituite con le parole: "la quota del 48,65 per cento di dette plusvalenze".

3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano alle cessioni, alle permutate ed ai conferimenti posti in essere a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e alle fusioni e scissioni perfezionate, ai sensi dell'articolo 2504-*bis* del codice civile, a partire dal medesimo periodo d'imposta.

4. Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente e le partecipazioni ricevute dal soggetto conferente si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita.».

3.0.110

IL GOVERNO

All'emendamento 3.0.150, sub articolo 3-bis, al comma 1, sopprimere le parole: «e dell'imposta regionale sulle attività produttive».

Decaduto**3.0.150/1**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo l'articolo 3, inserire i seguenti:

Accolto

«Art. 3-bis.

(Società destinatarie di conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218)

1. Le società destinatarie dei conferimenti previsti dall'articolo 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, possono applicare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 19 per cento sulla differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei predetti conferimenti e il loro costo fiscalmente riconosciuto. Come valore dei beni si assume quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 è considerata costo fiscalmente riconosciuto dei beni cui la stessa è riferibile a decorrere dall'esercizio successivo a quello indicato nel comma 1. La stessa differenza è considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dall'ente o società conferente nel limite del loro valore risultante dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione in corso alla data di chiusura dell'esercizio indicato nel comma 1. Conseguentemente per il medesimo ammontare si considerano assogget-

tati ad imposta le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento. Nel caso in cui le azioni rivenienti dai conferimenti indicati nel comma 1 siano state conferite ad altra società la differenza assoggettata ad imposta sostitutiva è considerata altresì costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla medesima società.

3. Le società indicate al comma 1 possono applicare, in luogo dell'imposta sostitutiva ivi prevista, un'imposta sostitutiva in misura pari al 15 per cento. In tal caso la differenza assoggettata all'imposta sostitutiva non è riconosciuta fiscalmente nei confronti dell'ente o società conferente.

4. Se la società destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, si è fusa con la società conferente l'imposta sostitutiva è applicata sulla differenza tra il valore dei beni della società conferitaria iscritti in bilancio e il loro costo fiscalmente riconosciuto e si producono gli effetti previsti dal terzo periodo del comma 2.

5. L'applicazione dell'imposta sostitutiva va richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. L'imposta sostitutiva va versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sul reddito relative ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare a titolo d'imposta sostitutiva possono essere compensati con eventuali eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché portati in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Art. 3-ter.

*(Società che hanno eseguito conferimenti previsti
dalla legge 30 luglio 1990, n. 218)*

1. Nei confronti delle società che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, la differenza tra il valore delle azioni ricevute e il loro costo fiscalmente riconosciuto si considera realizzata a condizione che sia assoggettata, con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 3-bis, ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive in misura pari al 19 per cento. Come valore delle azioni si assume quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 è considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute. Le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in

sede di conferimento si considerano assoggettati ad imposta per l'ammontare corrispondente alla predetta differenza, al netto dell'imposta sostitutiva. La predetta differenza non è considerata costo fiscalmente riconosciuto nei confronti delle società conferitarie.

3. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 3-*bis*, comma 4, la società risultante dalla fusione che abbia già applicato l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 23 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, in misura pari al 14 per cento può applicare l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sulle riserve o fondi costituiti dalla società conferente a fronte dei maggiori valori iscritti sulle azioni ricevute in sede di conferimento. In tal caso dette riserve o fondi si considerano assoggettati ad imposta per il loro intero ammontare, al netto dell'imposta sostitutiva.

*Art. 3-*quater*.*

(Società destinatarie di conferimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358)

1. Le disposizioni dell'articolo 3-*bis* si applicano anche ai soggetti destinatari dei conferimenti previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358.

*Art. 3-*quinquies*.*

(Disciplina dell'imposta sostitutiva)

1. L'imposta sostitutiva applicata ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 1, fino a concorrenza del 15 per cento delle riserve o fondi che, per effetto dell'articolo 3-*bis*, comma 2, terzo periodo, si considerano assoggettati ad imposta, è computata nell'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, della società o ente conferente, se rientrano tra i soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del predetto testo unico.

2. L'imposta sostitutiva applicata ai sensi dell'articolo 3-*bis*, commi 1, per la parte eccedente la quota attribuita ai soggetti conferenti, 3 e 4, e dell'articolo 3-*ter*, commi 1 e 3, è computata nell'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 105 del predetto testo unico delle imposte sui redditi, dei soggetti indicati, rispettivamente, nelle citate disposizioni.

3. L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e può essere computata, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio. Le somme corrisposte o ricevute per effetto della ripartizione convenzionale

dell'onere all'imposta sostitutiva tra i soggetti interessati alle disposizioni dell'articolo 3-bis non concorrono a formare il reddito né la base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Art. 3-sexies.

(Disposizioni attuative)

1. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione degli articoli da 3-bis a 3-quinquies della presente legge.».

3.0.150

IL GOVERNO

Decaduto *All'emendamento 3.0.160, al comma 1, sostituire le parole: «0,60 per cento» con le altre: «0,30 per cento» e le parole: «nei nove esercizi successivi» con le seguenti: «nei dodici esercizi successivi».*

3.0.160/1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Accolto *Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

(Svalutazione dei crediti ed accantonamenti per rischi su crediti)

1. Al comma 3 dell'articolo 71, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,50 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "0,60 per cento", e le parole: "nei sette esercizi successivi", sono sostituite dalle seguenti: "nei nove esercizi successivi".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.».

3.0.160

IL GOVERNO

Art. 4.

Sostituire la rubrica con la seguente:

Accolto

(Disposizioni in materia di titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali)

4.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Ritirato

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in merito al regime dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358)

1. Al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «del 27 per cento» sono sostituite con le parole: «del 19 per cento»;

b) all'articolo 1, comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

«Per le offerte pubbliche di vendita effettuate ai sensi dell'articolo 94 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con cui vengono cedute partecipazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero partecipazioni che comportano per l'offerente la perdita del controllo ai sensi del medesimo articolo, le predette disposizioni si applicano indipendentemente dall'acquisizione del collegamento o del controllo da parte degli aderenti all'offerta».

2. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, nell'articolo 4, comma 2, ultimo periodo, le parole: «la quota dal 27,03 per cento di dette plusvalenze» sono sostituite con le parole: «la quota del 48,65 per cento di dette plusvalenze».

3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano alle cessioni, alle permutate ed ai conferimenti posti in essere a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e alle fusioni e scissioni perfezionate, ai sensi dell'articolo 2504-bis del codice civile, a partire dal medesimo periodo d'imposta.

4. Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente e le partecipazioni ricevute dal soggetto conferente si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo valutato in 200 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

4.0.1

CASTELLANI Pierluigi

Accolto *Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3 dello stesso decreto legislativo.

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli atti che comunque abbiano comportato l'attribuzione o la modificazione della rendita adottati entro il 31 dicembre 1999, che non siano ancora stati recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali né applicati nella liquidazione dei tributi da parte dei soggetti intestatari della partita. Non si fa luogo in alcun caso a rimborsi di tributi per le somme comunque pagate.

3. L'articolo 30, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato.».

4.0.2

IL RELATORE

Accolto *Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

(Disposizioni riguardanti l'accertamento basato sugli studi di settore e l'accertamento basato sui parametri)

1. Gli accertamenti basati sugli studi di settore di cui all'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono effettuati senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice con riferimento alle categorie reddituali diverse da quelle che hanno formato oggetto degli accertamenti stessi.

2. L'intervenuta definizione, ai sensi degli articoli 2 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, degli accertamenti basati sugli studi di settore di cui al comma 1 non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice con riferimento alle categorie reddituali oggetto di adesione, qualora sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi, indipendentemente dai limiti previsti dall'articolo 2, comma 4, lettera a), del citato decreto legislativo n. 218 del 1997.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di intervenuta definizione degli accertamenti basati sui parametri previsti dall'articolo 3, comma 181, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relativi al periodo d'imposta 1998 e ai successivi».

4.0.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Accolto

«Art. 4-bis.

(Adeguamento alle risultanze degli studi di settore)

1. Per il secondo periodo d'imposta in cui trovano applicazione gli studi di settore approvati con decreti ministeriali del 30 marzo 1999 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi non annotati nelle scritture contabili per adeguare i ricavi a quelli derivanti dall'applicazione dei predetti studi di settore.

2. Per il secondo periodo d'imposta in cui trovano applicazione gli studi di settore approvati con decreti ministeriali del 30 marzo 1999 l'adeguamento al volume di affari risultante dall'applicazione degli studi di settore può essere operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi».

4.0.4

IL RELATORE

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Accolto

«Art. 4-bis.

1. I contribuenti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore ed i parametri possono indicare nei modelli di dichiarazione dei redditi riguardanti il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999 codici di attività relativi all'attività prevalente ed a quelle secondarie diversi da quelli risultanti all'Amministrazione finanziaria. L'indicazione dei pre-

detti codici nei modelli di dichiarazione produce gli effetti della dichiarazione di cui all'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e non si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999 e per i periodi d'imposta precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o errata comunicazione dei predetti codici».

4.0.5

IL RELATORE

Inammissibile

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. La lettera *c)* del comma 3 dell'articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è così modificata:

«*c)* i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero, in Stati o territori diversi da quelli individuati dal decreto del Ministero delle finanze del 4 maggio 1999 e dai successivi emanati agli effetti del comma 2-bis dell'articolo 2, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto;».

2. Al comma 4 dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente: «*d)* per i beni e servizi che concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente prodotto all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto si assume il valore corrispondente alle seguenti percentuali del reddito annuo corrisposto in denaro: il 2 per cento per i beni di cui alla lettera *a)*, il 4 per cento per i beni di cui alla lettera *c)*, il 2 per cento per i beni e servizi diversi dai precedenti.».

3. Al comma 2 dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente: «*c-bis)* le prestazioni di servizi, compresi quelli di vitto e alloggio, forniti dal datore di lavoro ai dipendenti che prestano la loro attività a bordo di navi, galleggianti, aeromobili, in cantieri o altre strutture ubicate in zone dove manchi l'offerta dei medesimi servizi da parte di terzi;».

4. Il terzultimo periodo del comma 3 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è sostituito dal seguente: «Se alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate sono ammesse in detrazione, dietro presentazione di idonea documentazione, fino a concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi prodotti all'estero.».

5. All'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, così come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, sono aggiunti i seguenti commi:

«3-bis. Per la determinazione della base imponibile ai fini del calcolo delle contribuzioni dovute per i lavoratori italiani dipendenti operanti nei Paesi dell'Unione europea ovvero in Paesi extracomunitari con i quali sono in vigore accordi per la sicurezza sociale, si applicano le retribuzioni convenzionali stabilite nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 3 ottobre 1987, n. 398.

3-ter. Qualora la retribuzione dovuta ai lavoratori prima del trasferimento nei suddetti Paesi sia superiore rispetto a quelle convenzionali, i contributi dovuti sono calcolati su tale retribuzione e successivamente su quella che sarebbe spettata in caso di prestazione in Italia. Resta fermo che rimane esente da contribuzione ogni maggiore importo riconosciuto in relazione alle diverse condizioni economiche e sociali locali e ai disagi connessi alla nuova sede di lavoro».

6. Il n. 1 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, è abrogato.

7. Il presente articolo entra in vigore a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data 31 dicembre 2000».

4.0.6

CASTELLANI Pierluigi, NAPOLI, CIMMINO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 4-bis.

1. Alle imprese che sostengono costi per la formazione continua dei propri dipendenti è concesso un credito d'imposta in misura percentuale sull'importo delle spese in base alla vigente disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato, secondo le modalità del presente articolo.

2. L'agevolazione è riconosciuta secondo l'ordine cronologico di presentazione della dichiarazione prevista dal presente comma e non è cumulabile con altre agevolazioni disposte per le stesse finalità con norme dello Stato o delle Regioni. Gli interessati presentano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa alla quale sono allegati i documenti di giustificazione della spesa sostenuta.

3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rende nota la data dell'accertamento dell'esaurimento dei fondi con un comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A decorrere dal momento nel quale è stato comunicato tale accertamento non possono es-

sere presentate dichiarazioni per ottenere le agevolazioni di cui al presente articolo.

4. Per la revoca delle agevolazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2, 3 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme utilizzate come credito d'imposta nonché dei relativi interessi e sanzioni.

5. Con uno o più regolamenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione e in particolare:

- a) le tipologie di spesa ammissibile;
- b) l'entità e la modulazione dell'agevolazione concedibile per tipologia di spesa e per categoria di beneficiari, tenendo anche conto dei criteri e dei limiti previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;
- c) la definizione delle condizioni e dei criteri per l'accesso automatico all'agevolazione tramite la dichiarazione di cui al comma 2;
- d) i controlli successivi sulle modalità di utilizzo dell'agevolazione;
- e) i casi di revoca dell'agevolazione e le modalità di restituzione.

6. Per il primo anno di applicazione dell'incentivo si utilizzeranno le risorse di cui all'articolo 9, comma 5, della legge n. 236 del 1993, e, a partire dal 2000, utilizzando le risorse del Fondo sociale europeo all'uopo programmate».

4.0.7

CASTELLANI Pierluigi

Inammissibile

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Alla lettera a), comma 2, articolo 6, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 dopo le parole: «ai sensi del comma 1» inserire le seguenti: «e 2».

2. All'onere conseguente alla applicazione delle disposizioni del presente articolo valutato in lire 100 miliardi annui a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

4.0.8

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 4-bis.

1. Alla lettera *a*), comma 2, articolo 6, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 dopo le parole: «ai sensi del comma 1» inserire le seguenti: «e 2, qualora l'imposta sostitutiva sia integrata fino a raggiungere l'aliquota del 27 per cento».

2. All'onere conseguente alla applicazione delle disposizioni del presente articolo valutato in lire 50 miliardi annui a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

4.0.9

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

**Ritirato
Inammissibile
limitatamente
al comma 5**

«Art. 4-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 132 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

"Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri, nel territorio dello stesso comune, sono computati in lire italiane, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, sulla base di un tasso di cambio stabilito di triennio in triennio dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, in misura pari al tasso ufficiale di cambio Italia-Svizzera registrato nel triennio precedente opportunamente adeguato in ragione della variazione dei prezzi al consumo in Italia e in Svizzera verificatasi nel triennio stesso".

2. Il comma 3 dell'articolo 132 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

"Ai fini del presente articolo, si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche iscritte all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E) del medesimo comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione Elvetica".

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal triennio 1° gennaio 2001-31 dicembre 2003.

4. I soggetti di cui ai commi precedenti assolvono il loro debito di imposta in lire italiane.

5. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, con effetto retroattivo, anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Non è comunque ammessa la ripetizione di quanto pagato».

Conseguentemente aggiungere il seguente:

«Art. 4-ter.

1. Relativamente alla casa da gioco in Campione d'Italia la tassa di concessione governativa di cui all'articolo 6 della tariffa allegata al decreto ministeriale 28 dicembre 1995 è aumentata del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 ed è imputata alla somma garantita al comune di Campione d'Italia dall'articolo 31, comma 37, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

4.0.10

BESOSTRI

Accolto *Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. Le disposizioni recate dall'articolo 132 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi applicabili anche nei confronti dei soggetti iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) del comune di Campione d'Italia che, già iscritti nell'anagrafe della popolazione residente nel predetto comune, hanno il domicilio fiscale nel comune di Campione d'Italia e la residenza nel Canton Ticino della Confederazione Elvetica.

2. All'articolo 132 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune sono computati in lire italiane, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, sulla base di un tasso di cambio

stabilito di triennio in triennio dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, in misura pari al tasso ufficiale di cambio Italia-Svizzera registrato nel triennio precedente opportunamente adeguato in ragione della variazione dei prezzi al consumo in Italia e in Svizzera verificatasi nel triennio stesso.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d'imposta in lire italiane.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Ai fini del presente articolo, si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune che, già residenti nel Comune di Campione d'Italia, sono iscritte all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione Elvetica.»;

3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, si applicano a decorrere dal triennio 1° gennaio 2001-31 dicembre 2003, quelle di cui al comma 2, lettera *c)*, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000».

4.0.10 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 4-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 132 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

"Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri, nel territorio dello stesso comune, sono computati in lire italiane, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, sulla base di un tasso di cambio stabilito di triennio in triennio dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, in misura pari al tasso ufficiale di cambio Italia-Svizzera registrato nel triennio precedente opportunamente adeguato in ragione della variazione dei prezzi al consumo in Italia e in Svizzera verificatasi nel triennio stesso".

2. Il comma 3 dell'articolo 132 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

"Ai fini del presente articolo, si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche iscritte all'anagrafe degli italiani all'estero (A.I.R.E.) del medesimo comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione Elvetica".

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal triennio 1° gennaio 2001-31 dicembre 2003.

4. I soggetti di cui ai commi precedenti assolvono il loro debito di imposta in lire italiane.

5. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, con effetto retroattivo, anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Non è comunque ammessa la ripetizione di quanto pagato».

Conseguentemente aggiungere il seguente:

«Art. 4-ter.

1. Nel comune di Campione d'Italia a decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa di concessione governativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 26 ottobre 1972 è pari al 2,5 per cento dei corrispettivi garantiti all'amministrazione comunale dall'articolo 31, comma 37 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e fa carico al bilancio comunale. La tassa è corrisposta *pro quota* in occasione dei pagamenti effettuati dalla gestione del casinò di Campione d'Italia entro trenta giorni dalla ricezione degli stessi».

4.0.11

BESOSTRI

Inammissibile

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Le disposizioni recate dall'articolo 132 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi applicabili anche nei confronti dei soggetti iscritti nell'anagrafe degli Italiani residenti all'estero del comune di Campione d'Italia, già iscritti nell'anagrafe della popolazione residente del predetto comune ed aventi domicilio fiscale nel medesimo comune di Campione d'Italia».

4.0.12

BESOSTRI

Accolto

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 13 maggio 1999, n. 133, è sostituito dal seguente:

"3. I comuni possono deliberare, entro il 31 dicembre, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo, con deliberazione da pubblicare per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* entro 30 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio, ai sensi dell'articolo 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142. In deroga alle disposizioni contenute nel citato articolo 47, l'esecutività della suddetta deliberazione è differita al momento della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sono fissate le modalità per la pubblicazione. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2".».

4.0.13

SARTORI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla disciplina del reddito delle imprese ricettive e norme in materia di conferimento di beni immobili alla imprese turistiche)

1. All'articolo 2, comma 9, lettera *a*), della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e quelli adibiti ad attività ricettive».

2. L'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 1999 utilizza beni immobili strumentali per l'esercizio di attività turistiche non iscritti tra le attività relative all'impresa ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, può procedere alla loro iscrizione, con effetto dal 1° gennaio 2000, nell'inventario redatto a norma dell'articolo 2217 del codice civile, ovvero, per i soggetti indicati nell'articolo 79 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel registro dei beni ammortizzabili.

3. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 77, comma 3-bis, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, è riconosciuto, ai fini fiscali, un costo pari al valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del medesimo testo unico se viene pagata una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nella misura del 2 per cento della differenza tra il valore

normale di tali beni ed il relativo costo fiscalmente riconoscibile ai sensi del citato articolo 77, comma 3-*bis*.

4. L'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 1999 utilizza beni immobili strumentali per l'esercizio di attività turistiche, già iscritti tra le attività relative all'impresa, può procedere alla loro rivalutazione nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1999 se viene pagata l'imposta sostitutiva di cui al comma 2.

5. Le disposizioni dei commi da 2 a 4 si applicano anche con riferimento a quote o diritti sui medesimi beni immobili.

6. L'imposta sostitutiva di cui al comma 3 deve essere corrisposta entro il 30 novembre 2000. Se l'importo da pagare supera lire cinque milioni, l'eccedenza può essere versata in due rate uguali con scadenza al 30 aprile 2001 e al 30 novembre 2001 con il contestuale versamento degli interessi nella misura prevista dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. L'imposta sostitutiva può essere compensata ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di tardivo versamento trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. L'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 1999 ha concesso in affitto l'unica azienda può avvalersi delle disposizioni di cui ai precedenti commi, a condizione che riprenda l'esercizio dell'attività turistica entro il 30 novembre 2000 e che corrisponda l'imposta sostitutiva di cui al comma 3 nei termini previsti dal comma 6.

8. Le disposizioni dell'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, trovano applicazione nei confronti dei soggetti indicati alla lettera *f*) della medesima disposizione anche nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 1° gennaio 1999.

9. Le disposizioni di cui al comma 9 trovano applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2000.

10. All'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se il trasferimento ha per oggetto immobili destinati ad essere utilizzati come beni strumentali nell'attività propria delle aziende turistiche, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-*quinquies*): 4 per cento";

b) nelle note, è aggiunta, in fine, la seguente: "II-*quinquies*). L'agevolazione opera qualunque sia la natura giuridica con la quale viene esercitata l'impresa ed a condizione che il trasferimento sia effettuato a favore dell'imprenditore che già utilizza il bene come strumentale per la propria azienda".

11. Nella Nota all'articolo 1 della Tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, le parole "quarto e

quinto periodo" sono sostituite dalle seguenti: "quarto, quinto e nono periodo".

12. All'articolo 25, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, le parole "quarto periodo" sono sostituite dalle seguenti: "quarto e nono periodo".

13. Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 41-*quater*) è aggiunto il seguente: "41-*quinquies*). Cessioni di beni immobili destinati ad essere utilizzati come beni strumentali nell'attività propria di aziende turistiche individuali, se effettuate in esercizio d'impresa".

14. Le disposizioni dei commi da 10 a 13 si applicano ai trasferimenti effettuati entro il 31 dicembre 2001».

4.0.14

GAMBINI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Assorbito

«Art. 4-bis.

(Disposizioni integrative dell'articolo 4-quinquies della legge n. 228 del 1997)

1. All'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. L'estinzione del finanziamento ai sensi del precedente comma 4 è da considerare contributo in conto capitale e, pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 16-*quinquies*, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modifiche e integrazioni, non concorre alla formazione del reddito d'impresa del soggetto che ha fruito della predetta estinzione".».

4.0.15

SARACCO, MORANDO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Assorbito

«Art. 4-bis.

(Disposizioni integrative dell'articolo 4-quinquies della legge n. 228 del 1997)

1. All'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. L'estinzione del finanziamento ai sensi del precedente comma 4 è da considerare contributo in conto capitale e, pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 16-*quinquies*, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modifiche e integrazioni, non concorre alla formazione del reddito d'impresa del soggetto che ha fruito della predetta estinzione".».

4.0.16

MANFREDI

Inammissibile

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norma interpretativa)

1. Si considera imposta il contributo straordinario di cui all'articolo 41, comma 2, lettera a) della legge 23 dicembre 1999, n. 448 dovuto dalle imprese in ragione del numero di dipendenti iscritti al soppresso Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e delle aziende elettriche private e in servizio alle date del 1° gennaio 2000, 2001 e 2002».

4.0.17

CASTELLANI

Inammissibile

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Deducibilità dei costi relativi alle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile)

1. Il comma 3 dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

"3. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento in tutti i casi in cui adeguati accorgimenti tecnici consentano di individuare l'ammontare delle predette spese relative all'utilizzo del servizio radiomobile nell'esclusivo esercizio dell'arte o della professione".

2. Il comma 10-*bis* dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

"10-*bis*. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento in tutti i casi in cui adeguati accorgimenti tecnici consentano di individuare l'ammontare delle predette spese relative all'utilizzo del servizio radiomobile nell'esclusivo esercizio dell'impresa".».

4.0.18

GAMBINI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 4-*bis*.

1. All'articolo 121-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1 le parole: "50 milioni" sono sostituite con: "60 milioni, limitatamente ad un solo veicolo per le ditte individuali ed a tanti veicoli quanti sono gli agenti iscritti nel proprio albo per società".».

4.0.19

BESOSTRI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 4-*bis*.

1. All'articolo 121-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera *a*), aggiungere alla fine del punto 1), dopo la parola: "impresa", le parole: "nonché agli automezzi utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio, limitatamente ad un solo veicolo per le ditte individuali ed a tanti veicoli quanti sono gli agenti iscritti nel proprio albo per società, ferma restando la detraibilità dei costi nei limiti di cui alla successiva lettera *b*) per gli automezzi eccedenti i limiti indicati;".

2. Conseguentemente, sempre all'articolo 121-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, al comma 1 lettera *b*), sopprimere le parole: "Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresen-

tanza di commercio." e le parole da: "Il predetto limite di 35 milioni" fino a: "rappresentanti di commercio"».

4.0.20

BESOSTRI

Inammissibile

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

«1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il primo comma dell'articolo 30, relativo alla ritenuta sui premi e sulle vincite, è sostituito dal seguente:

"I premi derivanti da operazioni e concorsi a premio, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità, da quelli derivanti da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, sono soggetti ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei premi derivanti da operazioni a premio rivolte ai consumatori finali. A tale ritenuta sono soggetti anche i premi delle operazioni a premio rivolte ai dipendenti della promotrice, se il valore complessivo dei premi attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera il valore di lire 10.000.000. Se tale valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito di lavoro dipendente del soggetto percettore. Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di lire 50.000; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta».

4.0.21

CASTELLANI Pierluigi

Respinto

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Alloggio fornito dalle aziende alberghiere ai dipendenti)

1. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"d) per il servizio di alloggio fornito dalle aziende turistico ricettive al relativo personale dipendente, si assume il valore convenzionale determinato con appositi decreti del Ministero del lavoro e della previ-

denza sociale, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative".».

4.0.22

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di esenzione dall'imposta comunale sugli immobili)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo la lettera *h*) è inserita la seguente:

"*h-bis*) le aree fabbricabili sottoposte a vincolo espropriativo secondo le previsioni del piano regolatore generale o degli strumenti attuativi, anche se per le stesse non sia ancora iniziato il relativo procedimento amministrativo di esproprio, salvo decadenza o rimozione del vincolo stesso".

2. Conseguentemente le minori entrate da parte dei comuni pari a lire 100 miliardi per il 2000, 100 miliardi per il 2001 e 100 miliardi per il 2002 sono compensate dai maggiori trasferimenti da parte dello Stato. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. Con apposito decreto ministeriale si provvede alla ripartizione dei fondi destinati a ciascun comune sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato alla data di entrata in vigore della presente legge».

4.0.23

GRILLO, D'ALÌ

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di esenzione dall'imposta comunale sugli immobili)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo la lettera *h*) è inserita la seguente:

"h-bis) gli immobili per i quali sia prevista una limitazione della disponibilità da parte di atti normativi o provvedimenti amministrativi, salvo decadenza o rimozione del vincolo stesso".

2. Conseguentemente le minori entrate da parte dei comuni pari a lire 100 miliardi per il 2000, 100 miliardi per il 2001 e 100 miliardi per il 2002 sono compensate dai maggiori trasferimenti da parte dello Stato. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. Con apposito decreto ministeriale si provvede alla ripartizione dei fondi destinati a ciascun comune sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato alla data di entrata in vigore della presente legge».

4.0.24

GRILLO, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Accolto *Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

(Defiscalizzazione fondi pubblici di anticipazione)

1. I fondi pubblici di agevolazione, istituiti e regolati da leggi speciali dello Stato e delle regioni, ancorché affidati in gestione a soggetti terzi in forza di disposizioni legislative, provvedimenti amministrativi o convenzioni, devono intendersi riconducibili nell'ambito applicativo dell'articolo 88, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate».

4.0.25

COLLINO

Assorbito *Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. Il comma 4 dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è abrogato».

4.0.26

ALBERTINI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Assorbito

«Art. 4-bis.

1. Il comma 4 dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è abrogato».

4.0.27

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 4-bis.

*(Semplificazione degli adempimenti tributari
delle associazioni sportive dilettantistiche)*

1. All'articolo 25, comma 4 della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: "lire 6.000.000" sono sostituite dalle parole: "lire 15.000.000" e all'articolo 2, comma 1 del decreto 26 novembre 1999, n. 473, le parole: "lire 6.000.000" sono sostituite dalle parole: "lire 15.000.000".

2. All'articolo 25, comma 7 della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: "lire 100.000" sono sostituite dalle parole: "lire 5.000.000" e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3 del decreto 26 novembre 1999, n. 473, le parole: "lire 100.000" sono sostituite dalle parole: "lire 5.000.000".

3. All'articolo 18, comma 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, dopo le parole: "di cui al comma 1" sono inserite le parole: "fatta eccezione per le attività spettacolistiche sportive dilettantistiche».

4.0.28

GUBERT

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 25, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133, alle parole: "lire 6.000.000" sostituire le parole: "lire 15.000.000". Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 1999, n. 473, le parole: "lire 6.000.000" sono sostituite da: "lire 15.000.000".

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo valutato in 5 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo

utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

4.0.29

CASTELLANI Pierluigi

Inammissibile *Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 25, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: "lire 6.000.000" sono sostituite dalle parole: "lire 15.000.000".

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

4.0.30

VENTUCCI, D'ALÌ, COSTA

Inammissibile *Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 1999, n. 473, le parole: "lire 6.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 15.000.000".

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

4.0.31

VENTUCCI, D'ALÌ, COSTA

Assorbito *Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, dopo le parole: "di cui al comma 1", inserire le seguenti: "fatta eccezione per le attività sportive dilettantistiche".

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo valutato in 5 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

4.0.32

CASTELLANI Pierluigi

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Assorbito

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, dopo le parole: "di cui al comma 1", inserire le seguenti: "fatta eccezione per le attività spettacolistiche sportive dilettantistiche"».

4.0.33

VENTUCCI, D'ALÌ, COSTA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Assorbito
improponibile
limitatamente
al comma 2

«Art. 4-bis.

(Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche)

1. All'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133:

a) sostituire il comma 6, con il seguente:

"6. All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdurre il punto *c*-octies): 'le erogazioni liberali, per importo non superiore a lire 500.000, a favore delle associazioni sportive dilettantistiche'";

b) al comma 7, le parole: "non inferiori a lire 100.000" sono sostituite dalle parole: "superiori a lire 500.000";

c) al comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti capoversi: "Le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono esclusivamente attività istituzionale, sono escluse dagli adempimenti di cui al comma 7";

d) aggiungere, in fine, il seguente comma:

"9. Gli obblighi contabili di cui ai commi 7 e 8 entrano in vigore a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge".

2. All'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1999, n. 473, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "qualora si assuma la veste di sostituti d'imposta"».

4.0.34

GAMBINI, PIZZINATO

Assorbito *Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. Il comma 6, dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è sostituito dal seguente:

"6. All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdurre il punto *c-octies*): 'le erogazioni liberali, per importo non superiore a lire 500.000, a favore delle associazioni sportive dilettantistiche'".

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze».

4.0.35

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Assorbito *Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. Il comma 6, dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è sostituito dal seguente:

"6. All'articolo 65, comma 2, introdurre il punto *c-octies*): 'le erogazioni liberali, per importo non superiore a lire 500.000, a favore delle associazioni sportive dilettantistiche'".

4.0.36

PASQUINI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Assorbito

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 25, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: "lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 5.000.000".

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

4.0.37

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Improponibile

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 4, commi 1, 2 e 3, del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1999, n. 473, le parole: "lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 5.000.000".

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

4.0.38

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

**Assorbito e
improponibile
limitatamente
al 2° periodo
del comma 1**

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 25, comma 7 della legge 13 maggio 1999, n. 133, alle parole: «lire 100.000» sostituire le parole: «lire 1.000.000». Conseguentemente, all'articolo 4, commi 1, 2 e 3 del decreto ministeriale 26 novembre 1999, n. 473, le parole: "lire 100.000" sono sostituite da: "lire 1.000.000".

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo valutato in 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,

del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

4.0.39

CASTELLANI Pierluigi

Assorbito *Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 25, comma 7, della legge del 13 maggio 1999, n. 133, sostituire la cifra: «100.000» con la seguente: «500.000».

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze».

4.0.40

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Assorbito *Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 25 comma 7, della legge del 13 maggio 1999, n. 133, le parole: «non inferiori a lire 100.000» vengono sostituite con le parole: «superiori a lire 500.000».

4.0.41

PASQUINI

Assorbito *Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 25 della legge del 13 maggio 1999, n. 133, viene aggiunto il seguente comma 9:

«Gli obblighi contabili di cui ai commi 7 e 8 entreranno in vigore a far data dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento».

4.0.42

PASQUINI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Assorbito

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 25, comma 7, della legge del 13 maggio 1999, n. 133, sono aggiunti in fine i seguenti capoversi:

«Le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono esclusivamente attività istituzionale in riferimento a quanto previsto dal citato comma 7, devono rispettare tale adempimento esclusivamente in relazione ai pagamenti di cui al comma 4 dell'articolo 25 della legge n. 133 del 1999.

Le associazioni sportive dilettantistiche che non rientrano tra quei soggetti che organizzano e promuovono, in quanto gruppi di persone che si costituiscono in società sportiva per partecipare ad attività sportiva, ma non svolgono altre attività proprie, non sono tenuti alla apertura del conto corrente».

4.0.43

PASQUINI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 4-bis.

(Norma interpretativa della disciplina dell'IRAP)

1. All'articolo 11, comma 1, lettera *b*), punto 2) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, le parole: «le indennità e i rimborsi di cui alla lettera *m*) del predetto comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè la parte dei compensi di cui all'articolo 25, comma 4 della legge 13 maggio 1999, n. 133, che eccede i limiti indicati nello stesso comma 4».

4.0.44

GUBERT

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 11, comma 1, lettera *b*) punto 2) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «e le indennità ed i rimborsi di cui alla lettera *m*) del predetto comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «nonchè la parte dei compensi di cui all'articolo 25, comma 4 della legge 13 maggio 1999, n. 133, che eccede i limiti indicati nello stesso comma 4».

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo valutato in 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

4.0.45

CASTELLANI Pierluigi

Inammissibile

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 11, comma 1, lettera *b*) punto 2) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, le parole: «e le indennità e i rimborsi di cui alla lettera *m*) del predetto comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «nonchè la parte dei compensi di cui all'articolo 25, comma 4 della legge 13 maggio 1999, n. 133, che eccede i limiti indicati nello stesso comma 4».

4.0.46

VENTUCCI, D'ALÌ, COSTA

Accolto

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Per l'anno 2000 la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale provinciale e comunale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera *c*), della legge 13 maggio 1999, n. 133, è dovuta dai contribuenti che risiedono nei comuni che hanno deliberato la suddetta variazione e hanno pubblicato l'estratto della relativa deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Per i lavoratori dipendenti ed assimilati che hanno interrotto il rapporto di lavoro prima della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* delle variazioni delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'importo dovuto per gli anni 1999 e 2000 deve essere determinato in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta.

3. L'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche a decorrere dal 1999 non è dovuta se di importo non superiore a lire 20.000.

4. Le sanzioni previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai sostituti d'imposta che non hanno assolto alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera d), della legge 13 maggio 1999, n. 133, prima della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*».

4.0.47

SARTORI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 4-bis.

1. Nel decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, recante modifiche al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è abrogato l'articolo 8 (Fondi comuni che investono in partecipazioni qualificate).

2. Alla fine del comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, è aggiunto il seguente periodo:

«Ai fini del presente comma, non si considerano assunte nell'esercizio di imprese commerciali le partecipazioni a fondi chiusi che investono prevalentemente in titoli o quote di società, non negoziati in mercati regolamentari, da parte dei seguenti soggetti:

banche;

società di assicurazioni;

società finanziarie con attività prevalente l'assunzione di partecipazioni, ex articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993».

4.0.48

DEBENEDETTI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 4-bis.

1. La lettera c), del comma 1, dell'articolo 81, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:

"c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni. Costituisce cessione di partecipazioni la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni;"

2. La lettera *c-bis*) del comma 1 dell'articolo 81, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppressa.

3. Alla lettera *c-ter*) comma 1 dell'articolo 81, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il riferimento alla lettera *c-bis*) è soppresso.

4. Al comma 1-*bis* dell'articolo 81, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il riferimento alla lettera *c-bis*) è soppresso.

5. Il comma 3 dell'articolo 82, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.

6. Nell'articolo 82, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "alle lettere *c-bis*) e *c-ter*)" sono sostituite con le altre: "alle lettere *c*) e *c-ter*)".

7. Al comma 5 dell'articolo 82, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il riferimento alla lettera *c-bis*) è soppresso.

8. La lettera *b*) del comma 6 dell'articolo 82, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppressa.

9. Al comma 7 dell'articolo 82, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il riferimento alla lettera *c-bis*) è soppresso.

10. Nell'articolo 82, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "alle lettere *c-bis*), *c-ter*), *c-quater*) e *c-quinquies*)" sono sostituite con le altre: "alle lettere *c*), *c-ter*), *c-quater*) e *c-quinquies*)".

11. Il comma 1 dell'articolo 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è abrogato.

12. Nell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: "da *c-bis*) a *c-quinquies*)" sono sostituite con le altre: "*c*), *c-ter*), *c-quater*) e *c-quinquies*)".

13. Nell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: "da *c-bis*) a *c-quinquies*)" sono sostituite con le altre: "*c*), *c-ter*), *c-quater*) e *c-quinquies*)".

14. Nell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: "delle lettere *c-bis*) e *c-ter*)" sono sostituite con le altre: "delle lettere *c*) e *c-ter*)".

15. Il comma 8 dell'articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è abrogato.

16. Nell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole "da *c-bis*) a *c-quinquies*)" sono sostituite con le altre: "*c*), *c-ter*), *c-quater*) e *c-quinquies*)".

17. Nell'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "a partecipazioni non qualificate ai sensi della lettera *c-bis*)" sono sostituite con le altre: "a partecipazioni ai sensi della lettera *c*)".

18. Il comma 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è così modificato:

"5. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 82 del predetto testo unico n. 917 del 1986, il costo o valore di acquisto delle partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 461 del 1997 può essere adeguato, ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, sulla base della variazione intervenuta fino al 30 giugno 1998".

19. Il comma 6, primo periodo, dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è così modificato:

"6. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui alle lettere *c*) e *c-bis*) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le partecipazioni possedute alla data del 30 giugno 1998, in luogo del costo o valore di acquisto, può essere assunto".

20. La lettera *a*), del comma 6, dell'articolo 14, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è così modificata:

"*a*) nel caso dei titoli, quote o diritti, negoziati in mercati regolamentati italiani, indicati nella citata lettera *c-bis*) del comma 1 dell'articolo 81 del predetto testo n. 917 del 1986, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 461 del 1997, il valore risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati presso i medesimi mercati regolamentati nel mese precedente alla predetta data;"».

4.0.49

DEBENEDETTI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 4-bis.

1. Nell'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, le parole: "successivi a quello della prima quotazione" sono sostituite con le seguenti: "a partire da quello della prima quotazione" e le parole: "le aliquote di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 1 sono ridotte, rispettivamente, al 7 ed al 20 per cento," sono sostituite con: "l'aliquota di cui al comma 3 dell'articolo 1 è ridotta al 20 per cento".

2. Nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, è inserito il seguente articolo 6-bis:

"Per le società ammesse alle quotazioni di borsa in Italia, o degli altri mercati regolamentati italiani, con emissione di nuove azioni, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta di diciassette punti percentuali. La riduzione si applica per i primi tre periodi di imposta a partire da quello di prima quotazione"».

4.0.50

DEBENEDETTI

Inammissibile

Sostituire l'articolo 4-bis, introdotto dall'emendamento 4.0.100, con il seguente:

«Art. 4-bis.

1. I possessori di redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini delle imposte sui redditi possono determinare l'ammontare imponibile avvalendosi delle regole previste per i redditi di lavoro dipendente ed usufruendo, in luogo della deduzione forfettaria prevista nell'articolo 50, comma 8, del predetto decreto, delle detrazioni d'imposta previste per i lavoratori dipendenti.

2. Nel caso in cui venga esercitata la scelta di cui al comma precedente, i lavoratori possono chiedere che le ritenute d'acconto sui corrispettivi percepiti siano calcolate con i medesimi criteri previsti per i lavoratori dipendenti dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

3. La presente disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo valutato in 100 miliardi di lire annui a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni relative agli anni 2001 e 2002 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

4.0.100/1

PEDRIZZI, COLLINO

**Ritirato e
inammissibile da
«conseguentemente»
fino alla fine**

All'emendamento 4.0.100, alla fine della lettera b), aggiungere le seguenti parole. «e sempre che gli uffici o le prestazioni di cui alla presente disposizione siano svolti in rapporto con un unico soggetto; conseguentemente, in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, si applica la disposizione del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2448, convertito in legge 27 dicembre 1928, n. 3125 ai comuni di Spo-

leto, Salsomaggiore, Capri, Taormina, San Benedetto del Tronto, Montecatini Terme e Bagni di Lucca».

La presente disposizione ha validità sino al 31 dicembre 2001 e comunque non oltre l'entrata in vigore della legge quadro sulla apertura di nuove case da gioco.

4.0.100/2

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

All'emendamento 4.0.100, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: **Inammissibile**

«4-bis. I possessori di redditi derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui alla lettera *c-bis*) del comma 1 dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare per la loro classificazione tra i redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo di cui al comma 2 dell'articolo 49 del medesimo decreto. In tal caso il reddito imponibile è costituito dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, con esclusione delle somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio comunale, ridotto del 5 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle altre spese, la riduzione non si applica alla parte dei compensi che supera l'ammontare di cento milioni di lire e alle indennità percepite per la cessazione del rapporto».

4.0.100/3

PEDRIZZI, COLLINO

All'emendamento 4.0.100, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: **Inammissibile**

«4-bis. I titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui alla lettera *c-bis*) dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, hanno facoltà di chiedere, nel caso in cui alla cessazione dell'attività lavorativa non raggiungano i requisiti minimi per l'accesso al pensionamento, previsti ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 335, la restituzione dei contributi versati in proprio e dal datore di lavoro alla gestione separata, presso l'INPS, istituita ai sensi del comma 26 dell'articolo 2 della succitata legge, maggiorati degli interessi legali. Il lavoratore che percepisce la restituzione dei contributi perde il diritto alla pensione sociale per anzianità. A totale copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

4.0.100/4

ROSSI

Accolto *Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 20, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e 1) del comma 1 dell'articolo 47";

b) all'articolo 47, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, semprechè gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1, esercitate dal contribuente;"

c) all'articolo 13, comma 2-ter, le parole: ", il reddito di lavoro autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa" sono soppresse;

d) all'articolo 49, comma 2, la lettera a) è soppressa;

e) all'articolo 50, comma 8, il primo periodo è soppresso.

2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24, al comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: "Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento.";

b) all'articolo 24, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

"1-ter. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c-bis) corrisposti a soggetti non residenti deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento.";

c) all'articolo 25, primo comma, al terzo periodo, le parole: "di cui alle lettere a) e c) del terzo comma dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597." sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla lettera c) dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917." e al quarto periodo, le parole: "di cui alle lettere f) e g) dell'articolo 12 del decreto stesso." sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 16 dello stesso testo unico."

3. Tutti i riferimenti all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, contenuti in disposizioni legislative emanate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge devono intendersi come effettuati all'articolo 47 comma 1, lettera c-bis), del medesimo testo unico.

4. La presente disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.».

4.0.100

IL GOVERNO

All'emendamento 4.0.110, nella rubrica, sopprimere la parola: «specificica»; conseguentemente, al comma 1, sopprimere la parola: «specificica».

Inammissibile

All'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, valutato in 100 miliardi di lire annui a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni relative agli anni 2001 e 2002 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

4.0.110/1

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, PEDRIZZI

All'emendamento 4.0.110, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

Inammissibile

«1. Nell'articolo 13-bis, comma 1, lettera c) , secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b)" sono aggiunte le seguenti: "dalle spese di assistenza specifica e per cure fisioterapiche o termali".

1-bis. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma, valutato in 100 miliardi di lire annui a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni relative agli anni 2001 e 2002 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-

2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

La rubrica dell'articolo deve essere conseguentemente così integrata: *(Spese di assistenza specifica, per cure fisioterapiche o termali)*.

4.0.110/2

PEDRIZZI, COLLINO

Inammissibile *All'emendamento 4.0.110, al comma 1, dopo le parole: «assistenza specifica», aggiungere le altre: «ivi comprese quelle per fisioterapisti e logopedisti».*

4.0.110/3

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Inammissibile *All'emendamento 4.0.110, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. Nell'articolo 13-bis., comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera c), è introdotta la seguente:

"c-bis. Le spese veterinarie sostenute per le cure prestate in favore di animali d'affezione e di compagnia"».

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente norma, stimato in 5 miliardi di lire, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di conto capitale «Fondo speciale» dello Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

4.0.110/4

ALBERTINI

Accolto *Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

(Spese mediche di assistenza specifica)

1. Nell'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "dalle spese mediche" sono aggiunte le seguenti: "e di assistenza specifica".

2. La presente disposizione si applica a partire dalle spese di assistenza specifica sostenute nel periodo d'imposta 2000.».

4.0.110

IL GOVERNO

All'emendamento 4.0.120, al comma 1, sostituire le parole da: «il comma 2 è sostituito dal seguente» fino alla fine del comma, con le seguenti:

Inammissibile

«sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

'b-bis) le spese sostenute per ricorso a collaboratori familiari, o comunque per prestazioni di cura domiciliare in favore di soggetti bisognosi di assistenza o di sorveglianza, nella misura del 19 per cento'.

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

'2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile. Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico. Per gli oneri di cui alla lettera e-bis) del comma 1, sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito'».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «di cui al terzo periodo del comma 2» con le seguenti: «di cui alla lettera b-bis).».

All'onere conseguente alla applicazione delle disposizioni del presente articolo valutato in lire 100 miliardi annui a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della Programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4.0.120/1

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

All'emendamento 4.0.120, al comma 1, sopprimere le parole: «, fino all'importo di lire 3.000.000,».

Inammissibile

All'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione valutato in 250 miliardi di lire annui a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni relative agli anni 2001

e 2002 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

4.0.120/2

PEDRIZZI, COLLINO

Inammissibile

All'emendamento 4.0.120 al comma 1, sostituire le parole: «, fino all'importo di lire 3.000.000,» con le altre: «fino all'importo di lire 5 milioni».

All'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione valutato in 130 miliardi di lire annui a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni relative agli anni 2001 e 2002 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

4.0.120/3

PEDRIZZI, COLLINO

Accolto

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Nell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le spese di cui alla lettera *b*) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile. Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera *e*) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico. Sono altresì deducibili, fino all'importo di lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare. Per gli oneri di cui alla lettera *e-bis*) del comma 1, sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito."

2. La disposizione di cui al terzo periodo del comma 2, dell'articolo 10, del citato testo unico del imposte sui redditi, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica a partire dai contributi versati nel periodo d'imposta 2000.».

4.0.120

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Ritirato

«Art. 4-bis.

1. L'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (*Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche*) - 1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-bis, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "*i-ter*) le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a due milioni di lire, in favore delle società sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.";

b) all'articolo 65, comma 2, dopo la lettera *c-septies*), è aggiunta la seguente: "*c-octies*) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2 milioni di lire o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle società sportive dilettantistiche";

c) all'articolo 81, comma 1, la lettera *m*) è sostituita dalla seguente: "*m*) le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati, in relazione all'attività sportiva dilettantistica, dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto";

d) all'articolo 83, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera *m*) del comma 1 dell'articolo 81 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 10.000.000. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.";

e) all'articolo 91-bis, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè dell'onere di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-ter)».

2. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'articolo 11 dello stesso testo unico, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Se il contribuente percepisce i suddetti redditi per un importo dell'imponibile complessivamente non superiore nel periodo d'imposta a lire 40 milioni, la ritenuta è a titolo d'imposta.

3. Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero complessivo non superiore a due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali:

a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 18 maggio 1999, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, è elevato a lire 360 milioni.

5. Alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 1, il comma 3, è soppresso;

b) nell'articolo 2:

1) al comma 3, le parole: «quinto comma» sono sostituite dalle seguenti: «sesto comma»;

2) al comma 5, le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «3 per cento».

6. In funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva, i pagamenti a favore delle società, enti o associazioni spor-

tive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 700.000, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».

2. La legge 25 marzo 1986, n. 80, è soppressa.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano dal 1° gennaio 2000. Restano salvi tutti gli atti adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge e non si fa luogo a recuperi, a rimborsi d'imposta o applicazione di sanzioni nei confronti dei soggetti che anteriormente a tale data hanno assunto comportamenti, ovvero hanno corrisposto o percepito le indennità, i rimborsi o i compensi, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e a quelle del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1999, n. 473».

4.0.200

IL RELATORE

All'emendamento 4.0.200 (nuovo testo), apportare le seguenti modificazioni: **Accolto**

«a) al comma 1, lettera a), sub i-ter) sopprimere le seguenti parole: "idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli che possono essere";

b) al comma 2, lettera a), sub 5., sopprimere le seguenti parole: "In funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva,";

c) al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: "2000", con l'altra: "2001"».

4.0.200 (Nuovo testo)/1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Accolto

«Art. 4-bis.

(Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche)

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-bis, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "*i-ter*) le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a due milioni di lire, in favore delle società sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";

b) all'articolo 65, comma 2, dopo la lettera *c-septies*), è aggiunta la seguente: "*c-octies*) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2 milioni di lire o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle società sportive dilettantistiche";

c) all'articolo 81, comma 1, la lettera *m*) è sostituita dalla seguente: "*m*) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto";

d) all'articolo 83, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui alla lettera *m*) del comma 1 dell'articolo 81 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 10.000.000. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.";

e) all'articolo 91-bis, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonchè dell'onere di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera *i-ter*)".

2. All'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera *m*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'articolo 11 dello stesso testo unico, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Se il contribuente percepisce i suddetti redditi per un importo dell'imponibile complessivamente non superiore nel periodo d'imposta a lire 40 milioni, la ritenuta è a titolo d'imposta.

2. Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell'opzione di

cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero complessivo non superiore a due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali:

a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 18 maggio 1999, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, è elevato a lire 360 milioni.

4. Alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 1, il comma 3, è soppresso:

b) nell'articolo 2:

1) al comma 3, le parole: "quinto comma" sono sostituite dalle seguenti: "sesto comma";

2) al comma 5, le parole: "6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "3 per cento" .

5. In funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva, i pagamenti a favore delle società, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 700.000, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 3 agosto 1988, n. 400. L'inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471."

b) I commi 5 e 6 sono abrogati.

3. La legge 25 marzo 1986, n. 80, è soppressa.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3, si applicano dal 1° gennaio 2000. Restano salvi tutti gli atti adottati prima dell'entrata in vigore della

presente legge e non si fa luogo a recuperi, a rimborsi d'imposta o applicazione di sanzioni nei confronti dei soggetti che anteriormente a tale data hanno assunto comportamenti, ovvero hanno corrisposto o percepito le indennità, i rimborsi o i compensi, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e a quelle del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1999, n. 473.

4.0.200 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Art. 5.

Accolto *Sopprimere l'articolo.*

5.1

IL RELATORE

Accolto *Sopprimere l'articolo.*

5.2

PEDRIZZI

Inammissibile *Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. - (*Detraibilità dell'IVA su veicoli*). - 1. La lettera *e*) dell'articolo 19-*bis*1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2000, è sostituita dalla seguente:

e) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture ed autoveicoli già indicati nell'articolo 54, lettere *a*) e *c*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non compresi nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, è ammessa in detrazione nella misura ridotta del 50 per cento, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio ai quali è consentita la detrazione totale".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto dal 1° gennaio 2001. La riduzione del gettito dell'imposta è compensata, con carattere di priorità, dal maggior gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133».

5.3

PEDRIZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Inammissibile

«Art. 5. - (*Detraibilità dell'IVA relativa agli acquisti di taluni veicoli*). - 1. Nell'articolo 19-bis1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture ed autoveicoli indicati nell'articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non compresi nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia e manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, è ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio ai quali è consentita la detrazione integrale;"

2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutate in lire 1.856 miliardi per l'anno 2000, si provvede...».

5.4

PEDRIZZI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 5-bis.

1. Nell'articolo 121-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, lettera b), il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"Tale percentuale è elevata al 90 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio ovvero attività di agenti di affari in mediazione"».

5.0.1

GAMBINI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Inammissibile

«Art. 5-bis.

1. Il numero 108 della tabella A parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive integrazioni e modificazioni è così sostituito:

"108-bis). Energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese agricole e per gli utilizzatori di energia elettrica ai fini

irrigui agricoli, estrattive e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti destinati ad essere immersi direttamente nelle reti di distribuzione per essere successivamente erogati".

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2000 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'importo previsto alla tabella A voce Ministero delle finanze della legge n. 488 del 1999 e relative proiezioni per gli anni successivi».

5.0.2

GUBERT

Inammissibile

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 6, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, alla lettera *a*), sostituire: "1,9" con: "1".

Conseguentemente, sostituire: "2,3, 2,5, 3,10, 3,75" come segue: "2, 2,3, 2,5, 2,7".

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze».

5.0.3

GERMANÀ, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Ritirato

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Le prestazioni di servizi rese nell'ambito delle attività di carattere ausiliario di cui all'articolo 59, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a favore di intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 dello stesso decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da società facenti parte del gruppo medesimo, sono esenti dall'IVA in misura pari alla quota del volume d'affari degli intermediari finanziari costituita da operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Nella stessa misura sono esenti dall'IVA le prestazioni di servizi, rese nell'ambito delle attività di carattere ausiliario di cui all'articolo 59, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, effettuate

dai consorzi, ivi comprese le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra intermediari finanziari iscritti nei predetti elenchi, nei confronti dei consorziati o dei soci.

2. Ai fini dell'applicazione del regime di cui al comma precedente, le prestazioni di servizi rese a favore di intermediari finanziari del gruppo sono fatturate in sospensione di imposta. In occasione della dichiarazione annuale gli intermediari finanziari determinano e versano, in proporzione alla quota del volume d'affari relativo all'esercizio appena trascorso costituita da operazioni non esenti, l'IVA dovuta sulle prestazioni di servizi di cui al comma precedente».

5.0.4

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Ritirato

«Art. 5-bis.

1. Le prestazioni di servizi rese nell'ambito delle attività di carattere ausiliario di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a favore di intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 dello stesso decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da società facenti parte del gruppo medesimo, sono esenti dall'IVA in misura pari alla quota del volume d'affari degli intermediari finanziari costituita da operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Nella stessa misura sono esenti dall'IVA le prestazioni di servizi, rese nell'ambito delle attività di carattere ausiliario di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, effettuate dai consorzi, ivi comprese le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra intermediari finanziari iscritti nei predetti elenchi, nei confronti dei consorziati o dei soci.

2. Ai fini dell'applicazione del regime di cui al comma precedente, le prestazioni di servizi rese a favore di intermediari finanziari del gruppo facenti parte del medesimo gruppo sono fatturate applicando l'IVA alla percentuale del valore delle prestazioni di servizi corrispondente alla quota del volume d'affari degli intermediari finanziari dell'anno precedente costituita da operazioni non esenti, con conguaglio nella dichiarazione annuale relativa all'esercizio».

5.0.5

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Inammissibile *Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

(Proroga regime speciale applicazione IVA in agricoltura)

1. In attesa della prevista riforma del sistema fiscale in agricoltura, il regime speciale di applicazione dell'IVA in agricoltura viene prorogato fino al 31 dicembre 2000.

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

5.0.6

MINARDO

Inammissibile *Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

(Detraibilità IVA su apparecchiature terminali per il servizio radiomobile)

1. Il comma 1, lettera g), dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 è sostituito dal seguente:

"L'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16, nonché alle spese di gestione di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, è ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento in tutti i casi in cui adeguati accorgimenti tecnici consentano di individuare l'ammontare delle predette spese relative all'utilizzo del servizio radiomobile nell'esclusivo esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione"».

5.0.7

GAMBINI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 5-bis.

1. Al comma 3 dell'articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) prodotta da gruppi elettrogeni comunque azionati nei rifugi posti ad una altitudine superiore a 1.500 metri di altezza".

2. All'onere conseguente alla applicazione delle disposizioni del presente articolo valutato in lire 1 miliardo annuo a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

5.0.8

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 5-bis.

1. Al comma 3, dell'articolo 53 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: "all'articolo 52, comma 3," sono inserite le seguenti: "ed esenti dall'imposta di cui all'articolo 52, comma 2, lettera l), gli esercenti officine di produzione di energia».

2. All'onere conseguente alla applicazione delle disposizioni del presente articolo valutato in lire 1 miliardo annuo a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

5.0.9

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Inammissibile *Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

1. La regione Valle d'Aosta, le province autonome di Trento e Bolzano, le associazioni e le organizzazioni da queste demandate all'espletamento del servizio anticendi ed aventi sedi nei rispettivi territori sono esonerati dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto per tutte le attività anticendi e protezione civile.

2. Per gli stessi soggetti sono autorizzati tutti i collegamenti esercitati alla data 31 dicembre 1999, che non risultino incompatibili con impianti di telecomunicazioni esistenti appartenenti ad organi dello Stato o ad altri soggetti già autorizzati.

3. All'onere conseguente alla applicazione delle disposizioni del presente articolo valutato in lire 1 miliardo annuo a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

5.0.10

THALER AUSSEHOFER, PINGGERA

Inammissibile *Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

1. Al comma 2, dell'articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sopprimere la lettera l); conseguentemente, al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente lettera: "e-bis) prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati, quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a 30 kW".

2. All'onere conseguente alla applicazione delle disposizioni del presente articolo valutato in lire 1 miliardo annuo a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

5.0.11

THALER AUSSEHOFER, PINGGERA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 5-bis.

(Detrazione IVA degli enti non commerciali)

1. Al comma 3 dell'articolo 19-ter del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "università ed enti di ricerca" sono inserite le seguenti: "unità sanitarie locali e aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale"».

5.0.12

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 5-bis.

1. Alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 dopo la parola: "delegazioni" sono inserite le seguenti: "e uffici".

2. All'onere conseguente alla applicazione delle disposizioni del presente articolo valutato in lire 50 miliardi annui a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

5.0.13

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 5-bis.

1. Per delegazioni comunali di cui alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, si intendono tutti gli uffici comunali ovunque ubicati».

5.0.14

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Inammissibile *Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

1. Agli effetti dell'applicazione del comma 11, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n.449, si intendono compresi tra gli immobili di edilizia residenziale pubblica gli immobili di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 35.

2. All'onere conseguente alla applicazione delle disposizioni del presente articolo valutato in lire 50 miliardi annui a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

5.0.15

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Inammissibile *Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

1. Agli effetti dell'applicazione del comma 11 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si intendono compresi tra gli immobili di edilizia residenziale pubblica gli immobili di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 35.

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

5.0.16

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 5-bis.

1. Agli effetti dell'applicazione del comma 11, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si intendono compresi tra gli immobili di edilizia residenziale pubblica gli immobili di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 35».

5.0.17

ALBERTINI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 5-bis.

1. Agli effetti dell'applicazione del comma 11, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si intendono compresi tra gli immobili di edilizia residenziale pubblica gli immobili di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 35».

5.0.18

SARTORI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 5-bis.

1. Al numero 31) della tabella A, parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "titolari di patenti speciali" inserire le seguenti: "o di proprietà di uno dei genitori di figlio minore con ridotte o impedito capacità motorie,"; conseguentemente, sostituire le parole: "titolari di patente F" con la seguente: "con".

2. All'onere conseguente alla applicazione delle disposizioni del presente articolo valutato in lire 20 miliardi annui a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

5.0.19

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Inammissibile *Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

(Norma interpretativa)

1. Le prestazioni dipendenti da contratti di manutenzione di beni con eventuale sostituzione e ritiro di componenti o parti di ricambio dei beni stessi, agli effetti della imposta sul valore aggiunto devono intendersi quale operazione unitaria, rilevante come prestazione di servizio, la cui base imponibile è assunta al netto del valore dei beni ritirati».

5.0.20

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Accolto *All'emendamento 5.0.100, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001».

5.0.100/1

IL RELATORE

Accolto *Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

1. Nella legge 23 dicembre 1998, n. 448, all'articolo 8, comma 10, lettera *f*), dopo le parole: «zone climatiche E ed F», sono inserite le seguenti: «ovvero agli impianti ed alle reti di teleriscaldamento alimentate da energia geotermica.».

2. Nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera *l*) è soppressa;

b) al comma 3, dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente: «*e-bis*) prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a 30 Kw.».

5.0.100

IL RELATORE

Art. 6.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Accolto

«Art. 6-bis.

(Modifiche alla legge 17 gennaio 2000, n. 7)

1. All'articolo 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera b), dopo le parole: "trasformano oro in oro da investimento", sono aggiunte le parole: "ovvero commerciano oro da investimento,";

b) al comma 11, è soppressa la parola: "anche".».

6.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 6-bis.

1. Alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, sopprimere il comma 9 dell'articolo 3».

6.0.2

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Accolto

«Art. 6-bis.

(IVA mense scolastiche)

1. Rientrano tra le prestazioni di servizi di cui al n. 37) della tabella A, parte II, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli enti locali nelle scuole di ogni ordine e grado. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del citato decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni».

6.0.3

IL RELATORE

Accolto *Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

«Art. 6-bis.

1. Rientrano nelle prestazioni di servizi di cui al n. 37) della tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli enti locali nelle scuole di ogni ordine e grado. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

6.0.4

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Accolto *Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

«Art. 6-bis.

1. Rientrano nelle prestazioni di servizi di cui al n. 37) della tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli enti locali nelle scuole di ogni ordine e grado. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

6.0.5

SARTORI

Accolto *Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

«Art. 6-bis.

1. Rientrano nelle prestazioni di servizi di cui al n. 37) della tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli enti locali nelle scuole di ogni ordine e grado. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

6.0.6

ALBERTINI

Dopo l'**articolo 6**, inserire il seguente:

Accolto

«Art. 6-bis.

(IVA sui premi relativi alle corse di cavalli)

1. I soggetti, proprietari o gestori di almeno cinque cavalli da corsa, impiegati regolarmente durante l'anno in corse di trotto, galoppo, e Steeple-Chase organizzate dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), possono iscriversi, entro il mese di dicembre, in apposito elenco tenuto presso la stessa UNIRE che controlla l'esistenza e il permanere dei requisiti per l'iscrizione; in tal caso l'imposta sul valore aggiunto nell'anno seguente si applica con l'aliquota del 10 per cento anche sui premi corrisposti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315.

2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, pari a lire 17 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

6.0.7

IL RELATORE

Dopo l'**articolo 6**, inserire il seguente:

Accolto

«Art. 6-bis.

(Regime speciale per gli esercenti di vendite all'asta)

1. L'articolo 74, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente le cessioni di beni effettuate da parte di esercenti agenzie di vendita all'asta, è soppresso.

2. Nel decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, dopo l'articolo 40, è inserito il seguente:

"Art. 40-bis. - *(Regime speciale per gli esercenti agenzie di vendita all'asta)*. - 1. Per le cessioni di beni mobili usati, nonché di oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione, indicati nella tabella allegata al presente decreto, effettuate da esercenti agenzie di vendita all'asta che agiscono in nome proprio e per conto di privati, in base ad un contratto di commissione per la vendita all'asta di tali beni, l'imposta relativa alla rivendita è commisurata all'ammontare della differenza tra il prezzo dovuto dal ces-

sionario del bene, comprensivo della commissione e delle altre spese accessorie addebitate dall'organizzatore della vendita all'asta all'acquirente del bene, e l'importo che l'organizzatore corrisponde al committente, costituito dal prezzo di aggiudicazione in asta del bene al netto della commissione che l'organizzatore della vendita riceve dal committente in virtù del contratto di mandato. Si considerano effettuate per conto di privati anche le vendite realizzate sulla base di contratti di commissione stipulati con:

a) soggetti passivi d'imposta che non hanno potuto detrarre, ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, neppure parzialmente, l'imposta afferente all'acquisto o all'importazione del bene;

b) soggetti passivi d'imposta che beneficiano, nello Stato membro di appartenenza, del regime di franchigia previsto per le piccole imprese;

c) soggetti passivi d'imposta che abbiano assoggettato l'operazione al particolare regime d'imposta previsto dal precedente articolo 36.

3. Per gli esercenti agenzie di vendite all'asta non è ammessa in detrazione l'imposta afferente alle spese accessorie alla vendita.

4. Le agenzie di vendita all'asta applicano il regime previsto al comma 1 relativamente ai beni acquistati, sulla base di contratti di commissione, nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione europea.

5. Le cessioni di beni agli esercenti agenzie di vendita all'asta si considerano effettuate all'atto della vendita dei beni medesimi da parte del commissionario.».

6.0.8

IL RELATORE

Accolto *Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 7, quarto comma, lettera f), dopo le parole: "queste ultime prestazioni, se rese da soggetti domiciliati o residenti in Italia", le parole: "a soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità economica europea", sono soppresse.».

6.0.9

IL RELATORE

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Accolto

«Art. 6-bis.

1. Tra gli Enti indicati al secondo periodo del terzo comma dell'articolo 19-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi ricomprese le Amministrazioni dello Stato.».

6.0.10

IL RELATORE

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 6-bis.

(Adeguamento e armonizzazione della normativa tariffaria e fiscale per le imprese turistiche)

1. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente numero: "120-bis) le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata".

2. Al numero 120) della tabella A, parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "alberghiere" aggiungere le seguenti: "e simili, comprese case per vacanze e residenze turistico-alberghiere".

3. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 le parole da: "prestazioni alberghiere" a "sostitutivi di mense aziendali, a" sono soppresse.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.11

GAMBINI

Inammissibile

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Aliquota IVA degli stabilimenti balneari)

1. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente numero:

"n. 121-bis. Le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede con l'aumento all'8 per cento dell'aliquota di cui al punto 3 della nota alla tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti, contenuta nell'allegato A al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60».

6.0.12

GIARETTA

Respinto e inammissibile limitatamente al comma 1

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Aliquota IVA settore alberghiero)

1. Al numero 120) della tabella A, parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 le parole: "prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle aziende alberghiere e nei parchi di campeggio" sono così sostituite: "prestazioni alberghiere rese ai clienti alloggiati, prestazioni rese ai clienti nei parchi di campeggio".

2. Tra le prestazioni alberghiere rese dalle strutture ricettive del turismo di cui al numero 120) della tabella A, parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma precedente, si devono intendere anche quelle rese dalle case appartamenti per vacanze, dalle residenze turistico-alberghiere e dai residences».

6.0.13

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Accolto

«Art. 6-bis.

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 120), le parole: "nelle aziende alberghiere e nei parchi di campeggio", sono sostituite dalle seguenti: "nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217"».

6.0.14

IL RELATORE

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Ritirato

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di IVA sui prodotti omeopatici)

1. Nella tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte III, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, il numero 114) è sostituito dal seguente:

"114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale;".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 28 miliardi per ciascun anno del triennio 2000-2002, si provvede:

a) quanto a lire 5 miliardi per il 2000 e 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze;

b) quanto a lire 23 miliardi per il 2000 e 18 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero».

6.0.15

PIERONI

Accolto *Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di IVA sui prodotti omeopatici)

1. Nella tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte III, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, il numero 114) è sostituito dal seguente:

"114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale;".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 28 miliardi per ciascun anno del biennio 2001-2002, si provvede:

a) quanto a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze;

b) quanto a lire 18 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero».

6.0.15 (Nuovo testo)

PIERONI, BONAVITA

Art. 7.

Respinto *Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. I prodotti editoriali, i prodotti per attività ludiche e ricreative e le dotazioni informatiche non più commercializzati, che vengono ceduti gratuitamente, agli istituti di prevenzione e pena, nonché alle istituzioni scolastiche o agli enti religiosi o alle associazioni e agli enti che operano nel campo sociale, del volontariato e dell'assistenza, sono considerati distrutti agli effetti dell'IVA e non si considerano destinati a finalità estranee

all'esercizio dell'impresa, ai sensi degli articoli 53, comma 2, e 54, comma 1, lettera *d*) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo valutato in lire 15 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

7.1 MINARDO, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, dopo le parole: «informatiche» aggiungere le seguenti: **Inammissibile**
«, computerizzate, telematiche nonchè di telefonia fissa e mobile».

7.2 SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, dopo le parole: «gratuitamente» aggiungere le seguenti: **Inammissibile**
«agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, alle associazioni e fondazioni aventi finalità di assistenza e beneficenza, alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e alle *pro-loco*».

7.3 SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, dopo le parole: «istituzioni scolastiche» aggiungere le seguenti: **Inammissibile**
«nonchè agli enti religiosi, alle associazioni e agli enti che operano nel campo sociale del volontariato e dell'assistenza».

7.4 D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, dopo le parole: «istituzioni scolastiche» aggiungere le seguenti: **Inammissibile**
«e bibliotecarie».

7.5 GUBERT

Al comma 1, dopo le parole: «istituzioni scolastiche» aggiungere le seguenti: **Inammissibile**
«e a quelle assistenziali».

7.6 GUBERT

Inammissibile *Al comma 1, dopo le parole: «istituzioni scolastiche» aggiungere le seguenti: «ovvero limitatamente alle pubblicazioni, agli autori delle medesime».*

7.7

GUBERT

Inammissibile *Al comma 1, dopo le parole: «istituzioni scolastiche» aggiungere le seguenti: «e universitarie».*

7.8

GUBERT

Inammissibile *Al comma 1, dopo le parole: «istituzioni scolastiche» aggiungere le seguenti: «o enti di ricerca».*

7.9

GUBERT

Respinto *Sopprimere il comma 2.*

All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

7.10

MINARDO, D'ALÌ

Ritirato *Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis.

(Misure di razionalizzazione dell'imposta di successione e donazione)

1. L'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, non si applica nelle ipotesi di trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a favore del coniuge o di un familiare entro il terzo grado di parentela in linea retta.

2. Per gli atti di cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

3. All'onere conseguente alla applicazione delle disposizioni del presente articolo valutato in lire 80 miliardi annui a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per

l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

7.0.1

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 7-bis.

(Misure di razionalizzazione dell'imposta di successione e donazione)

1. L'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, non si applica nelle ipotesi di trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a favore del coniuge o di un familiare entro il terzo grado di parentela in linea retta.

2. Per gli atti di cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

3. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo valutato in lire 80 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

7.0.2

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Ritirato

«Art. 7-bis.

(Misure di razionalizzazione dell'imposta di successione e donazione)

1. L'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, non si applica nelle ipotesi di trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a favore del coniuge o di un familiare entro il terzo grado di parentela in linea retta.

2. Per gli atti di cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo valutato in lire 60 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, al-

l'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

7.0.3

CASTELLANI Pierluigi

Inammissibile *Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis.

(Misure di razionalizzazione dell'imposta di successione e donazione)

1. L'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, non si applica nelle ipotesi di trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a favore del coniuge o di un familiare entro il terzo grado di parentela in linea retta.

2. Per gli atti di cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa».

7.0.4

TAROLLI

Inammissibile *Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis.

(Misure di razionalizzazione dell'imposta di successione e donazione)

1. L'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, non si applica nelle ipotesi di trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a favore del coniuge o di un familiare entro il terzo grado di parentela in linea retta.

2. Per gli atti di cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa».

7.0.5

ROSSI

Inammissibile *Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis.

(Misure di razionalizzazione dell'imposta di successione e donazione)

1. L'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, non si applica nelle ipotesi di trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a favore del coniuge o di un familiare entro il terzo grado di parentela in linea retta.

2. Per gli atti di cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa».

7.0.6 PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 7-bis.

(Aliquota IVA ridotta per interventi di restauro)

1. I lavori di restauro, preventivamente assentiti dalle competenti Sovrintendenze regionali per i beni ambientali e architettonici e che riguardino opere di vetro, legno, tessuto, arazzi, metalli vari oltre che di pietra od altro materiale di costruzione, inserite in contenitori storici, artistici, religiosi e culturali sono assoggettati all'aliquota IVA del 10 per cento».

2. Conseguentemente il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota dell'imposta sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere derivante dal presente emendamento».

7.0.7

ROSSI, D'ALÌ

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 1, lettera c) della legge 3 agosto 1998, n. 288, le parole: "in quanto di durata inferiore al 50 per cento dell'orario complessivo", sono sostituite dalle seguenti: "in quanto di durata inferiore al 30 per cento dell'orario complessivo"».

7.0.8

ALBERTINI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 1, lettera c) della legge 3 agosto 1998, n. 288, le parole: "dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio", sono sostituite dalle seguenti: "della durata complessiva dell'intrattenimento"».

7.0.9

ALBERTINI

Inammissibile

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Razionalizzazione del sistema di tassazione dell'IVA nel settore agricolo)

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicata alle certificazioni dei prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), attestazione di specificità (AS) di cui ai regolamenti (CEE) n. 2081/92 e 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, nonché alla certificazione e agli attestati di controllo dei prodotti biologici di cui al regolamento (CEE) n. 2092/92 del Consiglio del 23 giugno 1991, è stabilita nella misura del 4 per cento.

2. A decorrere dal 1° luglio 2000, ai produttori biologici individuati ai sensi del regolamento CEE n. 2092 del 1991, con volume di affari fino a 15 milioni di lire annue, è corrisposto un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini della certificazione e del controllo della produzione biologica. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al presente comma.

3. Nella tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella parte II relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento, il numero 19) è sostituito dal seguente: "19) fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748 ad esclusione dei concimi minerali azotati semplici e composti; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura";

b) nella parte III, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, il numero 110) è soppresso, conseguentemente, alla tabella B dello stesso provvedimento, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: "h-bis) prodotti fitosanitari nonché concimi minerali azotati semplici e composti di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 19 ottobre 1984, n. 748;"».

7.0.10

PIERONI

Art. 8.

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al primo periodo dell'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sostituire le parole: "e a 2.500 centimetri cubici se con motore diesel" con: "e a 2.800 centimetri cubici se con motore die-

sel."; conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: "ed automobilistica".

4-ter. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma valutato in lire 6 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.».

8.1

CASTELLANI Pierluigi

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

Accolto

«4-bis. Al primo periodo dell'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sostituire le parole: "e a 2.500 centimetri cubici se con motore diesel" con: "e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel."; conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: "ed automobilistica".

4-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.

4-quater. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 4-bis e 4-ter valutato in lire 6 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.».

8.1 (Nuovo testo)

CASTELLANI Pierluigi

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

Ritirato

«2-bis. All'articolo 6 della legge 8 maggio 1998, n. 146, alla fine del comma 2, aggiungere le seguenti parole: "ad eccezione dei titoli di partecipazione al capitale di banche di credito cooperativo e banche popolari, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro".

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione recata dal comma 2-bis, valutato in lire 3 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

8.2

PASQUINI, COSTA

Accolto *Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Alla nota 3-ter, del comma 2-bis, dell'articolo 13, della tariffa, parte I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, come da ultimo modificata dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 8 maggio 1998, n. 146, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro.".

4-ter. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione recata dal comma 4-bis, valutato in lire 3 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

8.2 (Nuovo testo)

PASQUINI, VENTUCCI, D'ALÌ

Inammissibile *Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Alla nota 3-ter, del comma 2-bis, dell'articolo 13, della tariffa, parte I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, come da ultimo modificata dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 8 maggio 1998, n. 146, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro".».

8.3

IL RELATORE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

Accolto

«4-bis. La tassa annuale sulle concessioni governative per il passaporto prevista dall'articolo 1 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative introdotta con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, deve intendersi dovuta esclusivamente per l'espatrio verso i paesi diversi da quelli aderenti all'Unione europea».

8.4

IL RELATORE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

Inammissibile

«4-bis. È soppressa la tassa sulle concessioni governative di rilascio e annuale del passaporto prevista dall'articolo 1 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative, introdotta con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995».

8.5

PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

Inammissibile

«4-bis. Le dichiarazioni di prosecuzione delle attività a carico dei titolari di licenze commerciali ed autorizzazioni, previste dalle circolari nn. 559/C 61212982 del 22 gennaio 1996 del Ministero dell'interno e 13/E del 19 gennaio 1998 del Ministero delle finanze e presentate ai comuni ed alle questure devono essere redatte in carta semplice».

8.6

ROSSI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

Inammissibile

«4-bis. All'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 288, lettera c), le parole: "una rilevanza prevalente sul complesso delle esecuzioni, in quanto di durata inferiore al 50 per cento all'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio" sono sostituite con le seguenti: "un'opportuna rilevanza nel complesso delle esecuzioni, in quanto di durata inferiore al 30 per cento della durata complessiva dell'intrattenimento dichiarata agli organi di controllo e, in caso di intrattenimento breve, di durata inferiore ad almeno un'ora"».

8.7

COLLINO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

Inammissibile

«4-bis. All'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 288, lettera c), le parole: "una rilevanza prevalente sul complesso delle esecuzioni, in quanto

di durata inferiore al 50 per cento all'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio" sono sostituite con le seguenti: "un'opportuna rilevanza nel complesso delle esecuzioni, in quanto di durata inferiore ad almeno un'ora".

8.8

COLLINO

Inammissibile *Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 9, comma 1, della tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, dopo le parole: "di assicurazioni sociali obbligatorie" inserire le parole: ", di previdenza integrativa"».

8.9

CASTELLANI Pierluigi

Improprio limitatamente al comma 4-bis e Inammissibile per il comma 4-ter

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, all'articolo 2, dopo la lettera ss) è aggiunta la seguente:

"tt) le cessioni di beni ai viaggiatori diretti in un altro Stato membro della Unione europea effettuate nell'ambito degli spacci funzionanti a bordo degli aeromobili";

"4-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 8-bis, al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) le cessioni di aeromobili comunque utilizzati, anche a titolo diverso dalla proprietà, da imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali, le quali siano titolari di concessione per servizi di trasporto aereo di linea ai sensi dell'articolo 776 del codice della navigazione ovvero di licenza rilasciata ai sensi del regolamento CEE n. 2407/92 del Consiglio;"».

8.10

ROSSI

Improprio *Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, all'articolo 2, dopo la lettera ss), è aggiunta la seguente:

"tt) le cessioni di beni ai viaggiatori diretti in un altro Stato membro dell'Unione europea effettuate nell'ambito degli spacci funzionanti a bordo degli aeromobili"».

8.11

D'ALÌ, VEGAS, COSTA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

Improponibile

«4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, all'articolo 2, dopo la lettera *ss*), è aggiunta la seguente:

"*tt*) le cessioni di beni ai viaggiatori diretti in un altro Stato membro dell'Unione europea effettuate nell'ambito degli spacci funzionanti a bordo degli aeromobili"».

8.12

NAPOLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

Improponibile

«4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, all'articolo 2, dopo la lettera *ss*), aggiungere la seguente:

"*s-bis*) le cessioni di beni ai viaggiatori diretti in un altro Stato membro dell'Unione europea effettuate nell'ambito degli spacci funzionanti a bordo degli aeromobili"».

8.13

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

Improponibile

«4-bis. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera *ss*), aggiungere la seguente:

"*tt*) le cessioni di beni ai viaggiatori diretti in un altro Stato membro dell'Unione europea effettuate nell'ambito degli spacci funzionanti a bordo degli aeromobili"».

8.14

PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

Inammissibile

«4-bis. Alla nota n. 3 dell'articolo 23 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, alla fine del primo periodo è aggiunto il seguente: "La tassa può essere corrisposta nelle medesime misure forfettarie anche dalle società cooperative e dalle società di mutua assicurazione per la numerazione e la bollatura dei propri libri e registri"».

8.15

PREDA

Accolto *Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "e in materia tavolare" sono soppresse».

8.0.1

GUBERT, ROSSI

Accolto *Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

«Art. 8-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sopprimere le parole: "e in materia tavolare"».

8.0.2

PINGGERA, THALER AUSSEHOFER

Respinto *Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di imposta di registro)

1. Nella tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: "Se l'atto ha oggetto fabbricati e relative pertinenze: 7 per cento" con le seguenti: "Se l'atto ha oggetto fabbricati e relative pertinenze: 6 per cento".

2. All'onere conseguente all'applicazione delle disposizioni del presente articolo valutato in lire 70 miliardi annui a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

8.0.3

THALER AUSSEHOFER, PINGGERA, D'ALÌ, CIMMINO, ROSSI,
VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Ritirato

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di imposta di registro)

1. Nella tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 1, comma 1, le parole: "i trasferimenti coattivi 8 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "i trasferimenti coattivi, salvo quanto previsto dal successivo periodo: 8 per cento. Se il trasferimento ha oggetto fabbricati e relative pertinenze: 6 per cento".

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo valutato in lire 20 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

8.0.4

CASTELLANI Pierluigi

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Ritirato

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di imposta di registro)

1. Nella tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 1, comma 1, le parole: "i trasferimenti coattivi 8 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "i trasferimenti coattivi, salvo quanto previsto dal successivo periodo: 8 per cento. Se il trasferimento ha oggetto fabbricati e relative pertinenze: 6 per cento".

2. All'onere conseguente all'applicazione delle disposizioni del presente articolo valutato in lire 50 miliardi annui a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per

l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

8.0.5

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Inammissibile *Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di imposta di registro)

1. Nella tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 1, comma 1, le parole "i trasferimenti coattivi 8 per cento", sono sostituite dalle seguenti "i trasferimenti coattivi, salvo quanto previsto dal successivo periodo: 8 per cento. Se il trasferimento ha oggetto fabbricati e relative pertinenze: 6 per cento».

8.0.6

TAROLLI

Inammissibile *Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di imposta di registro)

1. Nella tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 1, comma 1, le parole "i trasferimenti coattivi 8 per cento", sono sostituite dalle seguenti "i trasferimenti coattivi, salvo quanto previsto dal successivo periodo: 8 per cento. Se il trasferimento ha oggetto fabbricati e relative pertinenze: 6 per cento».

8.0.7

PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA

Inammissibile *Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di imposta di registro)

1. Nella tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Re-

pubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 1, comma 1, le parole "i trasferimenti coattivi 8 per cento", sono sostituite dalle seguenti "i trasferimenti coattivi, salvo quanto previsto dal successivo periodo: 8 per cento. Se il trasferimento ha oggetto fabbricati e relative pertinenze: 6 per cento».

8.0.8

MARINI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 8-bis.

(Razionalizzazione in materia di tassa di circolazione)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 3 prima delle parole: "sono soggette" inserire la parola: "non". Conseguentemente il secondo e terzo periodo dello stesso comma sono abrogati.

2. Le minori entrate a carico delle Regioni pari a lire 6 miliardi per il 2000, 6 miliardi per il 2001 e 6 miliardi per il 2002 sono compensate da maggiori trasferimenti da parte dello Stato.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze».

8.0.9

GRILLO, D'ALÌ

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 8-bis.

1. L'articolo 12 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 (Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi), alla lettera "c" è sostituito con quanto segue:

"al personale del concessionario di cui all'articolo 17, con rapporto professionale compatibile, previamente individuato in base al possesso di

una adeguata qualificazione è inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle finanze».

8.0.10

PASTORE, D'ALÌ

Inammissibile *Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 7 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Atti, documenti, ricevute e quietanze relative al rimborso dei titoli, buoni, azioni e quote di cui ai precedenti commi, nonché al pagamento di contributi o quote associative ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive ed al rimborso degli stessi"».

8.0.11

CASTELLANI Pierluigi

Inammissibile *Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

«Art. 8-bis.

1. Alla lettera c) dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 288, sostituire le parole: "... dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio..." con le parole: "... della durata complessiva dell'intrattenimento nell'esercizio..."».

8.0.12

COLLINO

Inammissibile *Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

«Art. 8-bis.

1. La lettera c) dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 288, è così modificata:

"la definizione dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio" è sostituita da "della durata complessiva dell'intrattenimento nell'esercizio"».

8.0.13

D'ALÌ, VENTUCCI, VEGAS, COSTA

Art. 9.

Dopo l'**articolo 9**, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 9-bis.

(Norme interpretative della disciplina dell'IRAP)

1. L'articolo 11, comma 1, lettera c), punto 2 del decreto legislativo n. 446 del 1997, che non ammette in deduzione, ai fini dell'IRAP, le indennità e i rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m) del testo unico sulle imposte sui redditi deve intendersi riferito alla parte di indennità e rimborso forfettari di spesa di cui alla legge n. 80 del 1986 eccedente il limite giornaliero non imponibile».

9.0.1

GUBERT

Dopo l'**articolo 9**, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 9-bis.

*(Razionalizzazione in materia di accisa sul GPL
utilizzato per il trasporto pubblico)*

1. Al punto 15) della tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto in fine il seguente periodo: "e negli autobus urbani ed extraurbani adibiti a servizio pubblico".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 150 milioni per il 2000 e in lire 300 milioni per ciascun anno del biennio 2001-2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero».

9.0.2

CIMMINO, COSTA

Inammissibile *Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

«Art. 9-bis.

*(Razionalizzazione in materia di accisa sul GPL
utilizzato per il trasporto pubblico)*

1. Al numero 15) della tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto in fine il seguente periodo: "e negli autobus urbani ed extraurbani adibiti a servizio pubblico".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 150 milioni per il 2000 e in lire 300 milioni per ciascun anno del biennio 2001-2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero».

9.0.3

GIOVANELLI

Inammissibile *Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

«Art. 9-bis.

*(Razionalizzazione in materia di accisa sul GPL
utilizzato per il trasporto pubblico)*

1. Al numero 15) della tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto in fine il seguente periodo: "e negli autobus urbani ed extraurbani adibiti a servizio pubblico".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 150 milioni per il 2000 e in lire 300 milioni per ciascun anno del biennio 2001-2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero».

9.0.4

DE LUCA Athos

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Ritirato

«Art. 9-bis.

1. Al numero 15) della tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto in fine il seguente periodo: "e negli autobus urbani ed extraurbani adibiti a servizio pubblico".

2. All'onere conseguente all'applicazione delle disposizioni del presente articolo valutato in lire 10 miliardi annui a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

9.0.5

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Accolto

«Art. 9-bis.

1. Al numero 15) della tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto in fine il seguente periodo: "e negli autobus urbani ed extraurbani adibiti a servizio pubblico".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.

3. All'onere conseguente all'applicazione delle disposizioni del presente articolo valutato in lire 10 miliardi annui a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

9.0.5 (Nuovo testo)

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CIMMINO, ROSSI

Inammissibile *Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

«Art. 9-bis.

1. Al numero 15) della tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto in fine il seguente periodo: "e negli autobus urbani ed extraurbani adibiti a servizio pubblico".

2. Conseguentemente alla tabella C della legge n. 488 del 23 dicembre 1999 relativamente al Ministero per i beni e le attività culturali apportare le seguenti modifiche: Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215):

2000: - 150 milioni;
2001: - 150 milioni;
2002: - 150 milioni».

9.0.6

TAROLLI

Inammissibile *Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

«Art. 9-bis.

1. Al numero 15) della tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto in fine il seguente periodo: "e negli autobus urbani ed extraurbani adibiti a servizio pubblico".

2. Conseguentemente alla tabella C della legge n. 488 del 23 dicembre 1999 relativamente al Ministero per i beni e le attività culturali apportare le seguenti modifiche: Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215):

2000: - 150 milioni;
2001: - 150 milioni;
2002: - 150 milioni».

9.0.7

CIMMINO

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Ritirato

«Art. 9-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, dopo la lettera *i-ter* è aggiunto il seguente capoverso:

"1) le spese sostenute dal contribuente per le prestazioni relative alla predisposizione ed alla trasmissione della dichiarazione dei redditi purchè rese da uno dei soggetti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998".

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo valutato in lire 20 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

9.0.8

CASTELLANI Pierluigi

Art. 10.

Sopprimere l'articolo.

Accolto

10.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 10-bis.

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, per i consumi nei territori già metanizzati di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1, previste dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986: lire 78,51 per metro cubo;

b) per uso riscaldamento di cui alla tariffa T2, fino a 250 metri cubi annui: lire 144,35 per metro cubo.».

10.0.1

ROSSI

Respinto *Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, per i consumi nei territori non metanizzati non inclusi nell'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 e per uso riscaldamento di cui alla tariffa T2, fino a 250 metri cubi annui, previste dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986: lire 66,51 per metro cubo.

2. Conseguentemente il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota dell'imposta sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere derivante dal presente emendamento».

10.0.2

ROSSI

Inammissibile *Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

1. A decorrere dal 1° marzo 2000 le accise sui prodotti petroliferi stabilite dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, sono ridotte del 2,5 per cento.

2. L'imposta di consumo per il gas metano per combustione per usi civili è ridotta del 10 per cento.

3. Non si applica l'IVA sulle quote tariffarie dovute all'imposta di consumo.

4. All'onere conseguente all'applicazione delle disposizioni del presente articolo valutato in lire 50 miliardi annui a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

10.0.3

MANFREDI, COSTA

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 7, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "terreni golenali,".

2. All'onere conseguente all'applicazione delle disposizioni del presente articolo valutato in lire 10 miliardi annui a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

10.0.4

PICCIONI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Assorbito limitatamente al comma 3 e inammissibile ai commi 1 e 2

«Art. 10-bis.

(Disposizioni relative ad alcuni trattamenti fiscali agevolati)

1. Al punto 15 della tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "e negli autobus urbani ed extraurbani adibiti a servizio pubblico".

2. Alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, che svolgono attività di erogazione di servizi alla persona, sono estese le agevolazioni fiscali in materia di imposte indirette previste dalla legge 4 dicembre 1997, n. 460, per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

3. All'articolo 25, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo le parole: "e comunque di lire 6.000.000 complessive annue per cia-

scun percipiente", inserire le seguenti: ", con il massimo di lire 50.000.000 annui"».

10.0.5

PASQUINI

Inammissibile

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Al comma 8 dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo le parole: "le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49" aggiungere le seguenti: "gli istituti pubblici di assistenza e beneficenza"».

10.0.6

ALBERTINI

Decaduto

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di accise sui prodotti alcolici)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nel caso della fattispecie di cui agli articoli 624 (furto) e 628 (rapina) del codice penale oggetto di procedimenti penali, l'esigibilità dell'accisa gravante sui prodotti è sospesa sino a che non sia intervenuto decreto di archiviazione o sentenza irrevocabile in base alle norme del codice di procedura penale. Nel caso in cui dall'accertamento dei fatti compiuto dal giudice penale emerga l'estraneità agli stessi del soggetto garante per il tributo, è disposto lo sgravio dell'accisa. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso".

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione, fino a totale copertura dell'onere, dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

10.0.7

ROSSI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Ritirato

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Nel caso delle fattispecie di cui agli articoli 624 e 628 del codice penale oggetto di procedimenti penali, l'esigibilità dell'accisa gravante sui prodotti è sospesa sino a che non sia intervenuto il decreto di archiviazione o sentenza irrevocabile in base alle norme del codice di procedura penale. Nel caso in cui dall'accertamento dei fatti compiuto dal giudice penale emerga l'estraneità agli stessi del soggetto garante per il tributo, viene disposto lo sgravio dell'accisa. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso"».

10.0.8

COSTA, VENTUCCI, D'ALÌ

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Decaduto

«Art. 10-bis.

*(Norma interpretativa dell'articolo 4, comma 1,
del decreto legislativo n. 504 del 1995)*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Il termine perdita di cui al comma 1, include anche le ipotesi di perdita della disponibilità del prodotto derivante da furto o rapina, fintanto che su tali fatti siano in corso procedimenti penali.

1-ter. L'esigibilità dell'accisa gravante sui prodotti è sospesa sino a che non sia intervenuto decreto di archiviazione o sentenza irrevocabile, ai sensi dell'articolo 648, del codice di procedura penale. Ove emerga l'e-

straneità ai fatti del soggetto garante per il tributo, è disposto lo sgravio dell'accisa".».

10.0.9

PREDA

Ritirato *Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

1. Dopo il comma 1 della lettera *d*) dell'articolo 7 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, aggiungere il seguente:

"1-bis. L'accisa non è riscossa nei confronti dei soggetti obbligati ai sensi del precedente articolo 6, comma 2, qualora l'irregolarità derivi da fatto di terzi non imputabile ai soggetti obbligati a titolo di dolo o colpa grave. Nelle ipotesi di cui alla presente lettera, qualora si instauri procedimento penale, la procedura di riscossione dei diritti di accisa resta sospesa sino a che non sia intervenuto decreto di archiviazione o sentenza irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale. La presente modifica si applica anche ai procedimenti in corso".».

10.0.10

COSTA, VENTUCCI, D'ALÌ

Decaduto *Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

(Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa)

1. All'articolo 7, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: "fuori dal territorio dello Stato" sono inserite le seguenti: "nonchè qualora l'irregolarità derivi da fatto di terzi non imputabile ai soggetti obbligati di cui all'articolo 6, comma 2, a titolo di dolo o colpa grave. Qualora si instauri procedimento penale, la procedura di riscossione dei diritti di accisa resta sospesa sino al decreto di archiviazione o alla sentenza irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso».

10.0.11

GAMBINI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Decaduto

«Art. 10-bis.

(Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa)

1. All'articolo 7, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: "fuori dal territorio dello Stato" sono inserite le seguenti: "nonchè qualora l'irregolarità derivi da fatto di terzi non imputabile ai soggetti obbligati di cui all'articolo 6, comma 2, a titolo di dolo o colpa grave. Qualora si instauri procedimento penale, la procedura di riscossione dei diritti di accisa resta sospesa sino al decreto di archiviazione o alla sentenza irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso».

10.0.12

RUSO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Ritirato

«Art. 10-bis.

(Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa)

1. All'articolo 7, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: "fuori dal territorio dello Stato" sono inserite le seguenti: "nonchè qualora l'irregolarità derivi da fatto di terzi non imputabile ai soggetti obbligati di cui all'articolo 6, comma 2, a titolo di dolo o colpa grave. Qualora si instauri procedimento penale, la procedura di riscossione dei diritti di accisa resta sospesa sino al decreto di archiviazione o alla sentenza irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale. Ove emerga l'estraneità ai fatti del soggetto garante per il tributo, è disposto lo sgravio dell'accisa. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso».

10.0.13

CASTELLANI Pierluigi

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Ritirato

«Art. 10-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo la parola: "a terzi", aggiungere le seguenti: "ivi compresi quelli inerenti il furto o rapina dei prodotti"; dopo la parola: "grave" inse-

rire le seguenti: "o, comunque, avvenuti contro la volontà del depositario e nonostante le misure precauzionali da quest'ultimo adottate"».

10.0.14

CASTELLANI Pierluigi

Accolto *Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I fatti compiuti da terzi non imputabili al soggetto passivo a titolo di dolo o colpa grave e quelli imputabili allo stesso soggetto passivo a titolo di colpa non grave sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore. Qualora, a seguito del verificarsi di reati ad opera di terzi, si instauri procedimento penale, la procedura di riscossione dei diritti di accisa resta sospesa sino a che non sia intervenuto decreto di archiviazione o sentenza irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale. Ove emerga l'estraneità ai fatti del soggetto passivo e siano individuati gli effettivi responsabili è concesso l'abbuono dell'imposta a favore del soggetto passivo e si procede al recupero nei confronti dell'effettivo responsabile.";

b) all'articolo 7, comma 1, le parole: "che comporti l'esigibilità dell'imposta", sono sostituite dalle seguenti: "per la quale non sia previsto un abbuono d'imposta ai sensi dell'articolo 4,".

2. Per i furti e le irregolarità nella circolazione dell'alcole compiuti sino alla data di entrata in vigore della presente legge, ove l'azienda italiana garante risulti estranea al fatto criminoso, viene disposto lo sgravio dell'accisa.

3. Le presenti disposizioni si applicano anche ai procedimenti in corso.».

10.0.100

IL RELATORE, VENTUCCI, CASTELLANI, COSTA, D'ALÌ

Art. 11.

Accolto *Sopprimere l'articolo.*

11.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 11-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, all'articolo 8-bis, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) le cessioni di aeromobili comunque utilizzati, anche a titolo diverso dalla proprietà, da imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali, le quali siano titolari di concessione per servizi di trasporto aereo di linea ai sensi dell'articolo 776 del codice della navigazione ovvero di licenza rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio;"».

11.0.1

D'ALÌ, VEGAS, COSTA

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 11-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 8-bis, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) le cessioni di aeromobili comunque utilizzati, anche a titolo diverso dalla proprietà, da imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali, le quali siano titolari di concessione per servizi di trasporto aereo di linea ai sensi dell'articolo 776 del codice della navigazione ovvero di licenza rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio;"».

11.0.2

NAPOLI Roberto

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 11-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 8-bis, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali;"».

11.0.3

PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA

Inammissibile *Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

«Art. 11-bis.

1. Alla lettera c) dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 288 le parole: "dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "della durata complessiva dell'intrattenimento nell'esercizio".

2. L'aliquota IVA relativa alla musica dal vivo eseguita nei locali di intrattenimento e di svago, come pubblici esercizi, discoteche, sale da ballo, concertini, piano bar e assimilati, comprese le multi-sale, è equiparata a quella relativa ai concerti ed agli spettacoli teatrali, prevista dalla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificata, da ultimo, dall'articolo 6, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133. La medesima aliquota deve essere applicata contestualmente nei contratti d'ingaggio degli operatori dello spettacolo all'uopo utilizzati.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, si provvede con l'aumento all'8 per cento dell'aliquota di cui al punto 3 della nota alla tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti, contenuta nell'allegato A al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60».

11.0.4

GAMBINI

Inammissibile *Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

«Art. 11-bis.

1. L'aliquota dell'IVA relativa alla musica dal vivo eseguita nei locali di intrattenimento e di svago, come pubblici esercizi, discoteche, sale da ballo, concertini, piano bar e assimilati, comprese le multisale, deve essere equiparata a quella relativa ai concerti e agli spettacolo teatrali prevista dalla tabella A, parte III, come modificata da ultimo, dall'articolo 6, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133».

11.0.5

D'ALÌ, VENTUCCI, VEGAS, COSTA

Inammissibile *Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

«Art. 11-bis.

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 aggiungere il seguente comma:

"6. Per i trattamenti danzanti eseguiti in discoteche e locali da ballo, quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al 50 per cento dell'apertura complessiva al pubblico dell'esercizio, la quota imponibile, al fine della determinazione del calcolo dell'imposta non deve essere superiore al 35 per cento dell'importo lordo del prezzo del titolo d'ingresso, qualora sia comprensivo della prima consumazione obbligatoria. E pertanto, l'IVA andrà applicata in ragione delle percentuali sopra indicate, distinguendo fra l'aliquota per la prestazione di servizi e quella per la somministrazione".

2. All'articolo 19, comma 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, sostituire la lettera *a*) con la seguente:

"*a*) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 20 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità".

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, si provvede con l'aumento all'8 per cento dell'aliquota di cui al punto 3 della nota alla tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti, contenuta nell'allegato A al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60».

11.0.6.

GAMBINI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'imposta sugli intrattenimenti)

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) per le attività di minima importanza;"

è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*c*) per le attività soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette;"

2) al comma 2 le parole: "50 per cento" sono sostituite da: "15 per cento" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i soggetti che esercitano le attività di cui alla lettera *c*) del comma 1, il Ministro delle finanze può stabilire, con proprio decreto, imponibili forfettari medi giornalieri, mensili, annuali o criteri di determinazione di detti imponibili, validi su scala nazionale, indicando il sistema ed i termini di pagamento dell'imposta".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede con l'aumento all'8 per cento dell'aliquota di cui al punto 3

della nota alla tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti, contenuta nell'allegato A al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60».

11.0.7

GAMBINI

Inammissibile

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'imposta sugli intrattenimenti)

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) per le attività di minima importanza;"

è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*c*) per le attività soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette;"

2) al comma 2 le parole: "50 per cento" sono sostituite da: "15 per cento" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i soggetti che esercitano le attività di cui alla lettera *c*) del comma 1, il Ministro delle finanze può stabilire, con proprio decreto, imponibili forfettari medi giornalieri, mensili, annuali o criteri di determinazione di detti imponibili, valutabili su scala nazionale, indicando il sistema ed i termini di pagamento dell'imposta".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede con l'aumento all'8 per cento dell'aliquota di cui al punto 3 della nota alla tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti, contenuta nell'allegato A al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60».

11.0.8

GIARETTA

Inammissibile

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al n. 123 della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "concerti vocali e strumentali" sono aggiunte le seguenti: "ed altre esecuzioni musicali di qualsiasi genere, pur non dal vivo, anche se effettuate in discoteche e locali da ballo;"

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede con l'aumento all'8 per cento dell'aliquota di cui al punto 3

della nota alla tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti, contenuta nell'allegato A al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60».

11.0.9

GIARETTA

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 11-bis.

1. Al n. 123 della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "concerti vocali e strumentali" sono aggiunte le seguenti: "ed altre esecuzioni musicali di qualsiasi genere, pur non dal vivo, anche se effettuate in discoteche e locali da ballo;".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede con l'aumento all'8 per cento dell'aliquota di cui al punto 3 della nota alla tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti, contenuta nell'allegato A al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60».

11.0.10

GAMBINI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 11-bis.

1. Il punto 1 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"1. Esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti vocali e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio"».

11.0.11

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 11-bis.

1. Ai dipendenti dell'Azienda tabacchi italiani - Spa (ATI) che, in seguito al processo di ristrutturazione dell'Ente tabacchi italiani, risultino in esubero, si applicano le stesse disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4,

del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, relative al personale dell'ente».

11.0.12

STANISCIÀ, PELELLA

Inammissibile

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al fine di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili, ed in particolare l'uso diretto dei fluidi geotermici a basse temperature, le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono applicate anche agli impianti ed alle reti di teleriscaldamento alimentate da energia geotermica.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2000-2002, si provvede con le maggiori entrate di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

11.0.13

SENESE

Respinto

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al fine di assicurare la salvaguardia dell'occupazione dei marittimi imbarcati a bordo delle navi da pesca è riconosciuto per l'anno 2000 alle imprese che esercitano la pesca professionale un credito d'imposta mensile nella misura di lire cinquanta per ogni litro di gasolio per contribuire a perequare il differenziale esistente fra il costo del gasolio da pesca in Italia ed il costo medio degli altri paesi dell'Unione europea.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, che sarà portato in detrazione sul modello F24 utilizzato per il pagamento mensile dei contributi previdenziali e delle imposte dirette ed indirette, è autoliquidato dall'armatore sulla base dei litri di gasolio imbarcati nel mese per attività di pesca accompagnati da fattura quietanzata con il visto imbarcare. Il codice da riportare sul modello F24 per evidenziare il credito d'imposta è assegnato dal Ministero delle finanze; detto credito non concorre alla formazione del reddito imponibile sia agli effetti IRPEF/IRPEG che IRAP.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 26.500 milioni si provvede per l'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello

stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo utilizzando l'accantonamento».

11.0.14

BARRILE, D'ALÌ, CIMMINO

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 11-bis.

1. I soggetti esercenti attività di pesca professionale in acque lagunari, salmastre e marittime, con l'impiego di navi assegnate alle categorie III e IV o la pesca in acque interne, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, possono dedurre i costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento relativi ai natanti ed attrezzature da pesca fino al limite del 25 per cento del costo complessivo di tali beni risultante all'inizio del periodo d'imposta dal registro dei beni ammortizzabili; l'eccedenza è deducibile in quote costanti nei tre periodi d'imposta successivi. I costi relativi ai lavori di manutenzione delle carene e degli attrezzi da pesca sono interamente deducibili nell'esercizio in cui sono stati sostenuti.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 9 miliardi, si provvede a carico dei residui dei fondi 1999 di cui alla legge n. 302 del 1989».

11.0.15

BARRILE

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 11-bis.

1. Al fine di ridurre le conseguenze economiche ed occupazionali derivanti dall'aumento del costo del gasolio da pesca, i benefici per la pesca mediterranea di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge n. 457 del 30 dicembre 1997, convertito con legge 27 febbraio 1998, n. 30, per gli anni 2000 e 2001 sono estesi alla pesca costiera ravvicinata, alla pesca costiera locale nonché alla pesca in acque lagunari e salmastre.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente, valutata in 18 miliardi, si provvede per l'anno 2000 e 2001 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale, parte corrente, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste».

11.0.16

BARRILE

Inammissibile

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, l'ammontare del fondo di copertura di rischi su crediti di cui all'articolo 20 comma 6 dello stesso decreto legislativo, iscritto nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 1° gennaio 1999, può essere trasferito, in tutto o in parte, al fondo per rischi bancari generali di cui all'articolo 11, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 87 del 1992.

2. L'ammontare trasferito ai sensi del comma 1 è assoggettato ad imposta in misura pari al 5 per cento. Tale imposta costituirà credito d'imposta rispetto a quella dovuta in caso di utilizzo del fondo stesso, anche per copertura di perdite. L'ammontare trasferito non va computato ai fini della determinazione del 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine di ogni esercizio di cui all'articolo 71, comma 3, ultimo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'imposta di cui al comma 2 è ineducibile e può essere computata, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio.

4. L'applicazione dell'imposta di cui al comma 2 va richiesta con apposito modello, approvato con decreto del Ministero delle finanze, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. L'imposta deve essere versata entro il 20 dicembre 2000. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi dell'imposta nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni per le imposte sui redditi.

5. Con decreto del Ministero delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo».

11.0.17

DEBENEDETTI

Respinto

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. L'articolo 23 della legge n. 28 del 18 febbraio 1999 è sostituito dal seguente:

"La circolazione in ambito di vini e prodotti vinosi contenuti in recipienti di volume inferiore o pari a trenta litri non è soggetta all'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627"».

11.0.18

IL RELATORE

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 11-bis.

1. I versamenti del saldo e della prima rata di acconto delle imposte, contributi e premi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, comprese quelle unificate annuali, e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonchè i versamenti effettuati dai sostituti di imposta, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere *a*) e *c*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, possono essere effettuati entro il ventesimo giorno successivo al termine ordinario di scadenza se la dichiarazione è presentata in via telematica all'amministrazione finanziaria, direttamente o tramite un incaricato abilitato».

11.0.19

BONAVITA

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 11-bis.

(Norme di modifica in materia di oli lubrificanti)

1. All'articolo 62, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al primo periodo sono soppresse le parole: "oli lubrificanti e gli altri".

2. All'articolo 62, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono aggiunte infine le seguenti parole: "Per ogni chilogrammo di olio usato destinato alla lavorazione per la produzione di oli lubrificanti rigenerati è corrisposta un'indennità pari a lire 630 moltiplicata per la resa media in oli lubrificanti, periodicamente dichiarata ed accertata".

3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di controllo e di accertamento delle quantità di olio usato lavorato negli impianti di rigenerazione, nonchè la periodicità e le modalità di erogazione delle indennità di cui al comma 2».

11.0.20

STANISCA

Inammissibile

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. La lettera *d*) dell'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 viene sostituita da:

d) se i prodotti spediti dal territorio dello Stato non giungono a destinazione in un altro Stato membro e non è possibile stabilire il luogo in cui sono stati immessi in consumo, l'irregolarità o infrazione si considera commessa nel territorio dello Stato e si procede alla riscossione dei diritti di accisa con l'aliquota in vigore alla data di spedizione dei prodotti, salvo che, nel termine di quattro mesi dalla data di spedizione non venga fornita la prova della regolarità dell'operazione ovvero la prova che l'irregolarità o l'infrazione è stata effettivamente commessa fuori dal territorio dello Stato. L'accisa non è esigibile nei confronti dei soggetti obbligati ai sensi di cui al precedente articolo 6, comma 2, qualora costoro dimostrino che l'irregolarità è dovuta a caso fortuito, forza maggiore o fatto di terzi, ove non imputabile ai soggetti obbligati a titolo di dolo o colpa grave. Nelle ipotesi di cui alla presente lettera, qualora si instauri procedimento penale, la procedura di riscossione dei diritti di accisa, dei dazi doganali, e relativi interessi, nonché di ogni altro diritto e imposta competente all'erario in conseguenza dello svincolo dal regime sospensivo, resta sospesa di diritto, sino a che non sia intervenuto il decreto di archiviazione o la sentenza irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale. La presente modifica produce i suoi effetti a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge anche per i procedimenti in corso. Fino alla conclusione del procedimento penale l'amministrazione finanziaria non provvederà al rimborso di quanto già eventualmente riscosso".».

11.0.21

PREDA

Inammissibile

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Norme per la defiscalizzazione dei prodotti petroliferi nei comuni della provincia di Ragusa, nei comuni di Milazzo, Gela, Augusta, Prioli, Melilli, Siracusa, San Filippo della Mela)

1. Al fine di compensare lo sfruttamento delle risorse petrolifere estratte e le alterazioni eco-ambientali causate dalle attività estrattive, le imposte gravanti sui prodotti petroliferi immessi al consumo all'interno dei territori dei comuni siciliani sopracitati, sono applicate le seguenti modalità:

a) le accise sui prodotti petroliferi (benzine, gas GPL, gasolio per autotrazione e per riscaldamento) di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono abolite per gli autoveicoli natanti di proprietà dei cittadini domiciliati e residenti nei comuni della provincia di Ragusa nei comuni di Milazzo, Gela, Augusta, Priolo, Melilli, Siracusa, San Filippo del Mela, che inoltrano apposita domanda alla C.C. II. AA. della provincia di competenza.

2. Il Governo è delegato ad emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che contenga le misure di cui alla lettera A comma 1) del presente articolo.

3. All'onere conseguente all'applicazione delle disposizioni del presente articolo valutato in lire 50 miliardi annui a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

11.0.22

MINARDO, GERMANÀ, CENTARO, SCHIFANI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 11-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge n. 146 dell'8 maggio 1998 è abrogato.

2. Al fine di conseguire la necessaria uniformità per il rilascio del parere tecnico di cui agli articoli 43 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771 per i trasporti e impianti fissi il Governo è delegato ad emanare un regolamento con l'obiettivo di unificare e semplificare la normativa procedurale relativa ai fili a sbalzo o palorci, telefoni e piccoli impianti montani ad esclusivo uso dell'economia montana.

3. All'onere derivante all'applicazione del presente articolo, valutato in lire 2 miliardi a decorrere dall'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'unità previsionale di base denominata "Fondo speciale di parte corrente" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando la rubrica.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze».

11.0.23

MANFREDI, RIZZI

Inammissibile

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

*(Misure in materia di imposta comunale
sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni)*

1. All'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 30, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono soppresse le parole: "e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato"».

11.0.24

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Accolto

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, l'ammontare del fondo di copertura di rischi su crediti di cui all'articolo 71, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritto nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 1° gennaio 1999, può essere trasferito, in tutto o in parte, al fondo per rischi bancari generali di cui all'articolo 11, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 87 del 1992.

2. L'ammontare trasferito ai sensi del comma 1 è assoggettato ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive in misura pari al 19 per cento. L'ammontare trasferito non va computato ai fini della determinazione del 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine di ogni esercizio di cui all'articolo 71, comma 3, ultimo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'imposta di cui al comma 2 è indeducibile e può essere computata, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio.

4. L'applicazione dell'imposta di cui al comma 2 va richiesta con apposito modello, approvato con decreto del Ministero delle finanze, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. L'imposta deve essere versata in tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi dell'imposta nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni per le imposte sui redditi.

5. Con decreto del Ministero delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo.».

11.0.100

IL GOVERNO

Art. 12.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Accolto

«Art. 12-bis.

1. L'articolo 91 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 23 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

"Art. 91. - *1.* Le iscrizioni tavolari possono essere domandate, qualunque non sia stata ancora pagata l'imposta di registro o ipotecaria a cui è soggetto il titolo, se si tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunciata da un'autorità giudiziaria dello Stato.

2. Le iscrizioni tavolari dipendenti da atti non soggetti a registrazione sono domandate ad avvenuto pagamento della imposta ipotecaria"».

12.0.1

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, BONAVITA

Art. 14.

Accolto *Sopprimere l'articolo.*

14.1

STANISCIA, BONAVITA

Precluso *Al comma 1, le parole: «dei relativi interessi e delle sanzioni nella misura ridotta della metà» sono sostituite dalle seguenti: «dei relativi interessi e delle sanzioni ridotte del 30 per cento».*

14.2

ALBERTINI

Precluso *Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«Gli importi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, saranno inviati tramite servizio di notificazione comunale. Il contribuente dovrà pagare entro il 60° giorno a quello successivo alla notifica. Qualora vi siano errori nella comunicazione degli importi dovuti, i termini di pagamento vengono sospesi, previa apposita richiesta del contribuente».

14.3

MINARDO, D'ALÌ

Precluso *Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-bis. Nel secondo periodo del comma 19 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "29 febbraio 2000", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2000"».

14.4

STANISCIA

Inammissibile *Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 48, è inserito il seguente:

"Art. 48-bis. - *(Misura dell'imposta di registro dovuta sulle vendite).*
- 1. Ai trasferimenti coattivi effettuati ai sensi del presente decreto, ed aventi ad oggetto beni mobili l'imposta di registro si applica nella misura fissa di lire ventimila"».

14.0.1

STANISCIA

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Accolto

«Art. 14-bis.

(Rimborsi autorizzati)

1. Possono essere effettuati mediante procedure automatizzate i rimborsi delle imposte e delle tasse individuate con decreti del Ministero delle finanze; con tali decreti sono altresì determinate le modalità di esecuzione di tali rimborsi.

2. Fino all'emanazione dei decreti previsti dal comma 1, i predetti rimborsi sono eseguiti secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

14.0.2

STANISCIÀ, BONAVITA

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Ritirato

«Art. 14-bis.

(Cessione di crediti tributari da parte di enti locali)

1. Gli enti locali possono cedere a terzi a titolo oneroso i loro crediti tributari, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penalità. I rapporti tra l'ente locale ed il cessionario sono regolati in via convenzionale.

2. L'ente locale è tenuto a garantire l'esistenza dei crediti al tempo della cessione, ma non risponde dell'insolvenza dei debitori. I privilegi e le garanzie di qualunque tipo che assistono i crediti oggetto della cessione conservano la loro validità e il loro grado di favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

3. Le cessioni di cui al comma 1:

- a) non sono soggette all'articolo 1264 del codice civile;
- b) danno luogo a successione a titolo particolare nei diritti ceduti.

4. Nei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, pendenti alla data della cessione, si applica l'articolo 111, commi primo e quarto, del codice di procedura civile. Nei giudizi instaurati successivamente a tale data, la legittimazione passiva spetta in ogni caso all'ente locale.

5. Le predette cessioni sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta.

6. Nell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 5, lettera b), n. 2, dopo la parola "43" sono inserite le seguenti: ", prescindere dagli ambiti territoriali per i quali sono titolari della concessione del servizio nazionale di riscossione"».

14.0.3

STANISCIÀ

Accolto *Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

*(Cessione di crediti tributari da parte di enti locali
e Camere di commercio)*

1. Gli enti locali e le Camere di commercio per le entrate di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono cedere a terzi a titolo oneroso i loro crediti tributari, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penalità. I rapporti tra l'ente locale o la Camera di commercio ed il cessionario sono regolati in via convenzionale.

2. L'ente locale e la Camera di commercio sono tenuti a garantire l'esistenza dei crediti al tempo della cessione, ma non rispondono dell'insolvenza dei debitori. I privilegi e le garanzie di qualunque tipo che assistono i crediti oggetto della cessione conservano la loro validità e il loro grado di favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

3. Le cessioni di cui al comma 1:

a) non sono soggette all'articolo 1264 del codice civile;

b) danno luogo a successione a titolo particolare nei diritti ceduti.

4. Nei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, pendenti alla data della cessione, si applica l'articolo 111, commi primo e quarto, del codice di procedura civile. Nei giudizi instaurati successivamente a tale data, la legittimazione passiva spetta in ogni caso all'ente locale.

5. Le predette cessioni sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta.

6. Nell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 5, lettera b), n. 2, dopo la parola "43" sono inserite le seguenti: ", prescindere dagli ambiti territoriali per i quali sono titolari della concessione del servizio nazionale di riscossione"».

14.0.3 (Nuovo testo)

STANISCIÀ, BONAVITA

Inammissibile *Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

*(Proroga del periodo di salvaguardia delle remunerazioni
dei concessionari)*

1. Per il periodo tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2001 sono corrisposte a ciascun concessionario e commissario governativo del servizio nazionale della riscossione, a valere sugli stanziamenti della pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze,

somme pari all'eventuale differenza tra la metà della media delle remunerazioni erogate negli anni 1997 e 1998 ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e quelle erogate in applicazione dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Le modalità di erogazione di tale somma sono determinate, sulla base di rilevazione infrannuale delle esigenze, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

14.0.4

STANISCIA

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Accolto

«Art. 14-bis.

(Modifica del sistema di remunerazione spettante ai concessionari)

1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 4, comma 1, sono aggiunte, all'inizio dell'ultimo periodo, le seguenti parole: "Fino al 31 dicembre 2000";

b) dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

"Art. 4-bis. - *(Remunerazione del servizio)*. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, la remunerazione spettante ai concessionari e ai commissari governativi del servizio nazionale della riscossione, è pari ad una commissione in misura fissa su ciascuna operazione di incasso inclusa nel modello di versamento, determinata, al netto del beneficio mediamente conseguito per effetto della temporanea disponibilità delle somme riscosse, tenuto conto dei costi diretti ed indiretti relativi al servizio di incasso allo sportello, sulla base dei costi medi rilevati nel settore bancario, del numero dei modelli lavorati e del numero medio di operazioni in essi incluse, dell'ammontare medio degli importi riscossi per ciascuna operazione e del costo medio ad operazione dell'attività di contabilizzazione e riversamento delle entrate agli enti impositori. La commissione è dovuta fino alla concorrenza dell'importo versato per ciascuna operazione di incasso, se lo stesso risulti inferiore all'importo della commissione teoricamente spettante.

2. Il compenso spettante alle banche e alle poste italiane Spa per gli adempimenti connessi alla riscossione mediante delega secondo le modalità di cui al regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto interministeriale 28 dicembre 1993, n. 567, è pari ad una percentuale della commissione di cui al comma 1, a totale carico del concessionario o commissario governativo competente, da trattarsi all'atto dell'accreditamento allo stesso delle somme versate. Tale percentuale è stabilita sulla base degli elementi di cui al comma 1, avuto riguardo agli specifici oneri riferibili all'attività dei soggetti interessati.

3. La commissione di cui al comma 1 ed il compenso di cui al comma 2, sono determinati, per ogni biennio, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro delle comunicazioni, sentite le associazioni di categoria interessate, nonché le poste italiane Spa, da emanarsi entro il 30 settembre dell'anno precedente il biennio di riferimento.»;

c) l'articolo 5 è abrogato;

d) nell'articolo 8, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: "del 75 per cento".».

14.0.5

STANISCIÀ, BONAVITA

Accolto *Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

(Definizione automatica delle domande di rimborso)

1. Relativamente alle quote non superiori a cinquecento milioni di lire, i concessionari e i commissari governativi del servizio nazionale della riscossione possono definire automaticamente le domande di rimborso e di discarico per inesigibilità da essi presentate dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1999, giacenti presso gli uffici e non ancora esaminate.

2. Alla definizione automatica prevista dal comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 60, commi 3, 5, 7 e 9, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Tale definizione deve essere ultimata entro il 31 maggio 2002.

3. Al fine di accedere alla definizione di cui al comma 1, i concessionari e i commissari governativi presentano le relative istanze entro il 30 giugno 2000, secondo le modalità di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

4. L'importo globale da corrispondere ai sensi del comma 2 non può superare 2.400 miliardi di lire complessive e 800 miliardi di lire annue. Sono conseguentemente ridotti di 600 miliardi di lire l'importo globale di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e di 200 miliardi di lire ciascuno gli importi indicati alle lettere b), c) e d) del comma 6 del medesimo articolo, riferiti rispettivamente alle quote degli anni 2000, 2001 e 2002.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3, nonché quelle di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, possono applicarsi ai ruoli degli enti previdenziali ed ai ruoli degli altri enti creditori, per questi ultimi sulla base di apposita convenzione nella quale è determinata la percentuale delle anticipazioni da rimborsare.

6. La definizione automatica di quote inserite in ruoli degli enti territoriali eseguita ai sensi del comma 5 produce effetti anche sulle addizionali erariali contenute in tali ruoli.

7. Il pagamento ai concessionari e ai commissari governativi delle somme ad essi dovute ai sensi del comma 6 avviene con le modalità indicate nell'articolo 57-bis, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

8. A seguito della definizione automatica effettuata ai sensi dei precedenti commi, ai concessionari e ai commissari governativi spetta, relativamente alle quote oggetto di tale definizione, il rimborso del 99 per cento della metà delle spese delle procedure esecutive infruttuose di cui all'articolo 61, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; la misura di tale rimborso è stabilita in via convenzionale, relativamente alle quote degli enti che, ai sensi del comma 5, con tale modalità ne regolano la definizione automatica.

9. Il rimborso delle spese delle procedure esecutive infruttuose relative alle quote erariali, spettante ai sensi del comma 8, è erogato in titoli di Stato, nel rispetto del limite complessivo di spesa fissato dal comma 4; a tale rimborso si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste per la definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico delle relative quote erariali.

10. Sulle quote oggetto di definizione automatica di cui ai precedenti commi resta salva la facoltà degli uffici di procedere, anche mediante controlli a campione ad un esame di merito della relativa documentazione secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, con conseguente eventuale recupero delle quote già rimborsate o oggetto di discarico ai sensi del presente articolo».

14.0.6

STANISCIÀ, BONAVITA

Art. 16.

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 16-bis.

1. All'articolo 50, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come sostituito dall'articolo 38 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, le parole: "e che alla data del 25 febbraio 1995 risultavano in possesso del codice rilasciato dalla Banca d'Italia per operare in Tesoreria unica" sono soppresse».

16.0.1

CIMMINO, NAVA

Inammissibile

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. All'articolo 50, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come sostituito dall'articolo 38 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, le parole: "e che alla data del 25 febbraio 1995 risultavano in possesso del codice rilasciato dalla Banca d'Italia per operare in Tesoreria unica" sono soppresse».

16.0.2

CIMMINO, COSTA

Art. 17.*Sostituire l'articolo 17 con il seguente:*

Accolto
limitatamente
ai commi 1 e 2
ritirato
limitatamente
ai commi 3 e 4

«Art. 17.

(Verifica delle incompatibilità dei giudici tributari)

1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria procede alla definizione di tutti gli adempimenti connessi con l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante norme in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione, come modificato e integrato con il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, e dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine i componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che siano magistrati ordinari, amministrativi o pubblici dipendenti sono esonerati dalle rispettive funzioni per tale periodo, su richiesta del Consiglio stesso.

2. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, attualmente in carica, decorrono dal centoventesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di cui al comma che precede.

3. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Presidenza attualmente in carica sono indette, con il decreto del Ministro delle finanze previsto dal comma 1 dell'articolo 21, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica entro trenta giorni a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di cui al comma che precede.

4. Il decreto del Ministro delle finanze di cui al comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è pubblicato en-

tro il centoventesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di cui al comma che precede».

17.1

GAMBINI, BONAVITA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

Respinto

«1-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capoverso, dopo le parole: "non possono essere componenti delle commissioni tributarie" inserire le seguenti: "in una determinata regione";

b) alla lettera i), dopo le parole: "coloro che esercitano" inserire le altre: "abituamente in quella medesima regione".».

17.2

D'ALÌ, VENTUCCI

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Ritirato

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545)

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 dell'articolo 7, concernente i requisiti generali per la nomina a componente delle commissioni tributarie, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) non aver superato il settantaduesimo anno di età alla scadenza del termine fissato dal bando di concorso per la presentazione delle domande di nomina: per le nomine dei Presidenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali, relativamente alle quali il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria può disporre la pubblicazione del bando per i posti che si rendono vacanti nei successivi sei mesi, il requisito dell'età va valutato con riferimento alla data della vacanza";

b) nel comma 1 dell'articolo 11, recante la disciplina della durata dell'incarico dei componenti delle commissioni tributarie, le parole: "di cui alla tabella F" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle tabelle E ed F"; nel medesimo comma, è aggiunto il seguente periodo: "Nei casi di necessità di servizio, il Ministro delle finanze può disporre, su richiesta del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, l'anticipazione del-

l'assunzione delle funzioni ai sensi del comma quarto dell'articolo 10 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.";

c) nell'articolo 13, recante norme sul trattamento economico dei componenti delle commissioni tributarie, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. I compensi di cui ai commi precedenti sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.";

d) la tabella F è sostituita dalla seguente:

«TABELLA F

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PUNTEGGI DEI SERVIZI PRESTATI NELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

Punteggio per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi

Servizio prestato nelle commissioni tributarie di I e II grado e/o nelle commissioni provinciali:

componente	1
vice presidente	1.50
presidente di sezione	2
presidente di commissione.	3

Gli stessi punteggi annui sono riconosciuti rispettivamente per il servizio nelle commissioni regionali con aumento di 0.25 e per quello prestato nella Commissione tributaria centrale con aumento di 0.50 fino ad un punteggio massimo di 20.

Laboriosità valutata comparativamente a quella degli altri componenti la commissione presso la quale ha prestato servizio:

punteggio fino a	5
----------------------------	---

Diligenza desunta dalla tempestività del deposito dei provvedimenti:

punteggio fino a	5
----------------------------	---

Attitudine all'incarico di presidente di commissione e a quello di presidente di sezione desunta dalle modalità di esercizio delle funzioni, rispettivamente di presidente di sezione o di vice presidente:

punteggio fino a	5
----------------------------	---

NOTA: a decorrere dal 1° gennaio 2001, i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E ed F sono modificati, su conforme parere del Consiglio di presidenza, con decreto del Ministro delle finanze.»;

e) dopo l'articolo 44, è inserito il seguente:

"Art. 44-bis. - (*Modificazioni delle tabelle*). - 1. I criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E ed F allegate al presente decreto

sono modificati, su conforme parere del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con decreto del Ministro delle finanze.";

f) nell'articolo 17, concernente la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, al comma 1, sono soppresse le parole: "presso il Ministero delle finanze".».

17.0.1

GAMBINI, BONAVITA

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Accolto

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. I compensi di cui ai commi precedenti sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati"».

17.0.1 (Nuovo testo)

BONAVITA

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Accolto

«Art. 17-bis.

1. All'articolo 8, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 sostituire il periodo: "che esercitano in qualsiasi forma l'assistenza e la rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario", con il seguente: "che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, ovvero l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario"».

17.0.2

ALBERTINI

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 17-bis.

(Commissione interministeriale manifestazioni a premio)

1. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di funzionamento ed i compensi spettanti ai componenti della Commissione

interministeriale prevista dall'articolo 58 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933.».

17.0.3

IL RELATORE

Accolto *Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

«Art. 17-bis.

(Utilizzo risorse)

1. All'articolo 35 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Le risorse non utilizzate per le finalità di cui ai commi precedenti affluiscono al fondo unico di amministrazione del Ministero delle finanze per essere destinate, con i criteri e le modalità stabiliti dalla contrattazione collettiva integrativa, al miglioramento della produttività individuale e collettiva ed alla formazione e alla incentivazione della mobilità del personale".».

17.0.4

IL RELATORE

Accolto *Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

«Art. 17-bis.

(Razionalizzazione delle procedure relative ai corsi di riqualificazione)

1. Al comma 207 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: "nella regione di destinazione individuata, in via provvisoria sulla base della posizione occupata nella graduatoria formata per la prova selettiva", sono aggiunte le seguenti: "ovvero in altra regione nell'ipotesi in cui il numero dei partecipanti, significativamente modesto renda non economica l'organizzazione di specifici corsi nella regione medesima".».

17.0.5

IL RELATORE

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 17-bis.

(Potenziamento amministrazione finanziaria)

1. Per garantire il mantenimento di adeguati livelli di capacità operativa nell'attività di controllo degli uffici dell'Amministrazione finanziaria in previsione delle esigenze connesse alla riforma del Ministero delle finanze ed alla istituzione delle agenzie fiscali con i modi e i tempi previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il predetto Ministero è autorizzato ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2001, 1600 unità di personale da inquadrare nell'area funzionale C, posizione economiche C1 e C2, prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri.

2. L'assunzione riguarda le regioni individuate con decreto del Ministro delle finanze sulla base di particolari obiettive esigenze funzionali e viene disposta in deroga alla previsione contenuta nella lettera f), comma 1, dell'articolo 20, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativa all'obbligo di assumere con contratto di lavoro a tempo parziale per una quota non inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate.

3. Trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4. Nelle ipotesi in cui in qualche circoscrizione i posti da mettere a concorso ovvero i candidati risultino di numero particolarmente limitato, le relative prove concorsuali potranno essere concentrate presso altra circoscrizione individuata con apposito provvedimento.

5. L'onere annuo è quantificato in 86 miliardi di lire e quello per l'espletamento delle prove concorsuali in 3 miliardi di lire. Alla relativa copertura si provvede per l'anno 2001 utilizzando i risparmi di spesa realizzati negli uffici del Ministero delle finanze negli anni 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001 nella quota, pari al 50 per cento, già finalizzata alla mobilità ovvero ad assunzioni di personale a tempo determinato, secondo quanto dispongono il comma 59 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l'articolo 35 della legge 8 maggio 1998, n.146.».

17.0.6

IL RELATORE

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 17-bis.

1. Al fine della lotta all'evasione fiscale e nell'ambito del potenziamento del personale dell'Amministrazione finanziaria, al personale rivestente il profilo di collaboratore tributario della settima qualifica funzio-

nale dell'amministrazione finanziaria, con almeno cinque anni di anzianità e munito del diploma di laurea alla data del 24 maggio 1989, a domanda, si applica il comma 14-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 193 del 24 maggio 1989.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo sarà provveduto con i fondi già stanziati per la riqualificazione del personale dell'amministrazione finanziaria».

17.0.7

NOVI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto *Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

«Art. 17-bis.

1. All'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985 n. 17, dopo le parole: "degli impiegati delle carriere speciali" aggiungere il seguente periodo: "nonchè, a domanda, al personale appartenente al profilo di collaboratore tributario della VII qualifica funzionale dell'Amministrazione finanziaria, con almeno 5 anni di anzianità, munito di diploma di laurea alla data del 24 maggio 1989".

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo valutato in 3 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

17.0.8

CASTELLANI Pierluigi

Inammissibile *Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

«Art. 17-bis.

1. Al comma 23 dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, introdotto dal comma 6 dell'articolo 22 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, dopo le parole: "accertata dall'organismo di coordinamento di cui all'articolo 46, comma 5, del medesimo decreto" è aggiunto il seguente periodo: "Il trattamento economico fondamentale del personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, istituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in posizione di comando, di fuori ruolo o in altra analoga

posizione, presso enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza".».

17.0.9

IL RELATORE

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di alloggi di servizio della Difesa)

1. Le disposizioni di cui all'ultimo periodo dell'articolo 43, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si interpretano nel senso che le maggiorazioni previste al medesimo comma non si applicano solo nel caso in cui gli utenti e i familiari conviventi non siano proprietari di altro alloggio abitabile sul territorio nazionale e il reddito annuo lordo complessivo dei componenti il nucleo familiare conviventi sia inferiore a quello annualmente determinato con il decreto ministeriale attuativo dell'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Sono fatti salvi gli atti eventualmente adottati in difformità. I canoni dovuti per l'anno 1994 per gli alloggi appartenenti al demanio militare restano esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.».

17.0.10

IL RELATORE

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Ritirato

«Art. 17-bis.

(Modifiche al regime di agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa a favore del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia)

1. Ai fini della determinazione dell'aliquota relativa all'imposta di registro ed all'imposta sul valore aggiunto da applicarsi ai trasferimenti di unità abitative non di lusso, secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, acquistate dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile non è richiesta la condizione della residenza nel comune ove sorge l'unità abitativa, prevista dalla nota II-bis dell'articolo 1 della tariffa, parte I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come sostituita dall'articolo 3, comma 131, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. La detrazione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, è sempre concessa al personale militare in servizio permanente in riferimento ai mutui ipotecari per l'acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà prescindendo dal requisito della dimora abituale».

17.0.11

IL RELATORE

Accolto *Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

«Art. 17-bis.

(Modifiche al regime di agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa a favore del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia)

1. Ai fini della determinazione dell'aliquota relativa all'imposta di registro ed all'imposta sul valore aggiunto da applicarsi ai trasferimenti di unità abitative non di lusso, secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, acquistate dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile non è richiesta la condizione della residenza nel comune ove sorge l'unità abitativa, prevista dalla nota II-bis dell'articolo 1 della tariffa, parte I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come sostituita dall'articolo 3, comma 131, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. La detrazione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sempre concessa al personale militare in servizio permanente in riferimento ai mutui ipotecari per l'acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà prescindendo dal requisito della dimora abituale.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo valutato in 3.600 milioni annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

17.0.11 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Accolto

«Art. 17-bis.

1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche tutti i veicoli ed i motoveicoli d'epoca, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno della loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al periodo che precede si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI).

2. L'esenzione di cui al comma precedente è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;

b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;

c) i veicoli che, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume. I veicoli indicati al presente comma sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motocicli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.

3. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica viabilità, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli, e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per i predetti veicoli l'imposta sul trasferimento di proprietà è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli».

17.0.12

IL RELATORE

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

**Respinto
limitatamente
ai commi 1 e 2.
Precluso per
i commi 3 e 4**

«Art. 17-bis.

1. L'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal seguente:

"1. Il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, istituito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, è costituito da diciannove consiglieri rieleggibili una sola volta, dura in carica quattro anni, ed è composto da sei presidenti

di Commissione o di sezione, di cui almeno due di Commissione Regionale, da sei vice presidenti di sezione, di cui almeno due di Commissione Regionale, e da sette giudici, di cui almeno tre di Commissione Regionale. Il Consiglio di Presidenza della Magistratura tributaria è l'organo di autogoverno della magistratura tributaria e viene eletto da tutti i magistrati tributari, con voto personale diretto e segreto, espresso nei seggi elettorali istituiti presso ogni Commissione provinciale.

2. Gli articoli 18, 19 e 22, primo comma, del decreto legislativo n. 545 del 1992 sono abrogati.

3. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

i) coloro che esercitano abitualmente, nell'ambito della stessa regione in cui si trova la commissione tributaria alla quale sono addetti, l'assistenza o la rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario, ovvero la consulenza tributaria. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze sono indicati limiti di importo complessivi e percentuali rispetto al totale dei redditi percepiti in ciascun anno per l'esercizio della propria attività professionale".».

17.0.13

PASQUINI

Decaduto *Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

«Art. 17-bis.

1. Al decreto legislativo n. 545 del 1992, gli articoli 17, 18 e 19 sono sostituiti dal seguente:

"17. Il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria è composto da quindici consiglieri, eletti tra i magistrati tributari rieleggibili una sola volta, dura in carica cinque anni, con votazioni svolte nelle sedi delle Commissioni tributarie provinciali; il presidente del Consiglio viene eletto con voto diretto personale e segreto tra i suoi componenti, con le stesse modalità viene eletto il vice presidente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro l'anno 2001, sono indette e regolate le prossime elezioni dell'organo di autogoverno, denominato Consiglio della Magistratura tributaria".».

17.0.14

PEDRIZZI

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 17-bis.

1. L'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (imposta sulle concessioni statali), si interpreta nel senso che l'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, ad eccezione delle concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche, delle concessioni-contratto e di quelle i cui canoni sono determinati in base agli articoli 03 e seguenti della legge 4 dicembre 1993, n. 494.».

17.0.15

GAMBINI

Art. 22.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «entro diciotto mesi» con le seguenti: «entro 15 mesi». **Decaduto**

22.1

MARINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «entro diciotto mesi» con le seguenti: «entro quindici mesi». **Respinto**

22.2

CASTELLANI, PIERLUIGI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «entro diciotto mesi» con le seguenti: «entro quindici mesi». **Respinto**

22.3

ROSSI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «entro diciotto mesi» con le seguenti: «entro quindici mesi». **Respinto**

22.4

PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «entro diciotto mesi» con le seguenti: «entro quindici mesi». **Decaduto**

22.5

ALBERTINI

Respinto *Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «entro diciotto mesi» con le seguenti: «entro quindici mesi».*

22.6

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Decaduto *Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «entro diciotto mesi» con le seguenti: «entro quindici mesi».*

22.7

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Decaduto *Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «entro diciotto mesi» con le seguenti: «entro quindici mesi».*

22.8

TAROLLI

Accolto *Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) all'articolo 18, comma 1, le parole: "nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "venti mesi"».

22.9

IL RELATORE

Inammissibile *Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Nella legge 13 maggio 1999, n. 133, all'articolo 27, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Fermi restando gli stanziamenti di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, i termini per la presentazione delle domande di cui agli articoli 1-ter, comma 2 e 4-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il termine di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, nonché il termine per la presentazione della documentazione per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni, da parte degli aventi diritto, sono fissati al 30 settembre 2000"».

22.10

BRIGNONE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

Inammissibile

«1-bis. Fermi restando gli stanziamenti di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modifiche e integrazioni, i termini per la presentazione delle domande di cui all'articolo 1-ter, comma 2, e all'articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438 e successive modificazioni e integrazioni, da parte dei titolari delle imprese in possesso dei requisiti richiesti, sono fissati, esclusivamente per le nuove domande, al 30 giugno 2000.

1-ter. Il termine per la presentazione della documentazione per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni e integrazioni, da parte degli aventi diritto, è fissato al 30 giugno 2000.».

22.11

SARACCO, MORANDO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

Inammissibile

«1-bis. Fermi restando gli stanziamenti di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, i termini per la presentazione delle domande di cui all'articolo 1-ter, comma 2, e all'articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e successive modificazioni e integrazioni, da parte dei titolari delle imprese in possesso dei requisiti richiesti, sono fissati, esclusivamente per le nuove domande, al 30 giugno 2000.

1-ter. Il termine per la presentazione della documentazione per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, da parte degli aventi diritto, è fissato al 30 giugno 2000.».

22.12

BRIGNONE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

Inammissibile

«1-bis. Fermi restando gli stanziamenti di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modifiche e integrazioni, i termini per la presentazione delle domande di cui all'articolo 1-ter, comma 2, e all'articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438 e successive modificazioni e integrazioni, da parte dei titolari delle imprese in possesso dei requisiti richiesti, sono fissati al 30 giugno 2000.

1-ter. Il termine per la presentazione della documentazione per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni e integrazioni, da parte degli aventi diritto, è fissato al 30 giugno 2000».

22.13

MANFREDI, COSTA

Inammissibile*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Nella legge 13 maggio 1999, n. 133, all'articolo 27, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Ai fini dei finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, fermi restando i relativi stanziamenti previsti, il periodo di utilizzo del finanziamento nonchè il termine stabilito per la presentazione della documentazione, attestante la spesa sostenuta, di cui agli articoli 1, commi 12 e 14, e 2, comma 8, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in data 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, sono prorogati di dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza dell'originario periodo di preammortamento".».

22.14

BRIGNONE

Inammissibile*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Ai fini dei finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, il periodo di utilizzo del finanziamento nonchè il termine stabilito per la presentazione della documentazione, attestante la spesa sostenuta, di cui agli articoli 1, commi 12 e 14, e 2, comma 8, del decreto interministeriale 23 marzo 1995, sono prorogati di dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza dell'originario periodo di preammortamento. Sono ritenuti conformi in relazione ai programmi di spesa le compensazioni tra le varie voci dell'originario piano di investimento entro il limite massimo del 35 per cento del danno totale attestato ai sensi dell'articolo 2 comma 3 del decreto ministeriale 24 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995".».

22.15

BRIGNONE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

Inammissibile

«1-bis. È istituito un contributo calcolato sui corrispettivi dei pernottamenti in strutture ricettive e sul prezzo dei biglietti di ingresso di strutture museali pubbliche e private situate sul territorio comunale.

1-ter. Il contributo è applicato dal comune con deliberazione consiliare, con aliquote percentuali non superiori al 3 per cento sui corrispettivi delle prestazioni.

1-quater. Il contributo, a carico dei beneficiari delle prestazioni ricettive e museali, è riscosso dai proprietari delle strutture ed è versato ai rispettivi comuni. Il gettito del contributo è destinato alla manutenzione, alla valorizzazione dei beni culturali, alle attività di potenziamento dei servizi ed alla promozione e sviluppo delle attività turistico-alberghiere.

1-quinquies. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città stabilisce criteri e modalità di applicazione del contributo di cui al comma 1».

22.16

SARTORI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

Inammissibile

«1-bis. È istituito un contributo calcolato sui corrispettivi dei pernottamenti in strutture ricettive e sul prezzo dei biglietti di ingresso di strutture museali pubbliche e private situate sul territorio comunale.

1-ter. Il contributo è applicato dal comune con deliberazione consiliare, con aliquote percentuali non superiori al 3 per cento sui corrispettivi delle prestazioni.

1-quater. Il contributo, a carico dei beneficiari delle prestazioni ricettive e museali, è riscosso dai proprietari delle strutture ed è versato ai rispettivi comuni. Il gettito del contributo è destinato alla manutenzione, alla valorizzazione dei beni culturali, alle attività di potenziamento dei servizi ed alla promozione e sviluppo delle attività turistico-alberghiere.

1-quinquies. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città stabilisce criteri e modalità di applicazione del contributo di cui al comma 1.».

22.17

ALBERTINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

Inammissibile

«1-bis. Per garantire la funzionalità degli enti locali interessati, il contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuito dall'anno 2000 alle province ed ai comuni interessati nella misura complessiva di 63 miliardi di lire, da ripartire in proporzione ai contributi in precedenza attribuiti. All'onere

conseguente all'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.».

22.18

SARTORI

Inammissibile*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per garantire la funzionalità degli enti locali interessati, il contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuito dall'anno 2000 alle province ed ai comuni interessati nella misura complessiva di 63 miliardi di lire, da ripartire in proporzione ai contributi in precedenza attribuiti. All'onere conseguente all'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.».

22.19

ALBERTINI

Inammissibile*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per garantire la funzionalità degli enti locali interessati, il contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuito dall'anno 2000 alle province ed ai comuni interessati nella misura complessiva di 63 miliardi di lire, da ripartire in proporzione ai contributi in precedenza attribuiti. All'onere conseguente all'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.».

22.20

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Inammissibile*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per le medesime finalità di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e secondo i criteri previsti dalla predetta

norma è autorizzata la spesa di lire 13.000 milioni a decorrere dall'anno 2000, con attribuzione ai comuni del medesimo contributo attribuito per il 1999. In caso di insufficienza di fondi il contributo viene riconosciuto in proporzione alla perdita del gettito ICI subita da ciascun comune. All'onere conseguente all'applicazione delle disposizioni del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

22.21

SARTORI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

Inammissibile

«1-bis. Per le medesime finalità di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e secondo i criteri previsti dalla predetta norma è autorizzata la spesa di lire 13.000 milioni a decorrere dall'anno 2000, con attribuzione ai comuni del medesimo contributo attribuito per il 1999. In caso di insufficienza di fondi il contributo viene riconosciuto in proporzione alla perdita del gettito ICI subita da ciascun comune. All'onere conseguente all'applicazione delle disposizioni del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

22.22

ALBERTINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

Inammissibile

«1-bis. Per le medesime finalità di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e secondo i criteri previsti dalla predetta norma è autorizzata la spesa di lire 13.000 milioni a decorrere dall'anno 2000, con attribuzione ai comuni del medesimo contributo attribuito per il 1999. In caso di insufficienza di fondi il contributo viene riconosciuto in proporzione alla perdita del gettito ICI subita da ciascun comune. All'onere conseguente all'applicazione delle disposizioni del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,

allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

22.23

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Inammissibile *Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 1995, è aggiunto il seguente periodo: "La redazione del conto economico è facoltativa per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti".».

22.24

SARTORI

Inammissibile *Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 1995, è aggiunto il seguente periodo: "La redazione del conto economico è facoltativa per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti".».

22.25

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Inammissibile *Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 1995, è aggiunto il seguente periodo: "La redazione del conto economico è facoltativa per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti".».

22.26

ALBERTINI

Inammissibile *Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 115, secondo comma, del decreto legislativo n. 77 del 1995, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

"c) anno 1999 comuni con popolazione da 25.000 a 39.999 abitanti;

d) anno 2000 comuni con popolazioni da 10.000 a 24.999 abitanti;

e) anno 2001 comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti".».

22.27

SARTORI

Inammissibile *Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 115, secondo comma, del decreto legislativo n. 77 del 1995, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

"c) anno 1999 comuni con popolazione da 25.000 a 39.999 abitanti;

d) anno 2000 comuni con popolazione da 10.000 a 24.999 abitanti;
e) anno 2001 comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti".».

22.28

ALBERTINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

Ritirato

«1-bis. Al comma 19 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è aggiunto in fine il seguente periodo: "I termini di prescrizione o decadenza per le notificazioni delle cartelle di pagamento, relative ai ruoli non erariali resi esecutivi dopo il 30 settembre 1999, sono prorogati al 31 dicembre 2000, in deroga alle singole disposizioni di legge vigenti"».

22.29

SARTORI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

Accolto

«1-bis. All'articolo 30, comma 19, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «29 febbraio 2000» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2000».

22.29 (nuovo testo)

SARTORI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

Assorbito

«1-bis. Al comma 19 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è aggiunto in fine il seguente periodo: "I termini di prescrizione o decadenza per le notificazioni delle cartelle di pagamento, relative ai ruoli non erariali resi esecutivi dopo il 30 settembre 1999, sono prorogati al 31 dicembre 2000, in deroga alle singole disposizioni di legge vigenti"».

22.30

ALBERTINI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

Respinto

«1-bis. Alle operazioni di cui al comma 1 dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate da enti pubblici territoriali non si applicano le modalità di detrazione dell'imponibile e dell'imposta di cui al comma 2 e seguenti dello stesso articolo.

1-ter. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo valutato in 10 miliardi di lire annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno

2000, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze».

22.31

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alle operazioni di cui al comma 1 dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 effettuate da enti pubblici territoriali non si applicano le modalità di detrazione dell'imponibile e dell'imposta di cui al comma 2 e seguenti dello stesso articolo».

22.32

SARTORI

Inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alle operazioni di cui al comma 1 dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 effettuate da enti pubblici territoriali non si applicano le modalità di detrazione dell'imponibile e dell'imposta di cui al comma 2 e seguenti dello stesso articolo».

22.33

ALBERTINI

Inammissibile

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Ulteriori disposizioni relative ad immobili privati danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 1994 che necessitano di essere demoliti e rilocalizzati)

1. Nei casi di immobili destinati ad uso di civile abitazione e interessati da eventi calamitosi avvenuti in conseguenza dell'alluvione del novembre 1994, la regione Piemonte può concedere ai proprietari contribuiti al fine di consentire la ricostruzione in altro sito o l'acquisto di abitazioni sostitutive. Al relativo onere, stimato in lire 2 miliardi, si provvede utilizzando le residue disponibilità di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, presenti per l'anno 2000 sui capitoli di bilancio dei comuni interessati, e la regione Piemonte è autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta, fino alla concorrenza dei 2 miliardi di lire, relativi all'esecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni. I comuni interessati sono autorizzati a versare le predette disponibilità all'entrata del bilancio regionale per essere riassegnate allo scopo. Per le aree su cui in-

sistono gli immobili da demolire l'onere della demolizione è a carico dei bilanci comunali e le aree medesime sono acquisite al patrimonio indisponibile dei comuni medesimi».

22.0.1

BRIGNONE

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Ritirato

«Art. 22-bis.

(Disciplina degli adempimenti formali e contabili in materia di imposte e tasse)

1. Le modalità ed i termini di presentazione delle dichiarazioni in materia tributaria, le forme di pagamento dei tributi e gli adempimenti formali e contabili sono disciplinati con uno o più regolamenti da adottare con decreto del Ministro delle finanze.

2. I regolamenti si conformano ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione e razionalizzazione degli obblighi procedurali posti a carico dei contribuenti;

b) adeguamento della disciplina alle innovazioni tecnologiche e telematiche, con particolare riferimento al trattamento ed alla trasmissione dei dati;

c) esigenze connesse al progressivo sviluppo degli studi di settore, nonché alla riforma del Ministero delle finanze ed alla istituzione delle agenzie fiscali.

3. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 sono abrogate le disposizioni di legge incompatibili.

4. Qualora intervengano, dopo l'entrata in vigore dei regolamenti indicati al comma 1, nuove disposizioni legislative che regolino le materie ivi disciplinate, possono essere comunque emanati ulteriori regolamenti, a meno che la legge sopravvenuta non lo escluda espressamente».

22.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Accolto

«Art. 22-bis.

1. Qualora intervengano, dopo l'entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nuove disposizioni legislative che regolino le materie ivi disciplinate, pos-

sono essere comunque emanati ulteriori regolamenti, a meno che la legge sopravvenuta non lo escluda espressamente».

22.0.2 (nuovo testo)

IL RELATORE

Inammissibile

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Ulteriori modifiche alla legge 13 maggio 1999, n. 133)

1. Alla legge 13 maggio 1999, n. 133, all'articolo 29, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Ai fini dei finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, fermi restando i relativi finanziamenti previsti, sono ritenuti conformi in relazione ai programmi di spesa le compensazioni tra le varie voci dell'originario piano di investimento entro il limite massimo del 35 per cento del danno totale attestato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro del tesoro in data 24 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995".».

22.0.3

BRIGNONE

Inammissibile

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Ulteriori modifiche alla legge 13 maggio 1999, n. 133)

1. Alla legge 13 maggio 1999, n. 133, all'articolo 29, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Nei limiti delle risorse assegnate, per i finanziamenti agevolati erogati a qualsiasi titolo ai sensi del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, l'estinzione del debito residuo delle imprese previsto dall'articolo 4-*quinquies*, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, è effettuata, in relazione alle opere di ripristino, sulla base delle spese effettivamente sostenute mediante l'utilizzo delle somme ricevute, purchè documentate e sulla base dell'importo convertito per i mutui di cui all'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 28 agosto 1995,

n. 364, convertito dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e successive modificazioni ed integrazioni".».

22.0.4

BRIGNONE

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 22-bis.

(Ulteriori modifiche alla legge 13 maggio 1999, n. 133)

1. Alla legge 13 maggio 1999, n. 133, all'articolo 29, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. I finanziamenti di cui all'articolo 4-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, ricomprendono anche gli oneri di trasferimento delle scorte".».

22.0.5

BRIGNONE

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 22-bis.

(Ulteriori modifiche alla legge 13 maggio 1999, n. 133)

1. Alla legge 13 maggio 1999, n. 133, all'articolo 29, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Il tasso d'interesse dell'1,5 per cento e la durata dei finanziamenti fissata in dieci anni, di cui tre di preammortamento, previsti dall'articolo 3-*quinquies*, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, si applicano, nei limiti delle risorse assegnate, anche alle imprese che rilocalizzano le attività produttive ai sensi dell'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228".».

22.0.6

BRIGNONE

Inammissibile *Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:*

«Art. 22-bis.

(Ulteriori modifiche alla legge 13 maggio 1999, n. 133)

1. Alla legge 13 maggio 1999, n. 133, all'articolo 29, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Al comma 1 dell'articolo 4-*quinqües* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, come novellato dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, dopo le parole: 'dagli eventi alluvionali in questione' sono inserite le seguenti: ', compresi i mutui sopra indicati contratti dalle imprese risultate danneggiate che non hanno ripreso o hanno ceduto, successivamente all'evento alluvionale, l'attività allo scopo di poter fruire della rilocalizzazione ai sensi dell'articolo 4-*quinqües* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228,'".».

22.0.7

BRIGNONE

Inammissibile *Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:*

«Art. 22-bis.

(Ulteriori modifiche alla legge 13 maggio 1999, n. 133)

1. Alla legge 13 maggio 1999, n. 133, all'articolo 29, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Al comma 1 dell'articolo 4-*quinqües* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, dopo le parole: 'dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493,' sono inserite le seguenti: 'compresi i titolari delle imprese sopraindicate che hanno rilocalizzato la propria attività successivamente alla data del 4 novembre 1994,'".».

22.0.8

BRIGNONE

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 22-bis.

(Ulteriori modifiche alla legge 13 maggio 1999, n. 133)

1. Alla legge 13 maggio 1999, n. 133, all'articolo 29, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Le imprese locatarie degli insediamenti ubicati nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 24 aprile 1998, di attuazione della legge n. 228 del 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1998, anche provvisoriamente rilocalizzatesi, possono accedere ai finanziamenti previsti anche per l'acquisto o la realizzazione del nuovo insediamento".».

22.0.9

BRIGNONE

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 22-bis.

1. All'articolo 55, dopo il comma 23 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è aggiunto il seguente:

"23-bis. Nel biennio 2000-2001, non potrà essere richiesto ulteriore aumento ai soggetti titolari di concessione o autorizzazione ai quali sia stato già applicato l'aumento del canone o corrispettivo in misura superiore al 100 per cento".».

22.0.10

TAPPARO

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Assorbito

«Art. 22-bis.

1. Al comma 19 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I termini di prescrizione o decadenza per le notificazioni delle cartelle di pagamento, relative ai ruoli non erariali resi esecutivi dopo il 30 settembre 1999, sono prorogati al 31 dicembre 2000, in deroga alle singole disposizioni di leggi vigenti".».

22.0.11

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Respinto *Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:*

«Art. 22-bis.

(Riordino fondiario delle zone del Friuli-Venezia Giulia)

1. Al fine di consentire il riordino fondiario nelle zone di Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, come sostituito dall'articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, ed ulteriormente modificato e integrato dagli articoli 15 e 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, e prorogato dall'articolo 1 della legge 23 gennaio 1992, n. 34, e dall'articolo 3, comma 157, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2002. I termini stabiliti per il compimento delle procedure sono prorogati, in via di sanatoria, al 31 dicembre 2002 per le amministrazioni comunali che abbiano avviato le procedure previste per i piani di ricomposizione parcellare ai sensi delle citate disposizioni».

22.0.12

MORO, ROSSI

Art. 23.

Respinto *Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:*

«Art. 23-bis.

(Termine per il versamento dell'imposta di registro per i contratti di locazione e affitto di beni immobili)

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: "venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".».

23.0.1

VEDOVATO, BONAVITA, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Inammissibile *Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:*

«Art. 23-bis.

(Demanio lacuale)

1. Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge un regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a trasferire

al demanio dei comuni, nel cui abitato ricadono, i beni appartenenti al demanio lacuale statale a terra e relative pertinenze demaniali nel rispetto dei seguenti criteri:

a) successione dei comuni competenti per territorio nei rapporti giuridici ed economici in atto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1;

b) conferimento ai comuni di tutte le funzioni relative alla determinazione e all'aggiornamento dei canoni concessori per le attività affidate in gestione, nonchè alla utilizzazione dei beni di cui al comma 1 e alla riscossione dei relativi proventi, anche mediante forme di compartecipazione per le singole realtà circumlacuali, costituendo appositi Consorzi;

c) riduzione dei trasferimenti finanziari dello Stato ai comuni interessati, in misura pari alle entrate erariali derivanti dai canoni di concessione, determinati dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovuti per i beni appartenenti al demanio lacuale statale e trasferiti, al netto di eventuali oneri di manutenzione o di ammortamento iscritti nel bilancio dello Stato e mediante l'eliminazione degli oneri destinati alla manutenzione ed all'ammortamento dei beni stessi.».

23.0.2

CARPINELLI

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 23-bis.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 2,
della legge 8 agosto 1977, n. 546)*

1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1977, n. 546, è intesa nel senso che, nell'ipotesi in cui il contributo concesso venga utilizzato per ricostruire, su un sedimento diverso da quello originario, un immobile distrutto di comproprietà tra più titolari, ed ogni singolo comproprietario dell'immobile distrutto spetta una corrispondente quota di comproprietà dell'immobile ricostruito, salvo l'obbligo per i comproprietari non titolari del contributo di concorrere, in misura corrispondente alle rispettive quote di comproprietà, alle spese di ricostruzione limitatamente alla parte eccedente l'ammontare del contributo erogato».

23.0.3

MORO

Art. 25.

Decaduto *Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 25.

1. A decorrere dall'anno 2001 è consentito alle Regioni e alle Province autonome istituire un'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili civili».

Di conseguenza sono soppressi gli articoli 27, 28 e 29».

25.1

GUBERT

Accolto *Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Nell'ipotesi di zone sottoposte ad inquinamento acustico derivante dalle emissioni sonore di aeroporti civili, situate in regioni limitrofe a quella in cui risiede l'aeroporto stesso, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si attua la compensazione tra le diverse regioni interessate in merito alle risorse derivanti dall'applicazione dell'imposta».

25.2

VEDOVATO, BONAVITA, VENTUCCI, D'ALÌ, COSTA

Art. 27.

Respinto *Al comma 1, lettere a), b) e c), le parole: «peso massimo al decollo» sono sostituite dalle seguenti: «peso effettivo al decollo».*

27.1

D'ALÌ, VEGAS, COSTA

Decaduto *Al comma 1, lettere a), b) e c), le parole: «peso massimo al decollo» sono sostituite dalle seguenti: «peso effettivo al decollo».*

27.2

NAPOLI Roberto

Respinto *Al comma 1, rispettivamente alle lettere a), b) e c), sostituire le parole: «peso massimo al decollo» con le seguenti: «peso effettivo al decollo».*

27.3

PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «peso massimo al decollo» con le seguenti: «peso effettivo al decollo». **Precluso**

27.4 PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «peso massimo al decollo» con le seguenti: «peso effettivo al decollo». **Precluso**

27.5 PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «peso massimo al decollo» con le parole: «peso effettivo al decollo». **Precluso**

27.6 PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA

Art. 28.

Al comma 1, sopprimere le parole: «in misura non superiore all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività nazionale». **Respinto**

28.1 GUBERT, VENTUCCI

Al comma 1, sostituire le parole: «per la collettività nazionale» con le seguenti: «per la collettività regionale e rispettivamente provinciale». **Respinto**

28.2 GUBERT, VENTUCCI

Al comma 2, sopprimere le parole: «fino ad un massimo del 10 per cento». **Respinto**

28.3 GUBERT, VENTUCCI

Art. 29.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «compresa la modifica apportata dalla presente legge di cui al successivo comma 2-bis» e di seguito dopo il comma 2, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«2-bis. Nell'articolo 12, comma 2, penultimo paragrafo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: "e della relativa abilitazione professionale" sono soppresse».

29.1 PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA

Ritirato *Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Nell'articolo 12, comma 2, penultimo paragrafo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: "e della relativa abilitazione professionale" sono soppresse».

29.2

CASTELLANI Pierluigi

Ritirato *Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Nell'articolo 12, comma 2, penultimo paragrafo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: "e della relativa abilitazione professionale" sono soppresse».

29.3

PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA

Decaduto *Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Nell'articolo 12, comma 2, penultimo paragrafo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: "e della relativa abilitazione professionale" sono soppresse».

29.4

TAROLLI

Ritirato *Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Nell'articolo 12, comma 2, penultimo paragrafo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: "e della relativa abilitazione professionale" sono soppresse».

29.5

ROSSI

Ritirato *Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. L'articolo 63, comma 2, penultimo paragrafo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

"L'autenticazione non è necessaria quando la procura è conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado, a propri dipendenti da persone giuridiche o a dipendenti delle associazioni di categoria da parte degli associati alle rispettive associazioni di appartenenza".».

29.6

CASTELLANI Pierluigi

Respinto *Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. L'articolo 63, comma 2, penultimo paragrafo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è sostituito dal seguente: "L'autenticazione non è necessaria quando la procura è conferita

al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado, a propri dipendenti da persone giuridiche o a dipendenti delle associazioni di categoria da parte degli associati alle rispettive associazioni di appartenenza".».

29.7

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

Decaduto

«3-bis. L'articolo 63, comma 2, penultimo paragrafo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è sostituito dal seguente: "L'autenticazione non è necessaria quando la procura è conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado, a propri dipendenti da persone giuridiche o a dipendenti delle associazioni di categoria da parte degli associati alle rispettive associazioni di appartenenza".».

29.8

TAROLLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

Respinto

«3-bis. L'articolo 63, comma 2, penultimo paragrafo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è sostituito dal seguente: "L'autenticazione non è necessaria quando la procura è conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado, a propri dipendenti da persone giuridiche o a dipendenti delle associazioni di categoria da parte degli associati alle rispettive associazioni di appartenenza".».

29.9

ROSSI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

Respinto

«3-bis. L'articolo 63, comma 2, penultimo paragrafo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è sostituito dal seguente: "L'autenticazione non è necessaria quando la procura è conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado, a propri dipendenti da persone giuridiche o a dipendenti delle associazioni di categoria da parte degli associati alle rispettive associazioni di appartenenza".».

29.10

PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

Assorbito

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento)

1. All'articolo 7, comma 4-ter del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1994, n. 486

dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "La trascrizione sui prescritti supporti cartacei dei dati contabili relativi all'esercizio precedente deve essere comunque effettuata entro il termine indicato nel primo comma dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 settembre 1973, n. 600".».

29.0.1

CASTELLANI Pierluigi

Assorbito Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento)

1. All'articolo 7, comma 4-ter del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1994, n. 486 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "La trascrizione sui prescritti supporti cartacei dei dati contabili relativi all'esercizio precedente deve essere comunque effettuata entro il termine indicato nel primo comma dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 settembre 1973, n. 600".

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze».

29.0.2

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Assorbito Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento)

1. All'articolo 7, comma 4-ter del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1994, n. 486 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "La trascrizione sui prescritti supporti cartacei dei dati contabili relativi all'esercizio precedente deve essere comunque effettuata entro il termine indicato nel primo comma dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 settembre 1973, n. 600".».

29.0.3

PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

Assorbito

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento)

1. All'articolo 7, comma 4-ter del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1994, n. 486 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "La trascrizione sui prescritti supporti cartacei dei dati contabili relativi all'esercizio precedente deve essere comunque effettuata entro il termine indicato nel primo comma dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 settembre 1973, n. 600".».

29.0.4

TAROLLI

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

Assorbito

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento)

1. All'articolo 7, comma 4-ter del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1994, n. 489 aggiungere in fine, le seguenti parole: "La trascrizione sui prescritti supporti cartacei dei dati contabili relativi all'esercizio precedente deve essere comunque effettuata entro il termine indicato nel comma 1, dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 settembre 1973, n. 600".».

29.0.5

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

Ritirato

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento)

1. All'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel primo periodo, dopo le parole: "o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa", è inserita la seguente: "dell'avvio".

2. All'onere conseguente all'applicazione delle disposizioni del presente articolo valutato in lire 50 miliardi annui a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Mi-

nistero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

29.0.6

CASTELLANI Pierluigi

Respinto *Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:*

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento)

1. All'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel primo periodo, dopo le parole: "o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa", è inserita la seguente: "dell'avvio".

2. All'onere conseguente all'applicazione delle disposizioni del presente articolo valutato in lire 50 miliardi annui a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

29.0.7

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Decaduto *Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:*

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento)

1. All'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel primo periodo, dopo le parole: "o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa", è inserita la seguente: "dell'avvio".

2. All'onere conseguente all'applicazione delle disposizioni del presente articolo valutato in lire 50 miliardi annui a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per

l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

29.0.8

TAROLLI

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

Decaduto

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento)

1. All'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel primo periodo, dopo le parole: "o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa", è inserita la seguente: "dell'avvio".

2. All'onere conseguente all'applicazione delle disposizioni del presente articolo valutato in lire 50 miliardi annui a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

29.0.10

PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

Decaduto

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento)

1. All'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel primo periodo, dopo le parole: "o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa", è inserita la seguente: "dell'avvio".

2. All'onere conseguente all'applicazione delle disposizioni del presente articolo valutato in lire 50 miliardi annui a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

29.0.11

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Respinto *Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:*

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento)

1. All'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel primo periodo, dopo le parole: "o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa", è inserita la seguente: "dell'avvio".

2. All'onere conseguente all'applicazione delle disposizioni del presente articolo valutato in lire 50 miliardi annui a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

29.0.12

ROSSI

Ritirato *Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:*

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento)

1. L'asseverazione di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, può essere apposta, per i rispettivi associati, anche dalle associazioni di categoria di cui all'articolo 32, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del medesimo decreto».

29.0.13

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Ritirato *Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:*

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento)

1. L'asseverazione di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, può essere apposta, per i rispettivi associati, anche dalle associazioni di categoria di cui all'articolo 32, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del medesimo decreto».

29.0.14

CASTELLANI Pierluigi

Dopo l'**articolo 29**, inserire il seguente:

Ritirato

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento)

1. L'asseverazione di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, può essere apposta, per i rispettivi associati, anche dalle associazioni di categoria di cui all'articolo 32, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del medesimo decreto».

29.0.15

ROSSI

Dopo l'**articolo 29**, inserire il seguente:

Decaduto

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento)

1. L'asseverazione di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, può essere apposta, per i rispettivi associati, anche dalle associazioni di categoria di cui all'articolo 32, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del medesimo decreto».

29.0.16

TAROLLI

Dopo l'**articolo 29**, inserire il seguente:

Decaduto

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento)

1. L'asseverazione di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, può essere apposta, per i rispettivi associati, anche dalle associazioni di categoria di cui all'articolo 32, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del medesimo decreto».

29.0.17

PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA

Ritirato *Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:*

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento)

1. Per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, il CAF può avvalersi di enti o associazioni aderenti alle associazioni di categoria o alle organizzazioni che hanno costituito il CAF o alle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF o di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito il CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF, ovvero sia posseduto interamente dagli associati alle predette associazioni e organizzazioni».

29.0.18

CASTELLANI Pierluigi

Decaduto *Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:*

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento)

1. Per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, il CAF può avvalersi di enti o associazioni aderenti alle associazioni di categoria o alle organizzazioni che hanno costituito il CAF o alle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF o di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito il CAF, o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF, ovvero sia posseduto interamente dagli associati alle predette associazioni e organizzazioni».

29.0.19

TAROLLI

Ritirato *Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:*

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento)

1. Per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, il CAF può avvalersi di enti o associazioni aderenti alle associazioni di categoria o alle organizzazioni che hanno costituito il CAF o alle organizzazioni ter-

ritoriali di quelle che hanno costituito i CAF o di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito il CAF, o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF, ovvero sia posseduto interamente dagli associati alle predette associazioni e organizzazioni».

29.0.20

ROSSI

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

Decaduto

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento)

1. Per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, il CAF può avvalersi di enti o associazioni aderenti alle associazioni di categoria o alle organizzazioni che hanno costituito il CAF o alle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF o di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito il CAF, o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF, ovvero sia posseduto interamente dagli associati alle predette associazioni e organizzazioni».

29.0.21

PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

Ritirato

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento)

1. Nell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 dopo le parole: "società di capitali" sono inserire le seguenti: "ovvero di cooperative o di società cooperative o consortili la cui totalità dei soci sia aderente alle associazioni di categoria o alle organizzazioni che hanno costituito il CAF o alle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF".».

29.0.22

CASTELLANI Pierluigi

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

Ritirato

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento)

1. Al conferimento di beni o di aziende a favore dei centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 da chiunque effettuato sono applicabili, in ogni caso, le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 358 dell'8 ottobre 1997 e dell'articolo 25 della legge n. 146 dell'8 maggio 1998.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo valutato in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo utilizzando parzialmente, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

29.0.26

CASTELLANI Pierluigi

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

Accolto

«Art. 29-bis.

1. Nelle operazioni di conferimento di beni o aziende a favore dei centri di assistenza fiscale residenti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, da chiunque effettuato, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell'oggetto conferito, ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda o ai beni conferiti nelle scritture contabili del soggetto conferitario. Le plusvalenze realizzate possono essere assoggettate ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 19 per cento.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo valutato in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

29.0.26 (Nuovo testo)

BONAVITA, CASTELLANI, D'ALÌ, VENTUCCI, ROSSI

Inammissibile *Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:*

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento)

1. Al conferimento di beni o di aziende a favore dei centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 da chiunque effettuato sono applicabili, in ogni caso, le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 358 dell'8 ottobre 1997 e dell'articolo 25 della legge n. 146 dell'8 maggio 1998.

29.0.27

ROSSI

Inammissibile *Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:*

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento)

1. Al conferimento di beni o di aziende a favore dei centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 da chiunque effettuato sono applicabili, in ogni caso, le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 358 dell'8 ottobre 1997 e dell'articolo 25 della legge n. 146 dell'8 maggio 1998».

29.0.28

TAROLLI

Inammissibile *Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:*

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento)

1. Al conferimento di beni o di aziende a favore dei centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 da chiunque effettuato sono applicabili, in ogni caso, le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 358 dell'8 ottobre 1997 e dell'articolo 25 della legge n. 146 dell'8 maggio 1998».

29.0.29

PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA

Art. 30.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

Inammissibile

«3-bis. Al personale rivestente il profilo di collaboratore tributario della settima qualifica funzionale dell'amministrazione finanziaria, con almeno cinque anni di anzianità e munito del diploma di laurea alla data del 24 maggio 1989, a domanda, si applica il comma 14-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984 n. 853 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 del 17 febbraio 1985 interpretato dalla legge n. 193 del 24 maggio 1989».

30.1 PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 30-bis.

1. Alla fine del comma 7 dell'articolo 28 della legge n. 84 del 1994, aggiungere le seguenti parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2000 l'aliquota è determinata al 30 per cento; dal 1° gennaio 2001 l'aliquota è determinata al 20 per cento; dal 1° gennaio 2002 l'aliquota è determinata al 10 per cento".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 40.000 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.».

30.0.1 ROGNONI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 30-bis.

1. Il comma 7 dell'articolo 28 della legge n. 84 del 1994 è soppresso.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 40.000 milioni annui, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

30.0.2

ROGNONI

Inammissibile

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Norma interpretativa)

1. Tra le "strutture ricettive" di cui al primo comma lettera *e*) dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, devono intendersi compresi anche i pubblici esercizi.

2. L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, deve intendersi nel senso che il canone per la detenzione degli apparecchi radiofonici non è dovuto».

30.0.3

GAMBINI

Inammissibile

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Norma interpretativa)

1. Tra le "strutture ricettive" di cui al primo comma lettera *e*) dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, devono intendersi compresi anche i pubblici esercizi.

2. L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, deve intendersi nel senso che il canone per la detenzione degli apparecchi radiofonici non è dovuto».

30.0.4

GIARETTA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 30-bis.

(Misure di semplificazione della compravendita di immobili)

1. Per favorire la mobilità territoriale dei cittadini, ridurre il costo degli oneri aggiuntivi per il trasferimento di immobili ad uso abitativo e semplificare i conseguenti adempimenti, sono adottate le seguenti misure:

a) i segretari comunali e gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle Corti superiori possono curare la redazione ex articolo 2699 del codice civile di atti di compravendita di beni immobili; l'obbligo delle misure ipotecarie e catastali è posto a carico dell'acquirente;

b) le percentuali di intermediazione sul valore dell'immobile destinate alle società o agenzie di intermediazione immobiliare non possono superare la percentuale complessiva del 3 per cento, escluse imposte e tasse».

30.0.5

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 30-bis.

1. Le disposizioni previste dall'articolo 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, si intendono estese anche ai dipendenti dei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida».

30.0.6

DONISE

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 30-bis.

1. Al personale rivestente il profilo di collaboratore tributario, attualmente area C1, della settima qualifica funzionale dell'amministrazione finanziaria, con almeno cinque anni di anzianità e munito di titolo di studio universitario alla data del 24 maggio 1989, su domanda, si applica il decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, articolo 4, comma 14-*bis*, così come convertito e modificato dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 ed interpretato dalla legge 24 maggio 1989, n. 193.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvederà con i fondi già stanziati per la riqualificazione del personale dell'amministrazione finanziaria».

30.0.7

NAPOLI Roberto

Respinto Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. L'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è soppresso».

30.0.8

THALER AUSSEHOFER, PINGGERA, D'ALÌ

Inammissibile Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. I lavori di cui al comma 1 nonchè i lavori agricoli e forestali quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco non si considerano prestazioni di servizio ai fini fiscali e non sono soggetti ad imposta se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fine di lucro ed avente lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi.

1-ter. I soggetti di cui al comma 1 possono trasportare il latte fresco fino alla propria cooperativa per sè e per altri soci della stessa cooperativa impiegando mezzi di trasporto di loro proprietà, anche agricoli, iscritti nell'ufficio meccanizzazione agricola (UMA). Tale attività ai fini fiscali non è considerata prestazione di servizio e non è soggetta ad imposta.

1-quater. All'onere conseguente alla applicazione delle disposizioni del presente articolo valutato in lire 10 miliardi annui a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 'Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno".».

30.0.9

THALER AUSSEHOFER, PINGGERA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 30-bis.

1. Alla legge 13 maggio 1999, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

"Art. 2-bis. - 1. Per i periodi di imposta 1999 e 2000, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e da enti commerciali nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle imposte sui redditi, è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con aliquota del 19 per cento per la parte corrispondente al minore tra l'ammontare degli investimenti in immobili strumentali effettuati nei periodi di imposta suddetti e quello dei conferimenti in denaro, nonchè degli accantonamenti di utili a riserva nei medesimi periodi.

2. Agli effetti del comma 1:

a) gli investimenti devono riguardare immobili nuovi di categoria catastale C/1, D/2, D/8 situati nel territorio dello Stato;

b) l'ammontare degli investimenti in immobili strumentali deve essere assunto al netto delle cessioni della medesima categoria di beni e degli ammortamenti sia ordinari che anticipati relativi esclusivamente a dette categorie;

c) il beneficio fiscale suddetto è previsto anche per l'investimento avvenuto tramite contratto di locazione finanziaria;

d) il beneficio fiscale non utilizzato nei suddetti periodi di imposta può essere riportato agli esercizi successivi;

e) i conferimenti in danaro e gli utili accantonati a riserva vanno computati, in ciascun periodo di imposta secondo i criteri previsti dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e rilevano per la parte eccedente i decrementi di cui al comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997 verificatesi nel medesimo periodo.

3. Ai fini della determinazione dell'aliquota media di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 466 del 1997 non si tiene conto del reddito assoggettato alla disciplina dei commi 8 e 9 del medesimo decreto legislativo e della relativa imposta. Detto reddito rileva, tuttavia, agli effetti della determinazione dell'ammontare dell'imposta di cui al comma 4, dell'articolo 105 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) del predetto comma 4 dell'articolo 105; a tal fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota al 48,65 per cento del reddito.

4. All'onere conseguente all'applicazione delle disposizioni del presente articolo valutato in lire 50 miliardi annui a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 'Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per

l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero".».

30.0.10

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, COSTA

Inammissibile

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Alla legge 13 maggio 1999, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

"Art. 2-bis. - 1. Per i periodi di imposta 1999 e 2000, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e da enti commerciali nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle imposte sui redditi, è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con aliquota del 19 per cento per la parte corrispondente al minore tra l'ammontare degli investimenti in immobili strumentali effettuati nei periodi di imposta suddetti e quello dei conferimenti in denaro, nonchè degli accantonamenti di utili a riserva nei medesimi periodi.

2. Agli effetti del comma 1:

a) gli investimenti devono riguardare immobili nuovi di categoria catastale C/1, D/2, D/8 situati nel territorio dello Stato;

b) l'ammontare degli investimenti in immobili strumentali deve essere assunto al netto delle cessioni della medesima categoria di beni e degli ammortamenti sia ordinari che anticipati relativi esclusivamente a dette categorie;

c) il beneficio fiscale suddetto è previsto anche per l'investimento avvenuto tramite contratto di locazione finanziaria;

d) il beneficio fiscale non utilizzato nei suddetti periodi di imposta può essere riportato agli esercizi successivi;

e) i conferimenti in danaro e gli utili accantonati a riserva vanno computati, in ciascun periodo di imposta secondo i criteri previsti dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e rilevano per la parte eccedente i decrementi di cui al comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997 verificatesi nel medesimo periodo.

3. Ai fini della determinazione dell'aliquota media di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 466 del 1997 non si tiene conto del reddito assoggettato alla disciplina dei commi 8 e 9 del medesimo decreto legislativo e della relativa imposta. Detto reddito rileva, tuttavia, agli effetti della determinazione dell'ammontare dell'imposta di cui al comma 4, dell'articolo 105 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) del predetto comma 4 dell'articolo 105; a tal fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota al 48,65 per cento del reddito.

4. All'onere derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da 1 a 3, valutato complessivamente in 140 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 'Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze".».

30.0.11

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 30-bis.

1. Il Ministro delle finanze, alla luce dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità cui deve ispirarsi l'attività amministrativa, è autorizzato, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad applicare nei confronti degli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza quanto previsto dall'articolo 1, secondo comma, della legge 17 agosto 1999 n. 288 ai fini dell'utilizzazione della graduatoria di merito degli idonei in soprannumero del primo concorso straordinario, per la nomina di tenenti in servizio permanente effettivo, bandito dal Comando Generale della Guardia di Finanza il 14 luglio 1997 - Foglio d'Ordine n. 32, ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 marzo 1997, numero 85».

30.0.12

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 30-bis.

1. Dopo l'articolo 47, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, inserire il seguente:

"Art. 47-bis. - 1. Il ricorrente, di cui all'articolo precedente, se dall'atto impugnato davanti alla Corte di Cassazione può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla commissione regionale competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata.

2. Il Presidente della commissione regionale provvede con ordinanza motivata non impugnabile".».

30.0.13

BALDINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Inammissibile *Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:*

«Art. 30-bis.

1. Al decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 228 del 16 luglio 1997, all'articolo 4-*quinquies* dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-bis. Le agevolazioni finanziarie dovute alle imprese per la rilocalizzazione di attività produttive collocate in aree a rischio, non sono soggette a reddito di impresa".

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo valutato in lire 50 miliardi annui a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

30.0.14

MANFREDI, COSTA

Respinto *Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:*

«Art. 30-bis.

1. I comuni, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono presentare istanza documentata all'Ufficio centrale del dipartimento del territorio per la revisione delle tariffe d'estimo e per le rendite delle unità immobiliari vigenti, relazione ad una o più categorie o classi e all'intero territorio comunale o a porzioni del medesimo, nonchè alla delimitazione delle zone censuarie.

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze».

30.0.15

MANFREDI, COSTA, D'ALÌ

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Inammissibile

Art. 30-bis.

1. Le imprese, per i finanziamenti ottenuti secondo la legge n. 228, del 16 luglio 1997, possono rinegoziare i tassi e la durata degli stessi secondo quanto stabilito dal decreto legge n. 132, del 13 maggio 1999, a condizione che le medesime rilocalizzano i benefici nelle zone colpite da eventi calamitosi.

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze».

30.0.16

MANFREDI, COSTA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 120 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive integrazioni e modificazioni eliminare le parole "torrenti, canali".

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

30.0.17

MANFREDI, COSTA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 21 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-bis. I comuni montani di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, articolo 4, non sono soggetti al pagamento di canone annuo per gli attraversamenti aerei dei corsi d'acqua e di una cauzione per l'occupazione di terreno demaniale.

2-ter. Le norme contenute nelle leggi del 21 dicembre 1961, n. 1501, 1° dicembre 1981, n. 692 e 26 giugno 1990, n. 165 modificata dalla legge 8 maggio 1998, n. 146, non si applicano ai comuni di cui al comma precedente".

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

30.0.18

MANFREDI, COSTA

Improponibile

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 6 del decreto ministeriale 23 marzo 1998 del Ministro delle finanze pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1998 la parola «10%» è sostituita con la seguente: «30%». Il Ministro delle finanze si atterrà alla presente norma anche nel definire la percentuale da fissare per analoga esigenza nei decreti annuali successivi.

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

30.0.19

MANFREDI, COSTA

Inammissibile

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, al comma 1 dopo le parole: "a disposizione delle organizzazioni di volontariato" aggiungere "anche di protezione civile".

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

30.0.20

MANFREDI, COSTA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 31 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999 è aggiunto il seguente comma 3:

"A richiesta dei comuni interessati, da presentarsi entro 120 giorni, la Cassa depositi e prestiti provvede a rinegoziare i mutui in essere secondo il tasso praticato all'atto della domanda di rinegoziazione".

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

30.0.21

MANFREDI, COSTA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 30-bis.

1. L'approvazione delle legittimazioni sugli usi civici, di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766 è trasferita alle regioni. Di conseguenza sono abrogati il settimo capoverso dell'articolo 66 e la lettera i) dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

30.0.22

MANFREDI

Inammissibile *Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:*

«Art. 30-bis.

1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, all'articolo 26, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"Gli olii di oliva commestibili italiani devono riportare sull'etichetta del contenitore la seguente indicazione: "olio d'oliva italiano ottenuto dalla frangitura di olive italiane".».

30.0.23

MANFREDI, COSTA

Inammissibile *Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:*

«Art. 30-bis.

1. Le disposizioni previste dall'articolo 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono estese a tutti i comuni classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991».

30.0.24

MANFREDI

Inammissibile *Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:*

«Art. 30-bis.

1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, all'articolo 26, dopo il comma 2, aggiungere seguente:

"2.bis. Gli olii di oliva commestibili devono riportare sull'etichetta del contenitore la seguente indicazione: "olio d'oliva franto dalle olive".».

30.0.25

MANFREDI, COSTA

Inammissibile *Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:*

«Art. 30-bis.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, inserire il seguente:

"3-bis. Sono altresì esclusi dall'ambito di applicazione del presente capo gli autoveicoli, i motoveicoli e gli autoscafi di proprietà di:

- a) organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte ai rispettivi albi regionali del volontariato;
- b) gruppi comunali di protezione civile;
- c) organizzazioni di volontariato del settore sanitario assistenziale che effettuano il trasporto di persone bisognose di cure, di portatori di *handicap*;
- d) squadre antincendio boschivo costituite come organizzazioni di volontariato o comunali;
- e) associazioni o organizzazioni di qualsiasi tipo preposte allo spegnimento degli incendi boschivi, impiegati esclusivamente per finalità di protezione civile;
- f) consorzi socio-assistenziali".».

30.0.26

MANFREDI, COSTA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 17 del regio decreto n. 7088 del 1890, sopprimere al primo periodo le seguenti parole: "e periodicamente ogni due anni in tutti i capoluoghi di mandamento nei comuni che contino non meno di venti utenti, in quelli in cui esiste un peso pubblico fisso" e sopprimere completamente il terzo periodo dalle parole: "La verificaione" alle seguenti: "si trovano".».

30.0.27

MANFREDI, COSTA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 30-bis.

1. L'articolo 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è abrogato, mentre l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - *I.* La permuta o l'acquisto di appezzamenti di terreno da parte di agricoltori che si impegnano a costituire un compendio unico e condurlo per un periodo di almeno dieci anni, sono esenti da imposte di registro o di altro genere, e i relativi atti di compravendita e di permuta sono autenticati e registrati gratuitamente a cura del segretario comunale. Le proprietà fondiari e relative pertinenze costituite in compendio unico sono considerate unità indivisibili e non possono essere assegnate che ad un unico erede, destinatario di donazione, acquirente o affittuario. Al relativo onere si provvede a carico e nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 25.

2. All'imprenditore agricolo o al coltivatore diretto che acquisti o acquisisca per successione o donazione un fondo può essere concessa, nei limiti del fondo di cui al periodo successivo, l'accensione di mutui decennali al tasso agevolato, inferiore del 3 per cento a quello di sconto ufficiale, con spese a carico dello Stato per la parte relativa all'ammortamento del capitale, sia per l'indennizzo di eventuali coeredi, sia per l'avvio dell'esercizio di un'azienda agricola di montagna, nel rispetto della presente legge e del vincolo, in particolare, di condurla per un periodo di dieci anni. A tale scopo è costituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione un fondo dell'importo massimo di 50 miliardi di lire annui. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

3. Le regioni e le province autonome regolano con proprie leggi l'istituzione delle aziende montane, per quanto riguarda in particolare la loro costituzione, la divisione del patrimonio ereditario, lo svincolo e l'esproprio".».

30.0.28

MANFREDI, COSTA

Inammissibile

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. L'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, come convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, è così modificato: "L'ufficio del registro provvede a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, relativamente a qualsiasi cessione di proprietà o godimento o uso esclusivo di un fabbricato e di parte di essa per un tempo superiore a un mese, l'esatta ubicazione dell'immobile, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene".».

30.0.29

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Accolto

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Sono esenti da imposte e tasse i trasferimenti di beni mobili ed immobili posti in essere dall'Associazione tra mutilati ed invalidi di guerra, ente morale costituito con regio decreto 16 dicembre 1929, n. 2162, a favore della "Fondazione dell'associazione nazionale fra mutilati ed invalidi

di guerra", costituita con atto registrato negli atti pubblici del registro di Roma in data 2 marzo 2000.

2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in lire 1 miliardo, si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

30.0.30 CASTELLANI Pierluigi, AGOSTINI, COSTA, VEGAS, ALBERTINI, BONATESTA, MONTAGNA, TAROLLI, VENTUCCI, D'ALÌ, ROSSI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 30-bis.

1. L'articolo 3 della legge 3 maggio 1955, n. 405, è sostituito dal seguente:

"1. Con decreto del Ministro delle finanze è istituito un premio da assegnarsi all'autore italiano che si sia contraddistinto in modo particolare in studi di finanza pubblica.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si fa fronte utilizzando le somme iscritte nell'unità previsionale di base 'funzionamento' del Centro di responsabilità Segretariato generale dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze".».

30.0.31

BONAVITA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole: "ridotte nella misura del 50 per cento"».

30.0.32

BETTAMIO, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Inammissibile *Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:*

«Art. 30-bis.

1. L'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è sostituito dal seguente:

"Art. 17. - *I.* L'imposta comunale sugli immobili è deducibile agli effetti delle imposte erariali sui redditi, nella misura di un quarto del suo ammontare, limitatamente alla somma dovuta in relazione all'abitazione principale da parte dei titolari di un reddito complessivo non superiore a lire 30 milioni."».

30.0.33

BETTAMIO, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Inammissibile *Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:*

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, il reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4, ovvero nel rispetto delle condizioni fissate dal decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 4, è ridotto del 30 per cento».

30.0.34

BETTAMIO, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Inammissibile *Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:*

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Qualora l'unità immobiliare acquistata sia occupata da un conduttore sottoposto a procedimento per convalida di sfratto, essa deve essere adibita ad abitazione principale entro 18 mesi dalla data di acquisto».

30.0.35

BETTAMIO, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata».

30.0.36

BETTAMIO, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata».

30.0.37

BETTAMIO, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 30-bis.

1. Le disposizioni previste dall'articolo 4, comma 1-septies, del decreto-legge n. 114 del 3 aprile 1985 convertito in legge n. 211 del 30 maggio 1985, sono estese ai dipendenti dei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 3 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'unità previsionale di base denominata "fondo speciale di parte corrente" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando la rubrica relativa al medesimo Ministero.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

30.0.38

LAURO

Inammissibile

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Il comma 33 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

"33. Venute meno le condizioni indicate nella tabella E di cui al comma 32 per almeno due esercizi consecutivi, si applicano le seguenti disposizioni:

a) per gli iscritti in servizio alla data di applicazione delle disposizioni di cui al comma 32, accordi con le associazioni sindacali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, possono prevedere, solo per il futuro, regimi difformi da quanto indicato nella lettera a), del predetto comma 32, anche mediante la trasformazione dei regimi integrativi esistenti in regimi a contribuzione definita, o l'istituzione di nuove forme di previdenza complementare ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) per gli iscritti in quiescenza alla data di applicazione delle disposizioni di cui al comma 32, viene automaticamente ripristinata, solo per il futuro, la corresponsione ai predetti pensionati della perequazione annuale anche sul trattamento pensionistico integrativo.

Relativamente ai regimi integrativi delle aziende di credito indicate nel citato decreto legislativo n. 357 del 1990 che siano state assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, le disposizioni di cui al comma 32 si applicano con decorrenza dalla data di emanazione del decreto di liquidazione".».

30.0.39

D'ALÌ, LA LOGGIA, SCHIFANI, AZZOLLINI

Inammissibile

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Per le finalità connesse all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modifiche e integrazioni, dall'anno 2000 è iscritto nel corrispondente capitolo di bilancio del Ministero dell'interno un fondo di diciassette miliardi di lire a titolo sostitutivo, nei

limiti fissati dal Regolamento di cui al comma 3, dei proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe orarie a pagamento dovute al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi di vigilanza ai locali e luoghi di pubblico spettacolo sul territorio nazionale, ai sensi della richiamata legge n. 966 del 1965.

2. All'onere complessivo di cui al primo comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000 e corrispondenti proiezioni per gli anni 2001 e 2002, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica.

3. Con regolamento governativo adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministero per i beni e le attività culturali d'intesa con il Ministero dell'interno vengono individuati i soggetti di spettacolo che, per il combinato disposto dei commi 1 e 2 del presente articolo, vengono esentati dal pagamento delle tariffe per il servizio di vigilanza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 26 luglio 1965, n. 966 e successive modifiche e integrazioni, nei limiti di cui al fondo del comma 1».

30.0.40

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 30-bis.

1. Lo Stato italiano concorre, con le modalità di cui alla presente legge, all'effettuazione delle celebrazioni per il centocinquantenario della nascita di Enrico Dell'Acqua, pioniere dell'esportazione italiana, da svolgersi nel comune di Busto Arsizio, nel corso del triennio 1999-2001.

2. Nel quadro delle celebrazioni di cui all'articolo 1, l'Associazione denominata "Centro studi Enrico Dell'Acqua", in considerazione delle proprie finalità statutarie, volte a favorire e promuovere, senza scopo di lucro, iniziative di studio e di ricerca per l'approfondimento e la divulgazione dei temi e dei problemi relativi all'*export*, è autorizzata a realizzare le iniziative di cui all'articolo 3, alle quali lo Stato concorre nella misura prevista dall'articolo 4.

3. L'Associazione "Centro studi Enrico Dell'Acqua" provvede alla realizzazione delle seguenti iniziative:

a) organizzazione di un convegno sull'*export* meccano-tessile, che coinvolga prevalentemente le piccole e medie imprese, gli enti pubblici e privati, gli organi di stampa e gli operatori più rappresentativi del settore;

b) indizione di un concorso di tesi di laurea su Enrico Dell'Acqua, riservato agli studenti iscritti alle università aventi sede nelle città di Milano, Pavia, Novara e Castellanza;

c) indizione di un premio giornalistico finalizzato all'interpretazione e alla valorizzazione della figura umana e imprenditoriale di Enrico Dell'Acqua;

d) organizzazione della rassegna "Busto Expo 2000", in prospettiva storico-culturale-industriale-informatica, da avviare nel 1999 e di attuare nel 2001, al fine di progettare il futuro imprenditoriale in un rinnovato quadro economico internazionale.

4. Al fine di contribuire al finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 3, è attribuito all'Associazione "Centro studi Enrico Dell'Acqua" un contributo pari a lire 200 milioni per l'anno 1999, lire 730 milioni per l'anno 2000 e lire 200 milioni per l'anno 2001. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio».

30.0.41

TOMASSINI

Inammissibile

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Proventi delle sanzioni amministrative e pecuniarie per violazioni del codice della strada)

1. Il comma dell'articolo 207 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dal seguente: "i proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 sono destinati alle attività istituzionali degli stessi".».

30.0.42

MONTAGNA, MACONI

All'emendamento 30.0.100, al comma 3, sostituire le parole: «100 miliardi», «40 miliardi», «42 miliardi», rispettivamente con le altre: «151 miliardi», «74 miliardi», «75 miliardi»,. **Accolto**

Conseguentemente all'emendamento 30.0.500, ultimo periodo, sostituire la parola: «80» con l'altra: «135».

30.0.100/1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente: **Accolto**

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo il comma 22, sono aggiunti i seguenti commi:

«22-bis. Le tasse automobilistiche dovute in relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per trasporto di cose sono determinate secondo i parametri e le misure individuati nella tabella allegata alla presente legge.

22-ter. Le tasse di cui al comma 22-bis sono dovute, sulla base delle caratteristiche tecniche, tenendo conto delle eventuali limitazioni risultanti dalla carta di circolazione, in aggiunta a quelle dovute per le automotrici, entro i termini e con le modalità in vigore per le stesse.

22-quater. Con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la conferenza permanente per rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, possono essere modificate le misure delle tasse automobilistiche di cui alla tabella citata al comma 22-bis».

2. I versamenti di cui al comma 22-bis, dell'articolo 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, introdotto dal comma 1 del presente articolo, relativi a periodi già scaduti nell'anno 2000 ma non ancora eseguiti, devono essere effettuati nel primo periodo utile per il pagamento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle caratteristiche tecniche risultanti dalla carta di circolazione, tenendo conto delle eventuali limitazioni risultanti dalla carta di circolazione, alla stessa data.

3. All'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Gli importi di cui al comma 1 sono fissati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei limiti delle risorse finanziarie stanziare, tenendo conto anche dell'adeguamento dei predetti importi alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo all'anno precedente». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a lire 100 miliardi per l'anno 2001, a lire 40 miliardi per l'anno 2002 ed a lire 42 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante uti-

lizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge.».

TABELLA A (Art. 6, comma 22-bis)

Tariffa 1	Per autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate	L. 50.000
Tariffa 2	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate e fino a 8 tonnellate	L. 150.000
Tariffa 3	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 8 tonnellate ma inferiore a 18 tonnellate	L. 500.000
Tariffa 4	Per autoveicoli di massa complessiva pari a 18 tonnellate o superiore	L. 1.100.000
Tariffa 5	Per trattori stradali:	
	a) a 2 assi	L. 1.100.000
	b) a 3 assi	L. 1.550.000

Nota. Sono esenti gli autoveicoli che, con annotazione di vincolo sulla carta di circolazione, trainano esclusivamente carrelli per il trasporto di carri ferroviari.

I versamenti per i quali con la tariffa di cui sopra non viene raggiunto il minimo previsto dalla direttiva CEE dovranno essere effettuati nella misura minima stabilita dalla direttiva stessa.

30.0.100

IL RELATORE

Accolto

All'emendamento 30.0.200, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio compensative in favore delle regioni necessarie a garantire l'equilibrio finanziario in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo».

30.0.200/1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Accolto

«Art. 30-bis.

1. Il n. 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente: «31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedito capacità motorie; motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f) dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico; alle cessioni dei suddetti veicoli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97.»

2. All'articolo 17 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: «f-bis) i motoveicoli e gli autoveicoli di cui al n. 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».

30.0.200

IL RELATORE

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Accolto
limitatamente
al comma 1.
Inammissibile
al comma 2

«Art 30-bis.

1. A decorrere dall'anno 2002 sarà esercitato il controllo sostanziale sistematico dei contribuenti con volume d'affari, ricavi o compensi non inferiori a 10 miliardi di lire. Detti controlli saranno esercitati almeno una volta ogni due anni per i contribuenti con volume d'affari, ricavi o compensi non inferiori a 50 miliardi di lire ed almeno una volta ogni quattro anni per gli altri contribuenti. Decorso almeno un triennio gli importi

indicati nei periodi precedenti possono essere aggiornati con decreto del Ministero delle finanze in relazione all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati. A tal fine è autorizzato il potenziamento dell'Amministrazione finanziaria nel limite delle risorse disponibili.

2. Le disposizioni contenute nel comma 23 dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, non trovano applicazione nei confronti del personale di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283.».

30.0.300

IL RELATORE

Accolto *Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:*

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *c-septies*), è aggiunta la seguente lettera: «*c-octies*) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che, per la realizzazione di progetti culturali, abbiano ricevuto negli ultimi cinque anni contributi dall'Amministrazione centrale dello Stato. Il Ministero per i beni e le attività culturali individua annualmente, sulla base di criteri predeterminati, i soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali, vigila sul loro impiego e comunica entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento al Centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi deducibili fino al limite complessivo delle somme stanziata a copertura finanziaria della presente disposizione».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2001. Le disposizioni medesime non hanno effetti ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per il periodo di imposta 2001.

3. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, è autorizzato lo stanziamento complessivo di lire 175 miliardi per l'anno 2002 e di lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2003.».

30.0.400

IL RELATORE

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Accolto

«Art. 30-bis.

1. In attuazione della Direttiva 99/81/CE del Consiglio dell'Unione europea in data 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre Direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 marzo 2001, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche vengono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 135 miliardi, in ragione annua.»

30.0.500

IL RELATORE

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Accolto

«Art. 30-bis.

1. Nell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi precedenti, il reddito di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto interministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.».

2. Nell'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, dopo le parole: «di concerto con il Ministro del tesoro», sono aggiunte le seguenti: «e con quello delle finanze».

3. Nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma: «1-bis. I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato all'estero di cui all'articolo 48, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono in ogni caso operare le relative ritenute.».

4. L'articolo 15 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, è soppresso.

30.0.600

IL RELATORE

Accolto *All'emendamento 30.0.700, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, dopo le parole: «integrato dell'importo» aggiungere le seguenti: «di lire 10 miliardi per l'anno 2000 e»;

b) al comma 1, dopo le parole: «si provvede» aggiungere le seguenti: «per l'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze e a partire dal 2001»;

c) al comma 1, premettere alle parole: «La Regione Valle d'Aosta», le altre: «A decorrere dal 1° gennaio 2001,».

30.0.700/1

IL RELATORE

Accolto *Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:*

«Art. 30-bis.

1. Al fine di sostenere l'attività istituzionale delle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 luglio 1991, n. 266, a decorrere dall'anno 2001 una quota del fondo nazionale per le politiche sociali, disciplinato dal comma 44, dell'articolo 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni, determinata annualmente con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in misura non inferiore a lire 15 miliardi, è utilizzata per l'erogazione di contributi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per l'acquisto da parte delle medesime associazioni, di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni. A tal fine il citato fondo è integrato dell'importo di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 2001. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. La Regione Valle d'Aosta, le province autonome di Trento e di Bolzano, le associazioni e le organizzazioni da queste demandate all'espletamento del servizio anticendi ed aventi sede nei rispettivi territori, sono esonerati dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto per tutte le attività anticendi e di protezione civile. Per gli stessi soggetti sono autorizzati i collegamenti esercitati alla data del 31 dicembre 1999 che non risultino incompatibili con impianti di telecomunicazioni esistenti appartenenti ad organi dello Stato o ad altri soggetti autorizzati».

30.0.700

IL RELATORE

Art. 31.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

Ritirato

«1-bis. A decorrere dall'anno 2004 alla copertura delle minori entrate, valutate in lire 2.000 miliardi, derivanti dalle misure degli articoli concernenti la rivalutazione di beni delle imprese, le modifiche al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, le modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 218, la tassazione dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, la detraibilità delle spese mediche di assistenza specifica, la deducibilità dei contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare e la riclassificazione del fondo di copertura rischi su crediti, si provvede in sede di legge finanziaria, ovvero rideterminando l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, come modificato dalla presente legge.».

31.100

IL GOVERNO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

Assorbito

«1-bis. Alla copertura delle minori entrate, valutate in lire 2.000 miliardi a decorrere dall'anno 2004, derivanti dalle misure degli articoli concernenti la rivalutazione dei beni delle imprese, le modifiche al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, le modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 218, la tassazione dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, la detraibilità delle spese mediche di assistenza specifica, la deducibilità dei contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare e la riclassificazione del fondo di copertura rischi sui crediti, si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni. In assenza di sufficienti disponibilità l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 8 ottobre

1997, n. 358, come modificato dalla presente legge, è rideterminata in misura tale da garantire il gettito necessario.».

31.100 (nuovo testo)

IL GOVERNO

Ritirato *Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Alle minori entrate recate dalle disposizioni agevolative concernenti il limite di detraibilità delle erogazioni liberali fatte alle società sportive dilettantistiche, la riduzione dell'aliquota IVA al 4 per cento sugli acquisti di automobili adattate per favorire l'accessibilità a persone portatrici di *handicap*, l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i medesimi soggetti, l'esonero dal pagamento del canone radio dovuto per le attività antincendi e protezione civile svolte nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, gli incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, la deduzione forfettaria per le imprese di autotrasporto merci e la deducibilità delle erogazioni liberali per la realizzazione di progetti culturali, valutate in complessive lire 159.250 milioni per l'anno 2001, lire 273.800 milioni per l'anno 2002 e lire 200.800 milioni a decorrere dal 2003 si provvede quanto a lire 159.250 milioni per il 2001, lire 273.800 milioni per il 2002 e lire 83.000 milioni dal 2003 mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dalla presente legge e quanto a lire 117.800 milioni dal 2003 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000 - 2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando la proiezione dell'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

2 Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

31.200

IL RELATORE

Assorbito *Sostituire l'emendamento 31.200 con il seguente:*

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Alle minori entrate recate dalle disposizioni agevolative concernenti il limite di detraibilità delle erogazioni liberali fatte alle società sportive dilettantistiche, il regime IVA in materia di automobili adattate per favorire l'accessibilità a persone portatrici di *handicap*, l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i medesimi soggetti, l'esonero dal pagamento del canone radio dovuto per le attività antincendi e protezione civile svolte nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, gli incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, la deduzione forfettaria per le imprese di autotrasporto merci

e la deducibilità delle erogazioni liberali per la realizzazione di progetti culturali, valutate in complessive lire 210.250 milioni per l'anno 2001, lire 307.800 milioni per l'anno 2002 e lire 233.800 milioni a decorrere dal 2003 si provvede quanto a lire 210.250 milioni per il 2001, lire 307.800 milioni per il 2002 e lire 140.000 milioni dal 2003 mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dalla presente legge e quanto a lire 93.800 milioni dal 2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando la proiezione dell'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

31.200 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

Accolto

«Art. 31.

1. Ai maggiori oneri recati dal presente provvedimento, valutati in complessive lire 42,6 miliardi per l'anno 2000, lire 2.518,85 miliardi per l'anno 2001, lire 1.471,4 miliardi per l'anno 2002 si provvede quanto a lire 42,6 miliardi per l'anno 2000, 82,6 miliardi per l'anno 2001 e 175,4 miliardi per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando quanto a lire 26,6 miliardi per l'anno 2000, 72,6 miliardi per l'anno 2001 e 71,6 miliardi per l'anno 2002 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione e quanto a lire 16 miliardi per l'anno 2000, 10 miliardi per l'anno 2001 e 103,8 miliardi per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze e per la restante quota mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dalla presente legge.

2. Alla copertura delle minori entrate recate dal presente provvedimento, valutate in 2.000 miliardi a decorrere dall'anno 2004, si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni. In assenza di sufficienti disponibilità, l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, come modificato dalla presente legge, è ridefinita in misura tale da garantire il gettito necessario.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

31.1000

IL RELATORE

